

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 85

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 24 settembre 2003)

INDICE

BAIO DOSSI ed altri: sull'installazione di un'antenna per la telefonia mobile nel comune di Vimercate (4-03778) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	Pag. 4329	CARELLA: sulle politiche di trasporto (4-03208) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	Pag. 4345
BALBONI: sulla RSU presso la Telecom spa (4-03509) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	4331	CAVALLARO: sui centri postali operativi delle Marche (4-04541) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	4348
BATTAFARANO: sul campo di prima accoglienza per immigrati di Borgo Mezzanone (4-04172) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4334	CHINCARINI: sul contratto del dottor Marco Scardeoni presso il comune di Sirmione (4-04207) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4350
BATTAGLIA Giovanni: sulla soppressione di istituti scolastici in provincia di Ragusa (4-03014) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	4337	CICCANTI: sul dragaggio del porto San Benedetto del Tronto (4-04471) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	4353
BEVILACQUA: sull'ufficio postale di Caroniti (4-04863) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	4338	COMPAGNA: sul conferimento dell'Ordine Militare d'Italia (4-05082) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	4354
BOBBIO Luigi: sull'amministrazione comunale di Crispano (4-04500) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4340	CREMA: sul recapito di cartelle di pagamento errate (4-01009) (risp. MOLGORA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	4356
BOLDI ed altri: sugli insegnanti di religione (4-03996) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	4343	D'ANDREA ed altri: sulle scuole dell'infanzia paritarie (4-05050) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	4358
		DEMASI: sull'erosione dell'arenile in località Fornillo nel comune di Positano (4-00209) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	4360

sulla trasmissione di programmi televisivi per ragazzi dai contenuti inidonei (4-03514) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	Pag. 4366	FORMISANO: sull'incidente verificatosi nel corso di un'esercitazione di polizia a Genova (4-04125) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 4392
sulla riduzione dell'organico dei docenti nell'istituto statale «F. Menna» di Salerno (4-04764) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	4367	sugli insegnanti tecnico-pratici (4-04183) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	4394
DEMASI, COZZOLINO: sulla presenza di siringhe con aghi insanguinati nei sedili di un treno Napoli-Reggio Calabria (4-03388) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4369	IOVENE: sulla soppressione del compartimento regionale delle Poste della Calabria (4-03118) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	4397
DE PAOLI: sull'indennità di buonuscita dei dipendenti postali (4-03682) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	4370	sull'ufficio postale di Caroniti (4-04569) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	4339
sull'unità produttiva delle Poste di Brescia (4-03755) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	4372	sui profughi curdi (4-05051) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4399
DE PETRIS: sul Trattato relativo alle risorse fitogenetiche (4-02048) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	4375	LAURO: sull'espulsione di cittadini italiani dalla Germania (4-04664) (risp. TREMAGLIA, <i>ministro per gli italiani nel mondo</i>)	4404
DI SIENA: sui ripetitori per la telefonia cellulare in Basilicata (4-03113) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	4376	sulla presenza di italiani in Germania (4-04836) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	4406
EUFEMI: sulla sottoscrizione di contratti per dirigenti di seconda fascia (4-02438) (risp. MAZZELLA, <i>ministro per la funzione pubblica</i>)	4378	MALABARBA: sul campo di prima accoglienza per immigrati di Borgo Mezzanone (4-04106) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4334
FABRIS: sul trasporto per mare di merci pericolose (4-04315) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	4379	sull'aggregazione della scuola media Rossini alla scuola Gaudiano nel comune di Pesaro (4-04648) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	4408
sul blocco delle chiamate telefoniche (4-04436) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	4384	sull'aggregazione della scuola media Rossini alla scuola Gaudiano nel comune di Pesaro (4-04708) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	4409
FALCIER: sulla richiesta dei dati relativi al numero delle sottoscrizioni alle organizzazioni sindacali (4-03875) (risp. MAZZELLA, <i>ministro per la funzione pubblica</i>)	4387	MALABARBA, SODANO Tommaso: sulla crisi della ditta WESS (4-04329) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4412
FLORINO: sulla dipendenza da causa di servizio della malattia dell'insegnante Carmen Martullo (4-04223) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	4389	MALABARBA ed altri: sui profughi curdi (4-05030) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4401
sulla scomparsa della giovane Gabriella Cepaluni (4-04298) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4391	MARANO: sul recupero dell'area di Bagnoli (4-02772) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	4413
sulla scomparsa della giovane Gabriella Cepaluni (4-05068) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4391	MARTONE ed altri: sul progetto di costruzione della diga di Bujagali in Uganda (4-02845) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	4416

MINARDO: sulla soppressione di istituti scolastici in provincia di Ragusa (4-02989) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>) Pag. 4422	SERVELLO: sulla salvaguardia del bacino dei torrenti Arno, Rile e Tenore (4-03752) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>) Pag. 4443
sulla soppressione di alcune tratte ferroviarie nella provincia di Ragusa (4-04403) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario delle infrastrutture e dei trasporti</i>) 4423	SODANO Tommaso: sulla società IMOIL (4-01469) (risp. GUIDI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>) 4445
MONTAGNINO: sulla carenza di insegnanti di sostegno (4-02295) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>) 4424	sulla STS di Termoli (4-04100) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>) 4448
MONTICONE ed altri: sul direttore dell'Istituto italiano di cultura di Berlino (4-04988) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 4427	sulla vertenza sindacale presso la Kingcom spa (4-04140) (risp. GALATI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>) 4452
MUZIO ed altri: su una vertenza sul trasferimento di personale (4-01455) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti</i>) 4428	STANISCI: sulle truffe perpetrate durante i collegamenti ad Internet (4-04714) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>) 4453
PACE: sullo svolgimento di un'assemblea sindacale della Consap (4-03745) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 4430	sulla presenza di siti nucleari in Puglia (4-04731) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>) 4455
sulla Direzione centrale di sanità (4-03748) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 4432	STIFFONI: sulle occupazioni abusive di appartamenti a Milano (4-03602) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 4457
PIANETTA: sulla situazione della Somalia (4-05000) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 4434	TURRONI: sulle dimissioni del Commissario straordinario incaricato Governo per la bonifica dell'Acna di Cengio e dei territori limitrofi della Valle Bormida (4-04290) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>) 4459
ROTONDO: sulla crisi ambientale nel comune di Priolo (4-03156) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>) 4439	ZAVOLI: sull'ordine pubblico in provincia di Rimini (4-04591) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 4461

BAIO DOSSI, MACONI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, RIPAMONTI, TOIA. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*
– Premesso che:

nel Comune di Vimercate (Milano) l'attivazione di un'antenna per telefonia mobile, alta circa 32 metri, sta provocando vivo allarme fra la popolazione per i possibili rischi alla salute dei cittadini e per la deturpazione del paesaggio, in un'area verde di alto pregio ambientale;

la normativa vigente è la legge n. 198 del 2002 (il cosiddetto «decreto Gasparri») che ha di fatto privato i Comuni di ogni competenza in materia;

i Comuni dovrebbero svolgere un ruolo positivo di controllo per fare in modo che la messa in opera di impianti per la telefonia mobile avvenga rispettando criteri che garantiscano la tutela della salute e della qualità ambientale;

questa situazione è analoga a quella che si sta determinando in numerosi altri comuni della provincia di Milano;

già sette regioni italiane hanno proposto ricorso alla Corte Costituzionale per sostenere l'incostituzionalità del «decreto Gasparri»;

fra queste anche la Regione Lombardia, con deliberazione della giunta regionale n. VII/11060 del 12 novembre 2002, ha presentato ricorso presso il Presidente del Consiglio dei ministri indicando i motivi di incostituzionalità, in quanto tale decreto viola i seguenti articoli della Costituzione Italiana: 3, 9, 32, 41, comma 2, 70, 76, 97, 117, 118, 119 e l'art. 174 del Trattato CEE,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Governo affinché siano assegnati ai Comuni maggiori competenze in materia di controllo per la messa in opera degli impianti di telefonia mobile.

(4-03778)

(4 febbraio 2003)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto concernente l'attivazione nel territorio del comune di Vimercate di una antenna per telefonia mobile, nonché la richiesta di assegnazione di maggiori competenze ai comuni in materia di controllo per la messa in opera degli impianti medesimi, innanzi tutto si rappresenta che il Dipartimento Arpa territorialmente competente ha rilasciato, per l'area del comune di Vimercate, 12 pareri tecnici su stazioni radio base di varia e differente portata. Peraltro, alla luce di tali fatti ed in considerazione degli scarsi elementi tecnici indicati nella interrogazione in og-

getto, la predetta agenzia non è in condizioni di individuare, tra quelli valutati, l'impianto oggetto di interesse da parte dell'onorevole interrogante.

Si ricorda che l'installazione di impianti radio emittenti è comunque assoggettata a istruttoria tecnica da parte dell'ARPA (decreto ministeriale n. 198/02, art. 4, comma 1) e che, in Lombardia, l'attività istruttoria viene svolta secondo indicazioni ancora più stringenti rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale in riferimento ai contenuti della legge regionale n. 11/01.

Si rappresenta che il decreto legislativo n. 198/02 fissa le procedure per realizzare le infrastrutture strategiche di telecomunicazioni.

In particolare l'art. 3, comma 1, prevede che le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni considerate strategiche ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal decreto stesso, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), della legge 2 febbraio 2001, n. 36.

Tuttavia si ritiene opportuno sottolineare che il decreto in questione non sottrae alcuna competenza alle Regioni, alle quali si dirige come normativa di principio, né alcuna prerogativa ai Comuni in materia di pianificazione del territorio o di ordinamento degli enti locali, in quanto interviene sulle fasi procedurali relative al rilascio delle autorizzazioni con l'obiettivo dichiarato, comune ad altri settori dell'ordinamento, di semplificazione e snellimento amministrativo.

In conseguenza di detta semplificazione dell'azione amministrativa, permangono i poteri-doveri dei Comuni in ordine all'accertamento delle emissioni elettromagnetiche prodotte dalle infrastrutture da realizzare ed, in generale, non è venuto meno il potere-dovere degli enti locali di accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge prescritti per l'installazione.

Il decreto non comporta quindi alcuna negazione della possibilità per il Comune di esercitare la funzione di pianificazione del proprio territorio. Al contrario, sono proprio i Comuni ad essere i titolari di ogni potere decisivo in ordine al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, all'installazione delle infrastrutture di telecomunicazione, nel rispetto del regime dei controlli, preventivi e successivi, in materia di inquinamento elettromagnetico.

L'intera procedura autorizzatoria è preordinata al rigoroso rispetto dei limiti attualmente fissati dal decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381, ed in via di definizione ad opera degli emanandi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'art. 4 della legge n. 36/01.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(11 settembre 2002)

BALBONI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in data 4/12/2001 veniva sottoscritto un verbale di accordo dall'UGL, dall'Unione Industriali di Roma e di Telecom Italia S.p.a., per la costituzione in seno a quest'ultima azienda delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) così come previsto dall'accordo interconfederale del 20/12/1993;

che, precedentemente, in data 9/10/2001, era stato sottoscritto un verbale di accordo, di analogo contenuto, anche dalle organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FIST-CISL e UILTE-UIL, per le medesime finalità;

che al punto 1) dei suddetti verbali di accordo si legge testualmente: «Le unità produttive sono concordemente definite ed individuate negli ambiti territoriali descritti ed elencati nelle tabelle allegate», inoltre che «per ciascuna unità produttiva sarà costituita una sola RSU»;

che la Commissione elettorale, all'uopo istituita, con nota del 20/02/2002, dava inizio alle procedure per l'elezione delle predette RSU, disponendo la suddivisione in 3 collegi elettorali del territorio corrispondente alle Unità produttive Rete e Retail per l'Emilia Romagna, nonché in 2 collegi elettorali per l'Unità produttiva DATACOM;

che tale suddivisione, è stata adottata in totale spregio al suddetto accordo interconfederale 20/12/1993, nonché ai sopra richiamati accordi, sulla base di quest'ultimo stipulato;

che, prontamente, la UGL, con lettera 26/02/2002 a firma del segretario regionale, signor Paolo Palmieri, denunciava l'arbitraria suddivisione dell'Unità produttiva Rete Emilia Romagna in n. 3 collegi elettorali, con l'attribuzione a ciascuno di essi di un numero prestabilito di RSU da eleggere, nonché l'assenza del proprio rappresentante, sig. Iarrera Saya Alessandro, alla riunione oggetto di contestazione;

che, pertanto, l'UGL, conformemente all'accordo confederale e ai verbali di accordo sopra richiamati, in data 7/03/2002 presentava le proprie liste dei candidati, rispettivamente per le Unità produttive denominate RETE, RETAIL, DATACOM come da relative ricevute rilasciate dal rappresentante della Commissione elettorale;

che con la lettera 8/03/2002 l'UGL, precedentemente invitata al ritiro della propria lista elettorale, dichiarava formalmente di non provvedere in tal senso, con riserva di adire le vie legali e di presentare ricorso al Comitato dei garanti;

che nella riunione della Commissione elettorale dell'11/03/2002, quest'ultima deliberava la definitiva esclusione delle liste presentate dall'UGL, in quanto «non conforme relativamente alle suddivisioni delle candidature nei collegi, a quanto previsto dal comunicato di indizione delle elezioni»;

che in data 12/03/2002, l'UGL, in persona del suo segretario regionale, presentava ricorso innanzi al Comitato dei Garanti, avverso la suddetta decisione;

che, con provvedimento reso in data 11/04/2002, il suddetto Comitato dei Garanti dichiarava i predetti ricorsi accolti a maggioranza;

che, tuttavia, le operazioni elettorali venivano portate a compimento, sulla base dell'illegittima ripartizione in più collegi elettorali delle citate Unità produttive, e nonostante la palese ed arbitraria esclusione dalla lista dei candidati presentati dall'UGL,

che la Telecom Italia S.p.A., con comunicazione del 20/05/2002 inviata alle varie Organizzazioni sindacali, rendeva noto che a seguito dell'accoglimento dei suddetti ricorsi da parte del Comitato dei garanti non poteva riconoscere le nomine dell'RSU;

che, successivamente, seguivano numerosi contatti e incontri tra i vari rappresentanti delle diverse organizzazioni sindacali, sollecitati dalla stessa UGL al fine di trovare una eventuale soluzione comune ed unitaria al problema insorto;

che, nel frattempo, la Telecom Italia S.p.A., contrariamente alla precedente decisione assunta e senza riferire alcunché all'UGL, convocava le RSU elette;

che, pertanto, la UGL inviava una richiesta urgente d'incontro alla Telecom Italia S.p.A., ciò anche in considerazione del fatto che il sindacato autonomo SNATER aveva fatto circolare in azienda dei volantini, nei quali veniva sottolineato che «finalmente» la stessa Telecom aveva convocato le RSU;

che, stante la situazione di obiettiva illegittimità venutasi a creare, il segretario nazionale dell'UGL, con lettera spedita il 24/09/2002, si rivolgeva alle organizzazioni sindacali, SLC-CGIL, FISTER-CISL e UIL-COM-UIL in persona dei rispettivi segretari nazionali, sollecitando un ulteriore incontro tendente a risolvere, anche politicamente la vicenda;

che anche detto tentativo non sortiva alcun effetto favorevole per la UGL, la quale, essendo stata esclusa dalle elezioni della RSU, nonostante l'illegittimità di queste ultime, poiché svoltesi in palese contrasto al citato accordo interconfederale del 20/10/1993, così come ai predetti accordi del 4/12/2001 e 9/10/2001, di fatto non può esercitare liberamente e pienamente la propria attività sindacale ed è privata dell'irrinunciabile diritto di rappresentanza dei propri iscritti nei confronti dell'azienda;

che, infine l'UGL, con lettera del 7/10/2002 inviava le diverse organizzazioni sindacali a una ulteriore riunione, anche al fine di discutere l'eventuale indizione di nuove elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie in seno a Telecom Italia S.p.A., per le Unità Produttive Emilia Romagna;

che, tuttavia, anche in questa occasione la ricorrente doveva registrare l'assoluta mancanza di volontà delle altre organizzazioni sindacali, le quali, unitariamente, con lettera del 9/10/2002, comunicavano la loro «impossibilità ad essere presenti», ribadendo la piena legittimità delle elezioni già svoltesi,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover evidenziare alla dirigenza di Telecom Italia S.p.A., pur nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale della suddetta azienda, l'inopportunità di non convocare ulteriormente le RSU, al fine di tutelare i diritti violati dell'UGL- Telecomunica-

zioni e, in sostanza, al fine di garantire il rispetto dei principi di democrazia e rappresentanza sindacali all'interno della loro azienda.

(4-03509)

(5 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno premettere che i problemi relativi all'organizzazione delle proprie strutture ed alle attività aziendali rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della società Telecom, nei confronti dei quali il Governo non ha alcuna possibilità di intervenire.

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la predetta società Telecom, la quale ha significato di aver ritenuto di non avere titolo ad intervenire in merito ai contrasti verificatisi nella regione Emilia Romagna tra le organizzazioni sindacali UGL da un lato, e FIST e UILCom dall'altro – insorti in occasione delle elezioni delle RSU del 2002 – trattandosi di questioni inerenti i rapporti interni alle organizzazioni sindacali medesime«.

L'azienda ha precisato, infatti, di aver ritenuto opportuno mantenere tale atteggiamento di neutralità dandone comunicazione alle parti interessate con lettera del 20 maggio 2002 nella quale auspicava che la controversia, culminata nel frattempo con un ricorso da parte dell'UGL avverso le commissioni elettorali RSU Retail – Rete – Datacom Emilia Romagna, potesse avere una rapida e positiva soluzione.

Trascorsi tre mesi dalle elezioni, a seguito delle quali si era proceduto alla formale comunicazione dei nominativi degli eletti, la situazione non aveva, invece, avuto sviluppi positivi, per cui, considerato che la pronuncia del Comitato dei garanti – che pure aveva accolto il ricorso presentato dall'UGL – non aveva l'efficacia di annullare le avvenute elezioni, l'azienda si è dovuta far carico degli obblighi previsti dalla normativa in tema di relazioni con le rappresentanze dei lavoratori ed ha proceduto alla convocazione delle RSU delle unità produttive emiliane, dando avvio alla procedura di mobilità *ex lege* n. 223/1991, e successive integrazioni e modificazioni, definita a livello nazionale anche con la UGL comunicazione in occasione degli accordi del 27 e 28 maggio 2002.

In merito alla vicenda in parola la società Telecom, nell'auspicare una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte, ha, tuttavia, sottolineato di non poter accettare il blocco delle proprie dinamiche organizzative e delle connesse relazioni industriali a livello nazionale e locale; al fine, pertanto, di favorire una stabile definizione dei rispettivi interessi, l'azienda si è dichiarata disposta anche a permettere la ripetizione delle

elezioni nonostante la circostanza possa comportare una perdita di efficienza produttiva.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(16 settembre 2003)

BATTAFFARANO – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel campo di prima accoglienza di Borgo Mezzanone (Foggia) cento immigrati sono stipati in due enormi camerate, dove trascorrono l'intera giornata, dalla consumazione dei pasti, alla conta ogni sei ore, da parte delle forze dell'ordine;

a loro disposizione ci sono tre water e una doccia e, per qualsiasi esigenza fisiologica o medica, devono essere accompagnati uno per volta dai poliziotti; ciò significa che il centesimo immigrato potrebbe aspettare giorni;

l'odore nauseabondo del cibo pervade la camerata, mischiandosi al lezzo che questa forzata promiscuità contribuisce a creare, tanto che, durante la conta, gli immigrati si rannicchiano vicino ai letti abbracciandosi le gambe, segno evidente del grave disagio che c'è all'interno delle camerate;

negli occhi di questi immigrati, che spesso non parlano una sola parola di italiano, si legge la disperazione dell'attesa, il terrore del rimpatrio, la paura davanti ai poliziotti, a loro volta obbligati a obbedire agli ordini e impossibilitati a fare di più,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire affinché il campo di Borgo Mezzanone venga chiuso al più presto, fino a quando non saranno realizzate quelle infrastrutture necessarie a garantire i diritti degli immigrati e quelle condizioni di sicurezza passive occorrenti ad evitare le continue fughe;

se non si ritenga opportuno che siano previste le figure professionali degli assistenti sociali internazionali a garanzia del rispetto dei diritti umani e un *pool* di avvocati d'ufficio, che possa curare le richieste di asilo politico.

(4-04172)

(20 marzo 2003)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in un documento prodotto dal SILP CGIL provinciale di Foggia vengono denunciate le disumane condizioni degli «ospiti» del campo di prima accoglienza per immigrati di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia;

gli «ospiti», oltre cento, vengono stipati in due enormi camerate, dove devono trascorrere l'intera giornata, compresa la consumazione dei

pasti. A loro disposizione ci sono tre water e una doccia e ogni loro esigenza deve essere espletata, uno per volta, con la presenza di un poliziotto; gli ambienti sono pervasi dall'odore insopportabile del cibo e della scarsa pulizia personale delle persone che vi vivono, dovuta alla mancanza di servizi;

le condizioni di vita degli immigrati e le condizioni di lavoro dei poliziotti, addetti alla vigilanza, sono assolutamente proibitive e lesive dei più elementari diritti civili;

i poliziotti sono costretti a rispettare le disposizioni del Questore di Foggia: conta ogni sei ore, controllare che gli immigrati non fuggano dal campo e comportarsi così da secondini nei confronti di persone che, pur non essendo né detenuti né prigionieri di guerra, sono trattate come tali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di procedere alla chiusura del campo di Borgo Mezzanone almeno fino a quando non saranno realizzate quelle infrastrutture necessarie a garantire i diritti degli immigrati;

se non ritenga che all'interno del Centro debbano essere previste figure professionali quali assistenti sociali, traduttori e legali per le richieste di asilo politico;

quali iniziative il Governo ritenga opportuno adottare al fine di garantire agli extracomunitari ospiti del Centro condizioni di soggiorno rispettose dei principi della civile ospitalità e dei più elementari diritti umani e civili e di garantire altresì ai poliziotti addetti alla vigilanza condizioni di lavoro consone alle più elementari norme di sicurezza.

(4-04106)

(13 marzo 2003)

RISPOSTA. (*) – Il Centro per immigrati stranieri di Borgo Mezzanone, sito più precisamente in località Borgo Tressanti del Comune di Orta Nova in Provincia di Foggia, era stato originariamente istituito quale Centro di prima accoglienza per assicurare ospitalità a cittadini extracomunitari profughi o richiedenti asilo, ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 (cosiddetta «legge Puglia»), e del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto ministeriale 2 gennaio 1996, n. 233.

Nell'ambito dello stesso complesso, già adibito ad aeroporto, è stata successivamente individuata, accanto al preesistente Centro di prima accoglienza (attualmente ricettivo per 100 posti), una diversa area edificata da adibire a Centro di permanenza temporanea e assistenza, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998, con decreto 13 febbraio 2002 del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, a fronte di specifiche esigenze di trattenimento di cittadini extracomunitari nel frattempo venutesi a determinare.

Il Centro in questione mantiene tuttora tale destinazione, per una capacità complessiva di 350 posti, e, dopo lavori di ristrutturazione e, in particolare, di recinzione, effettuati nel corso del 2002, è da ritenersi del tutto idoneo al riguardo, purché – beninteso – debitamente sorvegliato dalle Forze di Polizia, anche in relazione alla notevole ampiezza dell'area interessata.

Da questo punto di vista è stata attivata una vigilanza sempre più attenta e capillare da parte degli operatori di Polizia anche a seguito dei citati interventi di ristrutturazione, finalizzati, in primo luogo, a separare le aree del complesso destinate alle due diverse funzioni che richiedono caratteristiche logistiche particolari.

Le disposizioni del Questore di Foggia, cui si fa riferimento nell'interrogazione in oggetto, hanno previsto il controllo numerico degli immigrati ad ogni cambio di turno, da attuarsi «esclusivamente in occasione della presenza *in loco* di cittadini stranieri trattenuti da espellere» e non già nei confronti di richiedenti asilo, in presenza dei quali le consegne al personale in servizio hanno riguardato ordinari servizi volti ad assicurare il regolare funzionamento del centro di accoglienza.

Quanto alle condizioni di vita presenti all'interno del centro, si premette che in data 8 gennaio 2003 il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ha emanato una circolare avente per oggetto «Convenzioni tipo e linee guida» per la gestione dei Centri di Permanenza Temporanea ed Assistenza e per i Centri di Identificazione.

In essa si riafferma, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 286/1998 e dagli artt. 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che la gestione e l'organizzazione di dette strutture devono assicurare, oltre che il rispetto per i diritti fondamentali ed inalienabili delle persone, con particolare riferimento alla loro appartenenza culturale, etnica e religiosa, anche il rispetto degli *standards* qualitativi e quantitativi prefissati per i servizi di prima assistenza resi alla persona (vitto, lavanderia, pulizia degli ambienti, etc.) e, altresì, adeguata assistenza legale, di interpretariato e mediazione culturale.

Nel caso specifico del CPTA di Borgo Mezzanone la gestione della struttura è, da anni, affidata alla Croce Rossa Italiana con il coinvolgimento di associazioni di volontariato di provata affidabilità e di un congruo numero di interpreti, in modo da assicurare – secondo quanto riferito dal Prefetto di Foggia – adeguate condizioni di accoglienza.

Dai controlli sanitari effettuati dall'Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato sulla struttura, la situazione igienico-sanitaria del centro è risultata regolare.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(16 settembre 2003)

BATTAGLIA Giovanni. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che il Ministero dell'istruzione ha reso noto l'elenco delle istituzioni scolastiche con un rapporto alunni inferiore a 9,5 e quindi a rischio di chiusura a decorrere dal 01/09/03;

che tra queste vi sono il Liceo Classico «Tommaso Campailla» di Modica, l'Istituto Commerciale «Vincenzo Bellini» di Monterosso Almo, l'IPSIA di Ragusa, l'Istituto Tecnico Industriale «Ettore Maiorana» di Ragusa, l'IPSIA «Marconi» di Vittoria, l'Istituto Tecnico Agrario di Scicli, la scuola media «Micciché Lapparini» di Scicli, tutte in provincia di Ragusa;

che tale elenco almeno per quanto attiene la provincia di Ragusa non tiene conto della circostanza che in taluni casi si tratta di istituti unici in tutto il territorio provinciale ed in altri casi di istituzioni scolastiche come il Liceo Classico di Modica che hanno oltre trecento anni di storia;

che alcune organizzazioni sindacali del mondo della scuola sostengono tra l'altro che il provvedimento ministeriale sarebbe fondato su calcoli errati che non terrebbero conto del fatto che negli Istituti tecnici si registra la contestuale presenza di un numero di insegnanti tecnici che computati nel calcolo ne altererebbero il risultato finale,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che l'elenco delle istituzioni scolastiche interessate al provvedimento sarebbe stato compilato senza la preventiva consultazione delle Direzioni Regionali;

se non si ritenga di revocare, sospendere o modificare l'elenco delle istituzioni scolastiche a rischio di chiusura.

(4-03014)

(26 settembre 2002)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa al dimensionamento delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia ed in particolare Liceo classico di Modica.

A tale proposito, in via preliminare, si fa presente che la disciplina relativa al dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Sicilia è contenuta nella legge regionale n.6 del 2000, che demanda ogni competenza al riguardo all'Assessorato della Regione Sicilia e alle province regionali.

Ciò posto, secondo quanto comunicato dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, nella stessa regione, nell'anno scolastico 2003/2004, non verrà effettuata nessuna operazione di ridimensionamento o di razionalizzazione di istituti scolastici.

Quanto all'elenco delle istituzioni scolastiche con un rapporto alunni-docente inferiore a 9,5 pubblicato su alcuni quotidiani ed in relazione al quale sono stati ipotizzati interventi di dimensionamento, si fa presente che l'elenco di cui trattasi ha in realtà finalità esclusivamente statistiche; gli istituti elencati sono quelli in cui il rapporto alunni-docente è di molto inferiore alla media italiana che a sua volta, come è noto, è di molto inferiore alla media europea.

Alla luce di quanto sopra esposto le preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante non hanno ragione di essere.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(11 settembre 2003)

BEVILACQUA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in data 20 dicembre 2002 l'Ufficio postale di Caroniti, frazione del Comune di Ioppolo, a causa di evento criminoso perpetrato nella notte fra il 19/12/2002 ed il 20/12/2002, veniva chiuso «il tempo strettamente necessario» per il ripristino della funzionalità, come da comunicazione e da incontri telefonici fra amministratori del Comune di Ioppolo e i responsabili di Poste Italiane della filiale di Vibo Valentia;

che, per favorire in tempi brevi la riattivazione del servizio, l'Amministrazione comunale metteva a disposizione di Poste Italiane alcuni locali di proprietà dell'Ente situati nella frazione di Caroniti;

che, nonostante l'offerta dell'amministrazione comunale, il problema a tutt'oggi non è stato risolto e la conseguenza che ne deriva è una situazione di disagio per la popolazione di Caroniti, soprattutto per i pensionati costretti ad accedere all'Ufficio postale di Ioppolo, distante qualche chilometro,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione di notevole ritardo che l'Ente Poste ha, fino ad oggi, accumulato nell'affrontare un problema di tale importanza e urgenza che, tra l'altro, crea inevitabili disagi a tutta la cittadinanza;

se non intenda avviare in tempi brevi un'approfondita indagine per accertare di chi siano le responsabilità del ritardo nella riattivazione dell'Ufficio postale di Caroniti.

(4-04863)

(2 luglio 2003)

IOVENE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che, secondo quanto denunciato da alcuni cittadini della frazione di Caroniti (Comune di Joppolo, provincia di Vibo Valentia) in una lettera inviata al Prefetto di Vibo Valentia, al Sindaco di Joppolo ed ai rappresentanti istituzionali regionali e nazionali, il 14 marzo scorso, a seguito di un tentativo di furto nel locale ufficio postale che ha causato anche l'incendio dei locali, è stato interrotto il servizio postale, operante da diverso tempo già a giorni alterni;

che, nonostante siano trascorsi due mesi dall'accaduto, il servizio postale non è stato ripristinato;

che il mancato ripristino ha causato gravi disagi per gli abitanti e soprattutto per la popolazione più anziana, che è costretta a recarsi presso gli uffici postali di Joppolo centro, in assenza di servizi di collegamento pubblico tra le frazioni ed il Comune, per riscuotere le pensioni e per accedere al servizio postale in genere;

che a quanto esposto in precedenza si deve aggiungere che il mancato funzionamento dell'ufficio postale della frazione di Caroniti ha avuto ripercussioni sui servizi offerti dall'ufficio postale di Joppolo centro, che deve sopperire alla chiusura dell'ufficio postale periferico,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire presso Poste Italiane S.p.A. allo scopo di ripristinare nel minor tempo possibile l'ufficio postale della frazione di Joppolo al fine di corrispondere alle legittime aspettative della cittadinanza della frazione di Caroniti.

(4-04569)

(19 maggio 2003)

RISPOSTA. (*) – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in relazione all'ufficio postale di Caroniti, frazione del comune di Joppolo (Vibo Valentia) – chiuso a seguito di un tentativo

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

di furto che ha provocato l'incendio dei locali – ha comunicato quanto segue.

Nel periodo immediatamente successivo alla chiusura dell'ufficio postale in questione, l'azienda Poste aveva chiesto alle autorità comunali e di polizia di voler assicurare nei primi giorni di ogni mese un servizio di sorveglianza armata per poter effettuare almeno il pagamento delle pensioni. Tale richiesta non è stata accolta, per cui la medesima azienda ha dovuto optare per la soluzione transitoria consistente nell'attivazione di uno sportello avanzato presso l'ufficio postale di Joppolo.

La società Poste Italiane ha segnalato, inoltre, che per riattivare l'ufficio postale di Caroniti si sta valutando l'opportunità di ripristinare i locali incendiati in quanto quelli messi a disposizione dal comune non sono risultati idonei tecnicamente.

In particolare, in merito all'avvio dei lavori di ristrutturazione, la società Poste Italiane ha precisato che l'inizio di tali lavori è subordinato ai risultati degli accertamenti tecnici in corso, tesi a verificare sia la stabilità e la sicurezza delle strutture sia i costi del recupero.

In conclusione la società Poste Italiane, in relazione ai disagi lamentati nell'atto di sindacato ispettivo in esame, ha assicurato di aver previsto, nei giorni in cui l'ufficio postale di Joppolo opera in sostituzione di quello di Caroniti, l'applicazione di un'unità di supporto qualora si dovesse registrare anche un minimo incremento dei flussi di traffico.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(5 settembre 2003)

BOBBIO Luigi. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che l'Amministrazione Comunale di Crispano (Napoli), in seguito ad una legittima denuncia politica sostenuta da alcuni Consiglieri comunali di minoranza riguardanti presunti abusi edilizi operati dal vice-sindaco in carica, come ha riferito il quotidiano «Il Mattino» del 17 settembre 2002, ha inteso mettere in campo un'azione di contrasto alle accuse mosse dall'opposizione non entrando nel merito delle stesse ma, diversamente, attivando le strutture comunali alla ricerca di presunte illegittimità ascrivibili ai consiglieri dell'opposizione;

che, nei giorni successivi alla pubblica denuncia politica, personale dell'ufficio tecnico comunale e del comando dei vigili urbani eseguiva controlli nel parco condominiale dove abita il signor Pasquale D'Errico, già Sindaco della cittadina ed attualmente Consigliere comunale di A.N., e nelle abitazioni del consigliere Pasqualino Capasso, di un fratello del consigliere Di Micco e del signor Luigi Cosentino, noto attivista di A.N.;

che, nel caso dei controlli effettuati nel parco condominiale dove abita il consigliere Pasquale D'Errico, questi sono stati effettuati dopo

10 anni dalla realizzazione dei manufatti edilizi e dopo che l'ufficio tecnico ha rilasciato due concessioni edilizie in sanatoria nel 1997 e nel 1999;

che dopo questi controlli l'ufficio tecnico comunale ha emesso, in modo del tutto pretestuoso, le ordinanze di abbattimento nn. 97 e 99 del 14 ottobre 2002 nei confronti di immobili del consigliere D'Errico;

che i presunti abusi, se ci sono, sono stati commessi dal costruttore che ha realizzato l'immobile e devono essere eventualmente ascritti all'intero condominio e non solo ad un singolo condomino;

che in seguito alle succitate ordinanze il consigliere D'Errico è stato costretto, per evidenziare la pretestuosità degli atti amministrativi e la nullità degli stessi, a rivolgersi al TAR della Campania;

che da parte dell'Amministrazione comunale, in applicazione dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è stato avviato un procedimento per la contestazione dell'incompatibilità per sopravvenuta lite pendente con l'Ente locale nei confronti del suddetto consigliere D'Errico;

che è prassi consolidata, così come sostenuto dal Presidente del Consiglio comunale di Crispano, il consigliere Gregorio Imitazione, che nel corso di «lite artificiosa» ci si astenga dalla contestazione dell'incompatibilità;

che la Cassazione, con la sentenza n. 4724/92, ha affermato: «Per lite artificiosa si intende quella fatta sorgere mediante la trasformazione del vero e con la creazione di una situazione particolarmente vessatoria per l'eletto, in modo da costringerlo a proporre giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria od innanzi ad un Giudice amministrativo o con l'addebitare all'eletto un comportamento inesistente. Lite artificiosa è quella in cui si faccia valere una pretesa che, anche ad esame superficiale, appaia priva del benché minimo fondamento o per la inesistenza o impossibilità del *petitum* o per la mancanza della *causa petendi*...»;

che, nella fattispecie in esame, ci troviamo di fronte ad un atto manifestamente errato. Al consigliere D'Errico si contestano fatti da lui non commessi ed a lui non imputabili e si chiedono interventi (demolizione) che egli non può autonomamente fare;

che il signor D'Errico è proprietario dell'unità abitativa di cui alle richiamate ordinanze per atto pubblico del 15 aprile 1993;

che la edificazione dell'immobile in oggetto era stata eseguita in virtù della concessione edilizia n. 49 rilasciata dal Sindaco del Comune di Crispano. Tra le parti comuni di un edificio si annoverano i muri maestri, tra l'altro oggetto del presunto abuso. Non può quindi il signor D'Errico abbattere una parte comune senza il consenso del condominio, che però non è oggetto dell'ordinanza;

che al signor D'Errico non è stata inviata alcuna comunicazione di avvio del procedimento amministrativo conclusosi con l'enunciazione delle suddette ordinanze, così come prevede l'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, e quindi egli non ha potuto esercitare il doveroso intervento di costituzione nel procedimento;

che risulta evidente che le richiamate ordinanze, errate, pretestuose e superficiali, siano state imposte da alcuni amministratori dell'ufficio tecnico per punire il consigliere D'Errico per l'attività di denuncia politica messa in atto in questi anni;

che quanto messo in atto su questa vicenda nel Comune di Crispano è indice di una scellerata volontà politica che minaccia i più elementari diritti democratici, contestando la libertà di opinione, la trasparenza degli atti amministrativi, il diritto-dovere di ogni Consigliere comunale di denunciare gli abusi ed i soprusi,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno intendano adottare in ordine alla gravissima situazione evidenziata e se non si ritenga opportuno attivare la procedura di poteri sostitutivi prevista dal decreto legislativo n. 267 del 2000.

(4-04500)

(8 maggio 2003)

RISPOSTA. – In merito alla situazione rappresentata risulta – da notizie acquisite tramite il competente UTG – che in data 31 marzo 2003 il Consiglio Comunale di Crispano ha attivato la procedura di incompatibilità alla carica di consigliere comunale nei confronti del Sig. Pasquale d'Errico, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 267/2000, conclusasi con la declaratoria di incompatibilità alla carica elettiva ricoperta dal summenzionato consigliere.

Nella circostanza, è stata contestata al Sig. Pasquale D'Errico la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall'articolo 63, comma 1, n. 4, del decreto legislativo n. 267/00, per effetto di un procedimento giudiziario amministrativo pendente dinanzi al TAR della Campania e che vede quale parte processuale proprio il citato consigliere, destinatario, in precedenza, di un provvedimento comunale avente ad oggetto la demolizione di immobili, ritenuti dall'Ente abusivi e riconducibili nella disponibilità dell'interessato.

Pertanto con la deliberazione n. 12 del 31/3/03 il Consiglio Comunale ha disposto la decadenza dalla carica del Sig. D'Errico, provvedendo, con separato contestuale atto deliberativo, alla surrogazione del medesimo con il sig. Vincenzo Trasparente.

Al riguardo, sulla base dei fatti esposti – implicanti l'applicazione della ricordata, vigente normativa – non sembra possibile, in ossequio ai principi derivanti dall'attuale ordinamento costituzionale, sindacare l'esercizio di poteri rientranti nella disponibilità dell'organo assembleare quale espressione dell'autonomia riconosciuta all'ente locale né, peraltro, risulta, allo stato che il citato amministratore abbia impugnato gli atti consiliari di

cui sopra dinanzi al competente Tribunale Civile, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(17 settembre 2003)

BOLDI, AGONI, CHINCARINI, CORRADO, FRANCO Paolo, MONTI, MORO, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PIROVANO, PROVERA, STIFFONI, TIRELLI, VANZO. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità.* – Premesso che:

la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un'insegnante di religione di Firenze alla quale era stato revocato l'incarico dall'autorità diocesana cittadina, per il fatto di essere in stato di gravidanza senza aver contratto matrimonio;

l'insegnante si è opposta in Cassazione chiedendo al Ministro della pubblica istruzione di essere reintegrata nel suo incarico, già negato sia dal Pretore (sentenza n. 2803) che dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 29 novembre 2000;

la Cassazione ha addotto come motivazione alla sua decisione il fatto che, per effetto del regime pattizio, che regola i rapporti tra Stato e Chiesa, l'ordinario diocesano è l'unica autorità legittimata ad attestare l'idoneità del docente all'insegnamento della religione cattolica; di conseguenza la revoca del «nulla osta» comporta l'automatica revoca dell'incarico di insegnamento da parte dell'autorità scolastica, senza che siano necessarie motivazioni aggiuntive, in quanto la perdita dell'idoneità per revoca del nulla osta comporta l'impossibilità giuridica della prestazione assoluta e definitiva determinando, *ipso facto*, la risoluzione del rapporto di lavoro;

considerato che da un lato l'attuale ordinamento scolastico ricomprende nei ruoli dei docenti anche gli insegnanti di religione, mentre dall'altro li lascia sottoposti all'autorità ecclesiastica,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano assumere opportune iniziative al fine di promuovere una revisione degli accordi con il Vaticano, per quanto attiene a questi aspetti;

quali correttivi si intenda apportare alla normativa che regola l'attività degli insegnanti di religione, affinché gli stessi possano godere delle medesime garanzie costituzionali e giuridiche, come ad esempio la tutela della maternità, assicurate a tutti i lavoratori.

(4-03996)

(27 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale gli onorevoli interroganti hanno prospettato il caso

di una docente di religione che, a seguito della revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano, ha subito la risoluzione del rapporto di lavoro.

Va premesso che, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, così come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202 (punto 2.6-bis), recante esecuzione dell'intesa tra l'Autorità scolastica italiana e la C.E.I., il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nonché la sua eventuale revoca rientrano nella esclusiva competenza dell'ordinario diocesano, senza alcuna possibilità di intervento da parte dell'istituzione scolastica.

Come è noto, l'interessata ha a suo tempo presentato ricorso avverso il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro assunto in conseguenza della revoca dell'idoneità.

Le impugnazioni presentate dall'insegnante di cui trattasi sono state rigettate prima dal Pretore di Firenze, poi dalla Corte di Appello di Firenze; da ultimo la controversia è stata definita con sentenza n. 2803 del 24 febbraio 2003 della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - che, confermando le sentenze dei giudici di merito, ha rigettato il ricorso per le motivazioni sinteticamente indicate nell'interrogazione.

Preme evidenziare che, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella suddetta sentenza, «si deve qualificare come totale e assoluta l'impossibilità della prestazione lavorativa dell'insegnante di religione cui sia stata revocata l'idoneità».

La Corte medesima ha quindi affermato che «la risoluzione del rapporto di lavoro si collega, pertanto, al venir meno della causa e non ad un licenziamento; ne consegue che non è applicabile la norma di tutela delle lavoratrici madri dettata dall'articolo 2 della legge 1204/71, proprio perché l'ambito di applicazione della norma predetta è esclusivamente il licenziamento...».

Va evidenziato, inoltre, che la Cassazione ha anche ravvisato la manifesta infondatezza dei sospetti di illegittimità costituzionale del quadro normativo di riferimento.

Quanto alla richiesta di correttivi alla normativa, si segnala che la legge n. 186 del 18 luglio 2003, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ha introdotto, tra l'altro, all'articolo 4, una disposizione in base alla quale l'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di

diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(11 settembre 2003)

CARELLA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il grave incidente avvenuto sulla linea ferroviaria Adriatica, poco prima del suo arrivo nella stazione di S. Vito Chietino in Abruzzo, che ha coinvolto l'Intercity 776 Lecce –Trieste, è costato la vita del giovane macchinista Francesco Palladino di anni 43 anni e padre di quattro figli, mentre il secondo macchinista, Michele Biancofiore di 42 anni, versa in gravissime condizioni con prognosi riservata (entrambi sono del paese di San Giovanni Rotondo), oltre al ferimento di quattro passeggeri;

l'incidente drammatico denuncia la pericolosità dei trasporti eccezionali lungo le strade e autostrade italiane e la frequenza di casi mortali con cifre relative alla perdita di vite umane e a costi sociali da capogiro;

la causa mortale è stata determinata da un macigno di grosse proporzioni rotolato giù da un TIR mentre stava transitando sulla statale n. 16 Adriatica che in quel punto corre sopra la ferrovia;

il macigno ha investito la motrice in pieno e per puro miracolo il resto degli 11 vagoni non è deragliato finendo la sua corsa dopo 800 metri dentro un tunnel, consentendo alle 550 persone a bordo di mettersi in salvo;

a prescindere dall'eccezionale causalità il TIR era in sovrappeso rispetto alla sua portata massima;

il TIR con il suo carico mortale era diretto dalle cave di Apricena al porto di Fano dove quei massi dovevano servire a ricostruire la barriera frangiflutto;

i macigni provenienti dalle cave di Apricena vengono utilizzati in più punti a protezione del litorale adriatico; il loro trasporto avviene, ironia della sorte, solo ed esclusivamente su gomma, lungo una strada, la statale n. 16 Adriatica, denominata strada della morte, che sempre più è mortificata dal traffico pesante, soprattutto di TIR provenienti dall'Est Europa e dal Medio Oriente, oltre che dalle regioni meridionali e dalla Sicilia;

il litorale adriatico ha, contrariamente alle condizioni di viabilità, una enorme potenzialità di trasporto intermodale via mare, con una serie di porti commerciali attrezzati al carico e scarico di carichi pesanti;

nel caso di specie Manfredonia o Termoli potrebbero essere i porti di carico fino ai tanti porti di destinazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda pronunciarsi sulle politiche di trasporto verso le quali il Governo si orienta, se ritenga che l'incidente occorso all'Intercity 776 significhi definitivamente che ogni altra scelta di mobilità di merci e di passeggeri, su rotaia o via

mare, debba soccombere al trasporto su gomma e quali provvedimenti urgenti intenda adottare per la sicurezza dei trasporti sulle nostre strade e autostrade.

(4-03208)

(23 ottobre 2002)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, preme sottolineare che la sicurezza del trasporto stradale rientra tra le scelte strategiche della politica dei trasporti attuata da questo Governo.

In tale ottica si pone la legge n. 265 del 21 novembre 2002, di conversione del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, che consente finanziamenti per circa 300 milioni di euro, nell'arco di 15 anni, destinati all'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, allo sviluppo delle catene logistiche ed al potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle autostrade del mare ed all'incremento del cabotaggio marittimo.

Relativamente a tali fondi, è in corso di avanzata predisposizione con il supporto dei competenti Uffici, in particolare della Direzione generale dell'autotrasporto di persone e cose, lo schema di regolamento che, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, disciplinerà le modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi medesimi.

L'elaborazione di tale schema è scaturita da un tavolo tecnico, attivato presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, in collaborazione con il Dipartimento per la navigazione marittima ed il trasporto marittimo ed aereo e con le Associazioni di categoria degli autotrasportatori.

Sullo stesso schema occorrerà, comunque, acquisire l'assenso sia del Ministero dell'economia e delle finanze sia della Commissione europea in ordine alla sua compatibilità con le norme del Trattato sugli aiuti di Stato.

La stessa legge n. 265 del 2002 ha, altresì, disposto l'autorizzazione di spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002 per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità. Sono allo studio le modalità di assegnazione del contributo citato, atteso che la legge prescrive che i fondi summenzionati vanno utilizzati per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale superiore al 70 per cento alla data di entrata in vigore della legge in parola.

Tali misure costituiscono una chiara scelta di orientamento a favore di un sistema di trasporto su strada più efficiente e tecnologicamente avanzato, nonché di tipologie di trasporto, alternative a quello su strada, che si pongono fra gli obiettivi prioritari il conseguimento di maggiori livelli di sicurezza.

Inoltre, è ormai operativa una campagna di controlli sul territorio in collaborazione tra le Forze dell'ordine e le competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In attuazione del disposto della direttiva n. 200/30/CE, recepita con decreto ministeriale 19 marzo 2001, tale

campagna riguarda sia gli ordinari controlli di polizia sia i controlli tecnici estesi anche al rispetto dei limiti di carico dei mezzi pesanti sia le verifiche sul corretto utilizzo della documentazione autorizzativa per lo svolgimento dell'attività di autotrasporto, con specifica attenzione ai flussi di traffico provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Peraltro, l'articolo 164 del codice della strada stabilisce che la sistemazione del carico sui veicoli è di esclusiva responsabilità del vettore, mentre l'articolo 167 fa esplicito divieto di circolazione per i veicoli con massa a pieno carico eccedente quella consentita: le inadempienze sono adeguatamente sanzionate.

Sempre al fine di incrementare la sicurezza del trasporto su strada, il Governo, d'intesa con le Associazioni di categoria dell'autotrasporto, ha proposto la costituzione di una Commissione per la sicurezza stradale nel settore dell'autotrasporto, in fase di attivazione, che è composta da rappresentanti dei Ministeri interessati - Interno, Infrastrutture e Trasporti, Attività Produttive, Politiche Agricole e forestali, Ambiente e Tutela del Territorio, Lavoro e Politiche Sociali - nonché delle Associazioni di categoria dell'Autotrasporto, dell'ANAS e dell'AISCAT.

Compiti della Commissione in questione sono l'attività di studio, analisi e proposte per migliorare i livelli di sicurezza stradale connessi al trasporto di merci e per garantire un corretto esercizio dell'attività dell'autotrasporto nazionale ed internazionale, oltre a quelli di impulso ai controlli del trasporto su strada.

Relativamente al trasporto merci per ferrovia, si sottolinea che l'incremento di tale tipologia di trasporto rientra tra gli obiettivi prioritari della politica dei trasporti, attesi la netta prevalenza del trasporto stradale e, nel contempo, i maggiori costi esterni netti causati dal trasporto su gomma rispetto a quello su ferro.

La situazione di squilibrio modale - secondo i dati del 2000, 66,7 per cento su gomma a fronte del 10,3 per cento su ferrovia - è imputabile sia alle caratteristiche tecniche delle peculiarità produttive dei due modi di trasporto concorrenti, profondamente diversi per flessibilità operativa e per costi di avviamento e produzione, sia a specifiche scelte di politica dei trasporti e di politica industriale assunte negli ultimi decenni, sotto il profilo fiscale, tariffario, della dotazione infrastrutturale in alcune zone territoriali e, soprattutto, del ridotto grado di internalizzazione dei costi netti prodotti dal trasporto su gomma.

Una decisa spinta allo sviluppo del trasporto su ferro, rispetto a modi alternativi e a maggiori costi per la collettività, deriva da recenti scelte assunte dalla Comunità Europea che, fin dal 1998 con il Libro Bianco «Fair payment for infrastructure use», è orientata verso l'applicazione del principio di internalizzazione; nel 2001, con il Libro Bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010» la stessa Comunità ha ammesso l'esistenza di benefici derivanti da un sostegno economico di Stato al trasporto combinato ed ha altresì evidenziato gli strumenti e le azioni necessarie per coniugare la crescita della domanda di trasporto con la sostenibilità ambientale e sociale, in primo luogo l'intermodalità.

A ciò ha fatto seguito la proposta del regolamento comunitario «Marco Polo» che costituisce l'evoluzione del programma PACT di sostegno al trasporto combinato.

Va, altresì, sottolineato che il riequilibrio modale è obiettivo funzionale agli impegni derivanti dall'adesione all'impegno contenuto nel Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, recepito con legge n. 120 del 2002, che impone all'Italia l'adozione di misure atte a ridurre le emissioni di anidride carbonica del 7 per cento entro il 2010.

In particolare, questo Governo, al fine di dare concreta attuazione a tale linea, ha inserito nel collegato alla legge finanziaria 2003 l'articolo 38, che reca disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci.

Con tale disposizione sono per la prima volta previsti interventi di tipo normativo, nonché notevoli interventi finanziari (oltre 300 milioni di euro) per l'incentivazione in materia di trasporto di merci pericolose, trasporto combinato ed accompagnato (autostrada viaggiante) e per la previsione di un regolamento attualmente nella fase finale di approvazione.

L'introduzione di contributi al trasporto ferroviario merci, a cui possono accedere tutte quelle imprese che si impegnano contrattualmente a realizzare o a far realizzare un quantitativo minimo annuo di treni, rappresenta il presupposto di una politica a carattere innovativo volta a favorire da una parte l'ingresso sul mercato ferroviario di nuovi operatori e dall'altra ad incentivare Trenitalia S.p.a. ad aumentare la propria offerta di servizi di trasporto merci.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPIRI

(16 settembre 2003)

CAVALLARO. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

le Poste Italiane hanno predisposto un progetto di riorganizzazione di tutta la logistica, ed in particolare dei Centri postali operativi, che prevede tra l'altro la chiusura di numerosi centri operativi;

per quanto riguarda la regione Marche è stata prevista, entro l'anno 2006, la chiusura anche del centro operativo di Macerata, nel quale sono a tutt'oggi applicati 43 addetti;

tali provvedimenti comporteranno il passaggio delle lavorazioni al CMP di Ancona, il quale sarà operativo non prima dell'anno 2007;

già da qualche tempo, e più precisamente dal 5 maggio 2003, alcune lavorazioni finora attribuite a Macerata sono state trasferite ad Ancona causando la diminuzione del personale finora applicato;

il progetto di riorganizzazione della rete logistica presentato nei primi giorni di aprile del 2003 è stato oggetto di pesanti contestazioni da parte di tutte le organizzazioni sindacali in quanto lo spostamento e

l'accentramento di centri di lavorazione in un unico sito comporterebbe tempi di percorrenza maggiori che, uniti all'assenza di una rete viaria adeguata, potrebbero cagionare una perdita di efficienza ed efficacia finora assicurata dagli attuali assetti;

la logica di accentrare il servizio, pur essendo comprensibile sotto l'ottica di una maggiore economia dei costi, di per se stessa non produce necessariamente un miglioramento dell'efficienza del servizio;

sebbene la sopravvenuta trasformazione delle Poste Italiane in società per azioni implichi un'autonomia di gestione aziendale è altresì vero che l'Azienda in questione – oltre che agire di fatto in regime di monopolio – svolge o dovrebbe svolgere anche e soprattutto una notevole funzione sociale, che non può essere sottovalutata stante il ruolo di servizio pubblico;

tale motivazione dovrebbe comportare un ruolo attivo e vigile da parte del Governo e non già una passiva presa d'atto in ordine a situazioni che potrebbero incidere negativamente sul tessuto economico e sociale del territorio,

si chiede di sapere:

come intendano i Ministri interrogati verificare l'adeguatezza dei processi di ristrutturazione dell'Azienda con il mantenimento dei necessari livelli qualitativi del servizio postale ed assicurare che i processi di ammodernamento si svolgano nel pieno rispetto delle relazioni sindacali;

quali iniziative si intenda assumere, visto anche il ragionevole tempo a disposizione per rivedere o rimodulare tali strategie aziendali, affinché a Macerata, centro di vitale importanza per l'economia marchigiana, che nel corso degli ultimi anni ha subito un processo di sviluppo notevole in tutto il suo territorio, non venga meno l'importante sostegno di un efficiente e capillare servizio postale;

se non si ritenga opportuno, vista la delicatezza e l'importanza della questione, che in tali tematiche vi sia anche il coinvolgimento degli enti locali.

(4-04541)

(14 maggio 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far anzitutto presente che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Nel caso specifico nella regione Marche la società ha significato che le lavorazioni della corrispondenza ordinaria e prioritaria in partenza – prima espletate dal CPO di Macerata – sono già state trasferite presso il CMP di Ancona, dove, nel 2007, verranno anche trasferite le lavorazioni del corriere postale in arrivo.

La modifica organizzativa è stata, comunque, attuata, stando a quanto riferito dalla società Poste, dopo una attenta analisi di vari fattori quali i tempi di percorrenza necessari all'accentramento della lavorazione del corriere in un unico stabilimento, nonché l'analisi dei tempi di trattazione della corrispondenza stessa, aspetti che hanno messo in luce come la struttura di Ancona sia in grado di far fronte alle necessità operative registrate.

D'altra parte la verifica dei livelli qualitativi del servizio postale espletato, periodicamente effettuata dal Ministero delle comunicazioni, ha evidenziato, per l'anno 2002, il rispetto degli obiettivi previsti, come si evince dalle deliberazioni 2 ottobre 2002 e 14 aprile 2003 pubblicate, rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 239 dell'11 ottobre 2002 e n. 97 del 28 aprile 2003.

A completamento di informazione Poste italiane ha precisato che presso il CPO di Macerata è stato mantenuto l'ufficio di recapito, l'accettazione grandi clienti ed il servizio trasporti; per quanto attiene al personale ivi applicato, la stessa società ha assicurato che gli addetti sarebbero stati in parte utilizzati presso altri servizi dello stesso centro ed, in parte, dopo un adeguato percorso di riqualificazione professionale, presso altre strutture operanti nel territorio provinciale in parola.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(11 settembre 2003)

CHINCARINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 24-12-2002, prot. n. 20653, il Sindaco di Sirmione ha conferito al Dott. Marco Scardeoni un contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, dell'art. 81 dello Statuto comunale e dell'art. 31 del regolamento comunale, quale responsabile dell'area amministrativa finanziaria del Comune di Sirmione, visto il *curriculum* presentato il 18-12-2002 ed il colloquio sostenuto nella medesima giornata (prima assunzione);

il giorno prima 23-12-2002, prot. n. 2057, il Sindaco ha emesso decreto di attribuzioni di funzioni alla Dott.ssa Silvia Bettini che provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa ai sensi dell'art. 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267/2000;

in data 30-12-2002, prot. n. 20783, il Sindaco emetteva altro decreto di attribuzione di funzioni dirigenziali alla Dott.ssa Silvia Bettini, di cui all'art. 50, comma 10, e all'art. 109 del decreto legislativo 18-08-2000, n. 267;

in data 30-12-2002 veniva approvata all'unanimità la delibera della giunta comunale n. 165 con oggetto «Approvazione avviso pubblico per la stipula contratto a tempo determinato per l'incarico di responsabile d'area amministrativa – finanziaria». Si iscrivevano quattro candidati, il Dott. Marco Scardeoni, il Dott. Domenico Secolo, il Dott. Claudio Cavallari e l'Avv. Gianni Bonvicini. Solo tre partecipavano al colloquio. Il bando, in realtà, rimaneva esposto dal 31 dicembre 2002 al 07-01-2003, ma essendo a cavallo delle feste di capodanno gli aventi diritto hanno avuto a disposizione solo il martedì 31-12-2002, giovedì 2-01-2003, venerdì 3 solo mezza giornata e lunedì 07-01-2003 fino alle ore 12,00. Il 07-01-2003 la commissione composta dal Sindaco, dall'assessore al personale Sig. Cristini e dell'assessore al bilancio Dott. Signori sceglieva il Dott. Marco Scardeoni (seconda assunzione);

la delibera di giunta comunale n. 165 del 30-12-2002 al quarto capoverso recita: «Dato altresì atto che, in questa seduta, il segretario generale ha richiamato l'attenzione dell'intera giunta sul fatto che nell'emettere il citato decreto sindacale prot. n. 20653/02 era stata violata la procedura di cui all'art. 81 dello statuto comunale e dell'art. 31 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi»;

in relazione agli incarichi fiduciari, la recente giurisprudenza e le motivazioni enunciate nelle sentenze della Corte dei Conti coincidono con l'esigere elementi di notevole rilievo professionale. L'art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000 confermando la normativa specifica contenuta nell'art. 51 della legge 142/90 prevede infatti che «per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità». Non si tratterebbe comunque di contratti sostenibili in forza di un rapporto di fiducia con gli amministratori, bensì motivati su elementi oggettivi, che trovano i loro fondamenti in principi e criteri definiti dalla legislazione;

per Sirmione tale incarico è di particolare importanza, essendo noto che è già stata deliberata la costituzione di una s.r.l. di servizi, con circa 25 oggetti sociali, atta a contenere tutte le attività comunali (acqua, luce, gas, parcheggi, nettezza urbana, impianti sportivi, ecc.), gestione che richiede la massima trasparenza e comprovata capacità amministrativa soprattutto negli enti locali,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi che Sindaco e giunta si siano resi responsabili di comportamenti illegittimi nonché della violazione delle regole di efficienza, economicità ed efficacia in cui si compendiano i principi del «buon andamento» e della «sana gestione» ai quali deve essere improntata l'azione di qualsiasi amministrazione pubblica;

perché non sia stato redatto un verbale della commissione e se valga la norma che regola i concorsi pubblici, articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94, che vieta la composizione di commissioni di concorso con membri politici e rappresentanti sindacali;

se il Dott. Scardeoni abbia prestato attività nell'amministrazione ed eventualmente dove e quando e in caso contrario se non si ravvisi che la

scelta si scontri con la normativa del testo unico degli enti locali, art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993 e come affermato dalla Corte dei Conti (sentenza n. 1544/2000 EL) che evidenzia come non sia possibile per una amministrazione, al fine di favorire persone di «fiducia», conferire incarichi professionali sulla base di elementi e criteri giustificativi diversi di quelli determinati *ex lege*, disattendendone volontariamente i principi, in quanto il perseguimento dei fini istituzionali deve avvenire esclusivamente sulla base degli schemi approntati dal legislatore e quindi nell'esigere elementi di notevole rilievo professionale e comprovata capacità amministrativa in enti locali;

se corrisponda a verità che il Dott. Marco Scardeoni è entrato al colloquio alle 12,33 per uscire alle 12,37 e che in circa mezz'ora sono stati letti i *curriculum* ed ascoltati i tre candidati presenti;

quale sia la motivazione che ha imposto la doppia assunzione del Dott. Scardeoni, quella del 24-12-2002 e quella del 07-01-2003;

se il posto assegnato al Dott. Scardeoni potesse essere assunto da altri aventi diritto all'interno della pianta organica del Comune e se ci siano state proteste a livello sindacale;

in quale data sia stato firmato il contratto individuale del Dott. Scardeoni;

perché nel prot. n. 20653 del 24-12-2002 (decreto del primo incarico del Dott. Scardeoni) il Sindaco richiami l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18-08-2000, n. 267, che a sua volta richiama gli articoli 109 e 110 dello stesso decreto legislativo, ignorando per ben quattro volte l'art. 109, essendo noto che è proprio l'art. 109 del decreto legislativo n. 267/2000 che evidenzia la necessità della comprovata capacità amministrativa.

(4-04207)

(25 marzo 2003)

RISPOSTA. – In merito alle presunte irregolarità denunciate nella gestione dell'Amministrazione comunale di Sirmione (Brescia), si fa presente che le locali autorità di pubblica sicurezza si sono attivate a fini dell'accertamento dei fatti, secondo quanto riferito dalla locale Prefettura-UTG, la quale, a sua volta, è stata interessata per un puntuale monitoraggio della situazione.

Pertanto, solo al termine della fase di verifica in corso potranno, qualora se ne ravvisi la necessità, essere adottati provvedimenti ritenuti opportuni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(16 settembre 2003)

CICCANTI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio – Servizio Difesa del Mare – n. 017 del 13.03.02 si autorizzava l'escavazione e il dragaggio del porto di San Benedetto del Tronto per 100.000 metri cubi di sabbia;

che dallo stesso decreto si evince, all'art. 11, che «il Capo del Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto...»;

che con tale provvedimento, causa l'estrema situazione di insabbiamento, si è provveduto anche al dragaggio parziale attraverso un atto di somma urgenza per 15.000 metri cubi, che nel 2002 ha evitato comunque sinistri in mare;

che sono state effettuate diverse sollecitazioni all'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Ancona affinché si provvedesse alla emissione dei provvedimenti relativi all'escavazione del porto di San Benedetto per i rimanenti 85.000 metri cubi;

che al riguardo è stato anche sollecitato l'Ufficio competente del Ministero delle infrastrutture nello scorso mese di febbraio, senza alcun esito;

che è stata promossa una riunione urgente della marineria sambenedettese in data 31.01.03, dove la situazione del porto di San Benedetto del Tronto è stata valutata oggetto di grave pericolo per la vita in mare e per la sicurezza della navigazione;

che tale verbale è stato consegnato al Comandante del Porto dai rappresentanti dei pescatori,

si chiede di conoscere:

entro quale data si intenda provvedere al dragaggio e all'escavazione del porto peschereccio nazionale di San Benedetto del Tronto, stante l'ingiustificato lasso di tempo trascorso dal suo finanziamento;

quali motivi di carattere oggettivo abbiano finora ostacolato gli adempimenti burocratici per la rimozione degli ulteriori 85.000 metri cubi di sabbia, che rappresentano una grave minaccia alla sicurezza del rientro in porto dei pescherecci.

(4-04471)

(7 maggio 2003)

RISPOSTA. – In ordine all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, concernente l'escavazione e il dragaggio del Porto di S. Benedetto del Tronto, si riferisce che con decreto ministeriale n. 017/3/02, in data 13 febbraio 2002 il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio autorizzava, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 152/99 e del decreto ministeriale 24 gennaio 1996, il Genio Civile Opere Marittime di Ancona a sversare in mare i materiali (100.000 mc) derivanti dalle operazioni di escavo del passo di accesso al Porto di San Benedetto del Tronto.

Dagli atti acquisiti successivamente all'emissione del citato decreto, è stato rilevato che le operazioni di dragaggio del porto in questione hanno avuto inizio in data 18 giugno 2002 e si sono protratte sino al 10 luglio 2002, data in cui il soggetto autorizzato interrompeva i lavori. I materiali asportati sono risultati essere circa 18.000 mc.

Non si conoscono i motivi in base ai quali le operazioni non si siano concluse nell'ambito della vigenza del richiamato decreto ministeriale che, ai sensi dell'articolo 8, è scaduto in data 18 dicembre 2002.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Ancona, con nota 30 luglio 2003 ha comunicato che il litorale è interessato dal fenomeno dell'erosione marina. Ciò stante il Comune di San Benedetto del Tronto e la Regione Marche, d'intesa con lo stesso Genio Civile e la Capitaneria di Porto, sta ponendo in atto le modalità finalizzate all'utilizzo del materiale (sabbia) depositatosi sul fondale del porto, per utilizzarlo a ripascimento di spiagge. Difatti la caratterizzazione già eseguita consente tale tipo di intervento: un primo intervento di tale specie è in corso di esecuzione. Esso, iniziato il 7 luglio 2003 con il rito della somma urgenza, ha previsto il dragaggio di 12.800 mc e lo stoccaggio in ambito portuale. Successivamente il Comune di San Benedetto del Tronto eseguirà le analisi e, verificata l'idoneità della sabbia, la porrà sulle spiagge, dopo aver ottenuto l'autorizzazione della Regione Marche.

Conosciuta la caratteristica dei materiali e quindi i relativi costi di dragaggio, l'Ufficio del Genio Civile potrà predisporre il progetto esecutivo per l'escavazione ed il refluitamento dei restanti 69.800 mc di sabbia da utilizzare eventualmente per il ripascimento delle spiagge locali.

La Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto in data 21 maggio 2003 ha presentato al Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio la richiesta di riattivazione del decreto.

Si precisa che nell'ottica primaria di salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, è altresì vigente l'ordinanza n. 94/01 del 31 ottobre 2001 emanata dalla Capitaneria di Porto, successivamente aggiornata in relazione allo stato dei fondali.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(11 settembre 2003)

COMPAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la legge 9 gennaio 1956, n. 25, e il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1960 disciplinano in termini nitidi e precisi le condizioni per il conferimento dell'O.M.I (Ordine Militare d'Italia), che è la massima forma di tributo d'onore al valor militare dell'ordinamento repubblicano;

venivano allora previsti criteri che consentissero il conferimento dell'O.M.I. anche per operazioni di pace svolte da unità delle Forze armate;

era questo un modo per non rendere esclusivamente prerogativa degli «eroi di guerra» il nostro massimo riconoscimento alla perizia ed alla virtù militare, ma di agevolare la sua piena integrazione con tutti gli altri valori della nostra Costituzione;

tale legislazione non è stata abrogata ed è stata, anzi, richiamata nel parere reso al Ministro della difesa il 21 maggio 2003 della Commissione presieduta dal Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, avvocato Alfonso Quaranta;

si afferma in tale parere come la Repubblica non possa che identificare nel Parlamento l'unica *fons honorum*;

sarebbe, quindi, azzardato, e per molti aspetti arbitrario, ritenere che l'O.M.I. possa «degradarsi» retrocedendo a più o meno meritata ricompensa di rispettose e rispettabili lealtà burocratiche;

non sarebbe corretta una modifica del dettato e dello spirito della legislazione vigente che non scaturisse da un libero voto del Parlamento,

si chiede di sapere come si siano determinati, e chi abbia ispirato, nel decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2003, i provvedimenti di conferimento dell'O.M.I. a quegli ufficiali i cui titoli, in forza della legislazione citata e dei vincoli di ordine temporale in essa fissati, non sembrano idonei, e vengono fatti passare per tali solo grazie ad una interpretazione privilegiata e, comunque, che non è conforme alla tradizione ed alla finalità dell'O.M.I.

(4-05082)

(24 luglio 2003)

RISPOSTA. – Il Ministro della difesa, al fine di risolvere le questioni interpretative della legge 9 gennaio 1956, n. 251, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1960, di approvazione dello Statuto dell'Ordine Militare d'Italia, ha istituito un'apposita Commissione di studio, presieduta dall'avvocato Alfonso Quaranta, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, che ha depositato il suo parere in data 21 maggio 2003.

Tale parere, nella sua dettagliata analisi, approfondisce e risponde su ogni questione interpretativa.

Per la sua autorevolezza e la sua chiarezza argomentativa, esso costituisce il riferimento che il Ministero ha tenuto presente nelle sue successive azioni.

I susseguenti atti di proposta del Ministro sono ad esso conformi e dunque pienamente rispettosi della normativa che regola la materia.

Quanto all'idoneità dei soggetti proposti per l'onorificenza, il cui apprezzamento rientra nelle valutazioni del Ministro, la stessa è dimostrata,

puntualmente, dai fatti e dalle situazioni esposte nelle motivazioni delle proposte.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(18 settembre 2003)

CREMA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Per sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi disagi dei contribuenti a causa della enorme quantità di cartelle di pagamento che sanzionano dichiarazioni di reddito considerate errate. Poiché in moltissimi casi si tratta non di dichiarazioni ma di cartelle errate, si stanno formando file interminabili di contribuenti fin dalle prime ore del mattino (ciò avviene ad esempio a Bergamo) che tentano di fare correggere tali errori per evitare pagamenti non dovuti o defatiganti ricorsi.

Purtroppo, però, i pochi giorni a disposizione, anche in considerazione della vastità del fenomeno, non consentono di definire in via preventiva i casi controversi.

Alla luce della straordinaria ampiezza territoriale del fenomeno e per non diffondere la sfiducia da parte dei contribuenti nei confronti delle istituzioni tributarie, che anche per ragioni di eccezionalità, non consentono ai contribuenti stessi di utilizzare gli sportelli per la correzione degli errori, evitando il pagamento di cartelle errate, il ricorso legale o la consulenza di un commercialista, che in ogni caso hanno un costo non giustificato dalla natura del problema.

Si chiede di conoscere altresì se il Ministro non ritenga doveroso concedere una proroga del termine di 60 giorni per i pagamenti in questione, per consentire soluzioni che prevengano il formarsi di un voluminoso e ingiustificato contenzioso, che si riverserebbe sugli uffici tributari con effetti nefasti. Se i dubbi e gli errori possono essere risolti prima del pagamento, infatti, può evitarsi un appesantimento del carico di lavoro delle strutture delle Finanze dovuto alle pratiche di ricorso e di rimborso che creerebbe ben peggiori conseguenze di una semplice dilazione del termine.

(4-01009)

(29 novembre 2001)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede di sapere se non si ritenga doveroso concedere una proroga del termine di 60 giorni per i pagamenti delle numerose cartelle di pagamento che sanzionano dichiarazioni di reddito considerate errate, inviate a numerosi contribuenti risultati, invece, in regola con i versamenti dei tributi.

Al riguardo, si è dell'avviso che l'onorevole interrogante, sebbene abbia usato, genericamente, il termine cartelle di pagamento, abbia voluto

forse riferirsi anche ad ogni altra forma di comunicazione inviata dall'Amministrazione finanziaria e dai concessionari della riscossione ai contribuenti in ordine agli esiti dei controlli automatici e formali eseguiti sulle dichiarazioni dei redditi.

Tali comunicazioni, riguardanti le dichiarazioni presentate fino al 1998, vengono comunemente definite «avvisi bonari» e si pongono la finalità di informare il contribuente degli errori rilevati in sede di controllo della dichiarazione e di concedergli la possibilità di sanare le irregolarità commesse con il pagamento di una sanzione ridotta entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio dell'avviso.

In tale contesto vanno anche aggiunte le cosiddette comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti e relative alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999. Esse, oltre che recare l'indicazione degli esiti del controllo automatico, prevedono l'irrogazione di una sanzione ridotta qualora i contribuenti, entro 30 giorni dal loro ricevimento, sanino le irregolarità commesse.

Ciò premesso, nel corso del 2001 sono state inviate ai contribuenti comunicazioni dove la più frequente causa di irregolarità è costituita dal mancato riconoscimento di versamenti di cui il contribuente ne afferma l'effettuazione.

Il mancato riscontro di detti versamenti può essere ascrivibile a più casi tra le quali meri errori materiali commessi dai contribuenti nella compilazione del modello F24 o disguidi dovuti alle procedure telematiche e ai vari passaggi che i dati originari subiscono, fino all'acquisizione definitiva nel sistema dell'anagrafe tributaria presso la quale può non risultare l'abbinamento tra la dichiarazione e il versamento effettuato.

Per ovviare a tali inconvenienti, la direttiva ministeriale, che ha stabilito gli obiettivi per il 2002 delle Agenzie fiscali, ha precisato che la riduzione dell'onerosità dell'adempimento delle obbligazioni tributarie sarà perseguita attraverso azioni specifiche di semplificazione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali per i cittadini.

In tale ottica è stato incrementato, a partire dagli ultimi mesi dell'anno 2002, il numero dei versamenti telematici con addebito sul conto corrente nell'ultimo giorno utile per il pagamento.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, ha tempestivamente posto in essere ogni misura idonea a ridurre le potenzialità di errore e contestualmente a potenziare l'attività di assistenza ai fini del controllo degli avvisi bonari e delle comunicazioni inviate ai contribuenti.

Dal 1° marzo 2002, i codici tributo ad uso del contribuente sono stati adottati.

L'Amministrazione finanziaria ha sostenuto e sta sostenendo uno sforzo organizzativo che impegna risorse umane e materiali per dare risposte sempre più adeguate alle aspettative, peraltro legittime, dei contribuenti.

Si segnala infine che, per contenere fenomeni di concentrazione dovuti al concomitante invio di avvisi bonari, comunicazioni d'irregolarità e di cartelle di pagamento e fornire, di conseguenza, risposte adeguate ai bi-

sogni informativi dei contribuenti, l'Agenzia delle entrate è impegnata a coordinare i tempi che regolano i flussi d'invio dei predetti atti.

Pertanto, considerate le iniziative avviate dall'Amministrazione, si ritiene sufficiente il periodo di tempo (sessanta giorni) concesso dalla legge al contribuente per effettuare il versamento, qualora dovuto, dell'importo contenuto nella cartella di pagamento.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

MOLGORA

(18 settembre 2003)

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che da informazioni assunte in varie località italiane risultano non ancora erogati alle scuole dell'infanzia paritarie i finanziamenti previsti nella legge di bilancio per il 2001, sia quelli per la parte ordinaria (*ex capitolo 41509*) sia quelli per il sistema pre-scolastico integrato (*ex capitolo 4151*, legge 69/2000);

che inoltre non risultano erogazioni per le medesime finalità in base alle Tabelle A e B della legge di bilancio 2002 (unità previsionale riguardante il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, capitolo 4157), nonché per trasferimenti in forma complessiva agli Uffici scolastici regionali di parte dei vecchi capitoli;

che tali inadempienze e ritardi stanno creando gravi e insostenibili situazioni nelle scuole dell'infanzia paritarie che avevano incluso corrispondenti somme nei rispettivi bilanci 2001-2002,

si chiede di conoscere per quali ragioni non si sia ancora provveduto agli adempimenti previsti dalla legge e quali misure si intenda adottare per rimediare con sollecitudine agli inconvenienti registrati.

(4-05050)

(23 luglio 2003)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente i contributi alle scuole dell'infanzia non statali relativi agli esercizi finanziari 2001 e 2002.

Sulla questione il Governo ha già più volte riferito in Parlamento, in occasione di analoghe interrogazioni, illustrando i motivi dei ritardi verificatisi nei pagamenti. Da ultimo, in data 24 luglio 2003, il rappresentante del Governo per l'istruzione ha riferito in Aula del Senato.

Come già riferito in quella sede, sono già stati completamente erogati alle scuole dell'infanzia non statali i contributi di competenza dell'esercizio finanziario 2001 che ammontavano, rispettivamente, a lire 176.272.000.000 per il Capitolo 4150 («assegni, premi e sussidi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali») e a lire

500.000.000.000 per il Capitolo 4151 («spese per la partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato»).

Quanto alle cause del ritardo, va ricordato che la disponibilità di cassa dell'esercizio finanziario 2001 è stata quasi interamente utilizzata per onorare un impegno di spesa assunto dall'ex Servizio Scuola Materna per un importo pari a lire 169.948.323.000, che altrimenti sarebbe andato perento al termine dello stesso esercizio; detto impegno era riferito all'anno scolastico 1999/2000 ed è stato pagato il 29 ottobre 2001. Di qui la disponibilità di cassa ridotta rispetto allo stanziamento di competenza dell'esercizio 2001. Ciò non ha quindi consentito di erogare integralmente gli impegni di competenza del medesimo esercizio, con la conseguenza che il pagamento degli impegni assunti precedentemente ha inciso sulla disponibilità dell'esercizio 2002, che è così risultata a sua volta ridotta rispetto allo stanziamento di competenza del medesimo esercizio 2002.

Anche per quanto concerne l'esercizio finanziario 2002 si può affermare che il problema è risolto.

In merito alle cause del ritardato pagamento dei contributi di competenza dello stesso esercizio 2002, va fatto presente che, a seguito della riorganizzazione dell'Amministrazione dell'istruzione operata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 6.11.2002, lo stato di previsione di spesa del Ministero per il medesimo anno ha subito una notevole modificazione. Sono stati, infatti, istituiti i centri di responsabilità regionali, intestati agli Uffici scolastici regionali, cui sono state trasferite competenze già rimesse agli uffici dell'Amministrazione centrale.

Lo stanziamento complessivo dell'esercizio finanziario 2002 destinato ai contributi alle scuole non statali di ogni ordine e grado, incrementato rispetto al precedente esercizio, ammontava a euro 527.474.475,00. Il 30% (euro 157.691.335,00) delle risorse finanziarie complessive è stato erogato direttamente dagli Uffici scolastici regionali con imputazione ai pertinenti capitoli per i contributi alle scuole non statali intestati ai centri di responsabilità regionali; per il restante 70% (euro 369.783.140,00) è stato invece costituito un fondo unico (Fondo per l'integrazione dei finanziamenti alle scuole non statali), iscritto al capitolo 1752 del bilancio del Ministero, da ripartire con atto amministrativo a firma del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le difficoltà riguardanti la parte non erogata direttamente dai centri di responsabilità regionali sono state superate in seguito agli impegni assunti dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 giugno 2003, in Aula della Camera, in sede di discussione di interrogazione a risposta immediata di analogo argomento.

A seguito agli impegni assunti dal Ministro dell'economia, il Ministero ha emanato la circolare n. 54 del 30 giugno 2003.

Nella suddetta circolare è stato fatto presente che, con nota prot. n. 1009/P del 12 giugno 2003, è stata comunicata dal Servizio Affari Economico-Finanziari l'assegnazione agli Uffici scolastici regionali delle somme relative all'integrazione dei finanziamenti per l'esercizio finanziario 2002 - resesi disponibili, con decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze n. 27498, mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di una somma pari a euro 91.713.560,00 – nonché l'assegnazione delle somme iscritte nel bilancio del Ministero al capitolo 1752 (Fondo per l'integrazione dei finanziamenti alle scuole non statali) che rappresentano gli 8/12 (gennaio-agosto 2003) della spesa relativa all'esercizio finanziario 2003, per un importo complessivo pari a euro 243.232.988,00 in termini di competenza e a euro 196.713.326,00 in termini di cassa, resesi disponibili a seguito del decreto n. 38382 del medesimo Ministero dell'economia. Nella medesima circolare è stata sottolineata l'esigenza di provvedere all'immediato pagamento degli impegni assunti nell'esercizio finanziario 2002 ed è stato anche fornito un piano di riparto, con relativi chiarimenti, che riassume l'intero quadro finanziario del 2002.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(11 settembre 2003)

DEMASI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che nel comune di Positano (Salerno) i cittadini esasperati hanno avviato una raccolta di firme per sollecitare interventi urgenti a tutela dell'arenile di località «Fornillo» completamente eroso dall'andamento delle correnti dovuto a dissenati interventi a terra e a mare;

che, a seguito della scomparsa della spiaggia, la violenza delle onde si scarica sulla base del costone roccioso con pericolo di frane;

che i pochi interventi di consolidamento eseguiti sono stati limitati e parziali e non hanno rimosso le preoccupazioni delle popolazioni locali;

che al pericolo per l'incolumità, si aggiunge il grande sconforto per la progressiva e sistematica alterazione di un ambiente tra i più belli al mondo, capace di attrarre milioni di visitatori e fonte di reddito per l'intera popolazione residente nella parte occidentale della provincia di Salerno;

che il fenomeno dell'erosione delle coste interessa, oltre alla costiera amalfitana, l'intera fascia salernitana ed è particolarmente grave nel tratto Salerno-Pontecagnano;

che i comuni, la provincia, la regione nulla hanno fatto in concreto per avviare un piano di interventi finalizzati al recupero delle coste ed al ripascimento diffuso dei fondali marini;

che, pertanto, si rende necessaria e non differibile una tempestiva presenza sostitutiva dello Stato per la tutela dell'ecosistema, il sostegno alla economia legata al turismo di balneazione e la protezione della costiera amalfitana dichiarata patrimonio dell'umanità,

si chiede di conoscere:

se si intenda sollecitare un immediato intervento per l'insabbiamento ed il recupero del tratto di costa in località «Fornillo» di Positano;

se si intenda sollecitare al Governo la istituzione di una Commissione d'inchiesta per l'accertamento di responsabilità in ordine agli scempi paesaggistici ed ambientali perpetrati o, comunque, consentiti da parte delle amministrazioni locali;

se si intenda chiedere l'inserimento, tra le misure di intervento urgente contenute nel prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria, il ripascimento, il recupero delle coste e la ricostituzione degli arenili salernitani, tra le grandi opere da cantierarsi prioritariamente per il rilancio dell'economia del turismo e del lavoro.

(4-00209)

(19 luglio 2001)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione parlamentare in oggetto l'onorevole interrogante segnala la grave situazione di dissesto idrogeologico dell'intera fascia di costa salernitana richiedendo in particolare se si intenda sollecitare un immediato intervento per l'insabbiamento ed il recupero del tratto di costa in località Fornillo nel comune di Positano.

L'Amministrazione comunale di Positano, nel maggio 2000, ha realizzato un intervento urgente di ripascimento di circa 500 m³ di sabbia nella parte occidentale della spiaggia di Fornillo, ma la complessità di tutti gli interventi necessari per la difesa della costa e la messa in sicurezza dei versanti in frana richiedevano risorse finanziarie di cui il Comune non aveva disponibilità.

Il settore provinciale del Genio Civile di Salerno della regione Campania, a tale proposito, nel verbale del 20 ottobre 2001 individuava le principali situazioni di rischio interessanti il territorio comunale ed indicava le priorità di realizzazione, tipologie di intervento e relativi costi per un importo totale di 11,1, miliardi di lire.

L'Autorità di Bacino Regionale Destra Sele, competente alla individuazione delle situazioni di rischio idrogeologico e dei conseguenti interventi di rimozione del rischio stesso, con delibera del Comitato istituzionale n. 80, in data 28.2.2002 ha adottato, come previsto dal d.l. 180/98, il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico. Tale provvedimento è stato successivamente approvato con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 5244 del 31/10/2002.

Il documento, nel segnalare una situazione di grave criticità del litorale della penisola sorrentino-amalfitana, individua, in particolare, nell'area in questione una situazione di rischio idrogeologico molto elevato (R4).

L'Autorità di Bacino Regionale Destra Sele con delibera di Comitato istituzionale n.93 del 14.12.2002 ha proposto al Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio il finanziamento di un intervento di protezione del tratto costiero Torre di Clavel, Torre di Fornillo, Approdo nel Comune di Positano per un importo di 3,615 milioni di euro (7 miliardi di lire) a valere sui fondi previsti per gli interventi strategici di cui dall'art. 2

comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331.

Tale richiesta non ha avuto buon fine per il decurtamento dei fondi relativi ai capitoli di spesa destinati a finanziare gli interventi strategici predetti.

La situazione del Comune di Positano non costituisce un caso isolato: infatti l'Autorità di Bacino regionale Destra Sele ha individuato un programma di 129 interventi prioritari di mitigazione del rischio in aree perimetrate ad elevato rischio. idrogeologico nel Piano Straordinario e, tra questi, 53 interventi, per un importo complessivo di 149,3 miliardi di lire, ricadono nei comuni della costiera amalfitana e consistono in interventi di difesa del litorale e/o bonifica di versanti in frana prospicienti abitati strutture turistiche, spiagge e la strada statale n. 163 «Amalfitana».

A fronte delle numerose criticità segnalate, legate al particolare assetto geologico-geomorfologico di questi territori cui si associa un intenso grado di antropizzazione, il quadro conoscitivo sulla dinamica dei litorali campani non risulta ancora sufficientemente sviluppato. La mancanza di una comune strategia di sviluppo che consenta di coordinare in modo organico gli interventi sul territorio ha indotto i numerosi soggetti competenti sulle coste, a vario titolo ed a diverse scale, a realizzare opere di difesa spesso dettate dalla logica dell'estrema urgenza e che, in assenza di approfonditi studi preliminari, hanno fornito soluzioni settoriali e/o locali provocando viceversa fenomeni erosivi in aree costiere limitrofe. Risulta dunque indispensabile che la programmazione degli interventi rientri all'interno di un quadro pianificatorio coordinato a livello di bacino idrografico ed ampliato alle unità fisiografiche costiere adiacenti i settori di intervento.

Nell'ottica di raggiungere tale obiettivo rientrano le azioni promosse o seguite dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio; in particolare si fa presente che al Ministero spettano funzioni di indagine conoscitiva e coordinamento a livello nazionale della situazione delle aree costiere, mentre le attività specifiche di approfondimento conoscitivo, monitoraggio e individuazione degli interventi sul territorio sono di competenza delle Regioni e delle Autorità di Bacino, così come definito nella legge 183/89. Infatti l'art. 10 della predetta legge al comma 7 specifica che «sono delegate alle Regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale...».

Le attività direttamente curate dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio relative alle problematiche connesse alla fascia costiera sono riconducibili essenzialmente all'Accordo di Programma stipulato nel 1998 con l'ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente), finalizzato tra l'altro alla definizione del quadro conoscitivo a livello nazionale dello stato dei litorali in conformità con gli obiettivi prioritari della politica di tutela e risanamento ambientale del Governo nel triennio

1998-2000, così come previsti e finanziati nell'ambito del Programma stralcio di tutela ambientale di cui all'art. 7 della legge n. 344/97

Tra le specifiche attività che costituiscono oggetto dell'Accordo, in relazione alle problematiche inerenti la difesa delle coste, sono stati avviati 2 progetti: il Progetto «5.1 – il Mediterraneo, difesa del mare e delle coste» (di competenza del Servizio per la Difesa del Mare), finalizzato a fornire criteri ambientali e socioeconomici per l'assetto sostenibile della fascia costiera e il Progetto «4.8 – Difesa del suolo e prevenzione dei rischi naturali» (di competenza della Direzione per la Difesa del Territorio), nell'ambito del quale sono presenti specifiche linee di azione inerenti la Valutazione del rischio della fascia costiera in relazione al fenomeno dell'erosione, la Valutazione dei legami tra evoluzione della fascia costiera e gestione del territorio nei bacini idrografici, la Valutazione del rischio di allagamento da parte del mare delle piane costiere italiane.

Va inoltre ricordato che, in recepimento delle strategie e degli obiettivi promossi dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, il Programma Operativo Regionale della Campania ha individuato la «Misura 1.5 – Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e di sicurezza del territorio» dell'Asse prioritario di riferimento risorse naturali. Obiettivo specifico di tale Misura è quello di migliorare il livello della competitività territoriale garantendo un adeguato livello di sicurezza «fisica» delle funzioni insediativa, produttiva, turistica ed infrastrutturale. Dal punto di vista tecnico la Misura prevede, tra gli altri, interventi di messa in sicurezza dei dissesti di maggiore impatto relativi ad abitati ed infrastrutture ed interventi per la difesa delle coste ed il ripascimento degli arenili.

Nel complemento di programmazione del POR (Programma Operativo Regionale) si definiscono con maggiore dettaglio le azioni previste dalla Misura 1.5 (dotazione finanziaria di oltre 208 milioni di euro di risorse pubbliche, di cui il 50% a carico del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale-FESR) e, in particolare, viene data grande attenzione alle attività conoscitive, di studio e monitoraggio, al sostegno alla redazione della pianificazione di bacino.

Lo studio in corso, finanziato con i fondi comunitari relativi al periodo di programmazione 1994-1999, consente di definire le tendenze evolutive della linea di costa e «linee guida» per gli interventi costieri nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato.

Allo scopo di effettuare un'analisi complessiva delle problematiche costiere ed arrivare a disporre di informazioni sufficienti per programmare, in rapporto agli squilibri emersi, gli interventi più idonei, la Regione Campania sta predisponendo, in collaborazione con le Autorità di Bacino operanti sul territorio, un Progetto di Piano per il territorio costiero che, valutando la situazione di evoluzione del litorale, le cause del degrado e le tendenze all'erosione, sia in grado, da un lato, di formulare indicazioni strategiche per la salvaguardia di tutto il territorio e dall'altro di fornire proposte di interventi per le zone più esposte.

Nell'ambito dei programmi di studio e di intervento già proposti o in corso a livello provinciale, si ricorda che l'Amministrazione provinciale di Salerno ha proposto un «Programma di ricerche di accumuli sabbiosi litoranei e sul fondo del Mar Tirreno da utilizzare per il rinascimento delle spiagge in erosione». Questo progetto si propone di eseguire le ricerche per l'individuazione di corpi sabbiosi sottomarini, litoranei e di largo, da utilizzare per il ripascimento di spiagge in erosione.

Sempre l'Amministrazione provinciale di Salerno ha redatto già nel 1999 il «Piano provinciale preliminare di difesa della costa dai fenomeni erosivi» nel quale, tra l'altro, sono state individuate tre tipologie di intervento da realizzarsi a protezione dei tratti di costa in erosione.

L'onorevole interrogante chiede di sollecitare al Governo l'istituzione di una Commissione d'inchiesta per l'accertamento di responsabilità in ordine agli scempi paesaggistici ed ambientali perpetrati o, comunque, consentiti da parte delle Amministrazioni locali.

In merito si fa presente che, allo stato attuale, non si hanno elementi sufficienti per sollecitare al Governo l'eventuale istituzione di una Commissione; tuttavia, attraverso la Riforma dell'organizzazione del Governo, prevista dal decreto legislativo n. 300/99, l'istituzione del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio ed il trasferimento a quest'ultimo di tutte le competenze in materia di difesa del suolo (l'art. 36 è stato reso operativo dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10.4.2001 a partire dal 1°6.2001), sarà finalmente possibile definire un quadro completo dello stato della pianificazione e di tutti gli interventi realizzati nell'ambito della difesa del suolo e delle problematiche di erosione costiera.

Con riferimento alla richiesta di inserimento, tra le misure di intervento urgente contenute nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, del ripascimento, del recupero delle coste e della ricostituzione degli arenili salernitani, tra le grandi opere da cantierarsi prioritariamente per il rilancio dell'economia del turismo e del lavoro, si fa presente che, per quanto riguarda gli interventi finanziati nell'ambito dei fondi di competenza del Ministero dell'ambiente con riferimento alle annualità 1998 e 1999-2000, in Campania risultano essere stati 47 gli interventi finanziati per la riduzione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse del decreto-legge n. 180/98, per un importo totale di 67,435 miliardi di lire (completamente trasferiti alla Regione). In particolare, sono stati finanziati 8 interventi per un importo totale di 4,312 miliardi di lire nell'area della Costiera amalfitana e della fascia costiera salernitana fino a Pontecagnano, di cui i seguenti 3 per un importo totale di 2,5 miliardi di lire, finalizzati alla riduzione del rischio in aree costiere:

1 – sistemazione di un costone roccioso prospiciente il porto di Cetara (Salerno), lire 500.000.000

2 – consolidamento dell'intero costone roccioso sovrastante Borgo Marinaro, Marina di Conca in Comune di Conca dei Marini (Salerno) lire 1.000.000.000

3 – sistemazione idraulica del tratto vallivo fino alla foce del fiume Picentino in comune di Pontecagnano Faiano (Salerno), lire 1.000.000.000.

Si ricorda che la Regione Campania dispone di ulteriori fondi residui per un importo complessivo di 18,04 miliardi di lire; tali fondi sono stati ripartiti e all'Autorità di Bacino Destra Sele sono stati assegnati 1.840 milioni di lire. La Regione non ha ancora presentato il programma di interventi urgenti che, su segnalazione dell'Autorità di Bacino Destra Sele, intende proporre a finanziamento a valere su tali risorse.

Si riferisce infine che l'azione di supporto e coordinamento ai diversi soggetti competenti sulle aree costiere, attualmente in corso per il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, è finalizzata all'acquisizione di un quadro conoscitivo completo ed approfondito dello stato dei litorali italiani, così da fornire al Governo ogni elemento utile alla definizione delle priorità tra le grandi opere, anche per la difesa delle coste, da inserire nel prossimo Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

Si specifica comunque che, anche in considerazione della particolare criticità dell'area, è comunque possibile il finanziamento di interventi nell'area in questione a valere sulle risorse previste per interventi urgenti di rimozione del rischio idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180/98 qualora la regione Campania o gli enti locali interessati ne valutino la priorità sugli altri interventi presentati e non finanziati per assenza di risorse, e ne facciano quindi esplicita formale richiesta di finanziamento agli uffici competenti del Ministero dell'ambiente, ai sensi delle procedure previste dall'art. 16 della legge n. 179/2002 (collegato ambientale alla finanziaria 2002)

Per quello che concerne lo stato dei finanziamenti relativi al Comune di Positano si fa presente che l'Autorità di Bacino regionale Destra Sele, con delibera di Comitato istituzionale n. 77 del 21.11.2001, ha presentato un elenco di interventi da finanziare a valere sui fondi previsti rispettivamente all'art. 3, comma 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 331 del 9 maggio 2001.

Tra gli altri, sono stati quindi finanziati i seguenti interventi nel comune di Positano:

- 1 – manutenzione del costone roccioso in località Fornillo-spiaggia lato ovest per un importo di 201.944,98 euro;
- 2 – località Chetara per un importo di 135.886,21 euro;
- 3 – sistemazione movimento franoso in località Laureto, strada statale n. 163, sponde per un importo di 350.565,88 euro.

Si aggiunge che nello stesso Comune di Positano sono stati già finanziati i seguenti interventi urgenti con la procedura prevista dall'art. 16 del collegato ambientale alla finanziaria 2002:

- 1 – sistemazione idraulico forestale in località Arienzo-Vallone Porto per un importo di 258.200,00 euro.

2 – sistemazione costone roccioso in loc. Trincea in via Monsignor Cinque per un importo di 389.400,00 euro.

Ad ogni buon fine si fa presente che il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio è competente al rilascio delle autorizzazioni su istanza degli enti territoriali interessati, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 152/99 per il ripascimento costiero mediante movimentazione di materiali provenienti da dragaggi portuali, per cui incide, sia pur indirettamente, sulle misure in atto volte al contenimento del fenomeno erosivo.

Non risultano pervenute richieste di ripascimento che coinvolgano tratti di litorale richiamati nella interrogazione.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(11 settembre 2003)

DEMASI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

l'edizione del giornale «Il Messaggero» del 05.12.2002 informa che, nonostante il codice di autoregolamentazione sottoscritto da tutte le emittenti, continuano ad essere mandate in onda trasmissioni per i ragazzi dai contenuti inidonei alla fascia di destinazioni;

lo stesso giornale ospita una intervista al Commissario dell'Authority per le comunicazioni secondo la quale l'Authority, nei casi di violazione del codice di autoregolamentazione, può intervenire con provvedimenti sanzionatori solamente in presenza di una segnalazione del Comitato di applicazione;

l'interrogante chiede di conoscere:

se sia fondata la notizia secondo cui, nonostante la sottoscrizione del codice di autoregolamentazione, continua la messa in onda di trasmissioni per ragazzi inidonee alla fascia di destinazione;

in caso di fondatezza, quali siano le emittenti che operano in violazione del «codice»;

inoltre, se sia condivisa la interpretazione fornita dal Commissario dell'Authority delle comunicazioni in materia di sanzioni.

(4-03514)

(6 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che la genericità delle informazioni circa l'avvenuta trasmissione di programmi non adatti ad un pubblico minorile non ha consentito di effettuare alcun riscontro in proposito, si significa che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni, verifica il rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori ed allo scopo esercita, su segnalazione o d'ufficio, una continua attività di vigilanza e controllo sulle

trasmissioni televisive (art. 1, comma 6, lett. *b*), punti 6 e 13 della legge n. 249/97).

Come è noto, il 29 novembre 2002 è stato sottoscritto dai maggiori operatori del settore televisivo il nuovo codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, la cui attuazione è affidata ad un apposito Comitato, al quale è attribuito il compito di verificare le eventuali violazioni al codice stesso, nonché di adottare inoppugnabili delibere con l'ingiunzione alle emittenti inadempienti di modificare o sospendere il programma, ovvero di adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni del codice.

Il suddetto comitato, una volta accertata la sussistenza di una violazione, oltre ad adottare i provvedimenti suindicati, inoltra una denuncia, contenente tutte le indicazioni relative alla violazione commessa, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni allo specifico fine di consentire alla stessa l'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalla legge n. 223/90 (art. 15, comma 10) e dalla legge n. 249/97, anche allo scopo di emanare le sanzioni previste dalla medesima legge n. 249/97 (art. 1, comma 6, lett. *b*), n. 14, e commi 31 e 32).

Il combinato disposto della menzionata normativa, inoltre, permette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di irrogare direttamente la sanzione che, in caso di grave e reiterata violazione, può arrivare fino alla sospensione o alla revoca del provvedimento che consente all'emittente di trasmettere.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(16 settembre 2003)

DEMASI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che l'Istituto Statale «F. Menna» di Salerno ha operato, per l'anno scolastico 2003-2004, una drastica riduzione dell'organico dei docenti;

che tale riduzione altera sostanzialmente la funzionalità didattica delle scuole che non può essere ricondotta a dinamiche di tipo tradizionale;

che, infatti, la tipologia della didattica nelle materie caratterizzanti necessita di spazi e tempi differenti in base ai quali, nel passato, si sono suddivise le classi in gruppi di 15 allievi al massimo;

che le scelte operate, apparentemente ispirate dall'applicazione letterale delle direttive correnti, hanno – di fatto – ridotto di ben 24 unità il numero degli insegnanti addetti ai corsi;

che, in particolare, alcuni di questi docenti sono stati trasferiti d'ufficio in sedi disagiate nonostante sembrerebbe che residuino ore riportate nell'organico di diritto,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, con la sollecitudine che il caso richiede, per sollecitare il ripri-

stino delle classi di insegnamento previste prima delle attuali iniziative presso l'Istituto Statale d'Arte «F. Menna» di Salerno.

(4-04764)

(18 giugno 2003)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante chiede iniziative per il ripristino delle classi di insegnamento presso l'Istituto d'arte Filiberto Menna a seguito della drastica riduzione dell'organico dei docenti operata per l'anno scolastico 2003-2004.

Al riguardo si fa presente che, secondo le assicurazioni fornite dal Dirigente scolastico dell'istituto, la riduzione di detto organico non ha minimamente alterato la funzionalità didattica dell'istituto in parola in quanto non è stato modificato l'ordinamento scolastico né sono stati soppressi i laboratori per le discipline caratterizzanti.

Detta riduzione dell'organico è stata, infatti, in gran parte determinata e dal notevole decremento di iscritti registratosi nella scuola (- 132) – a fronte di 863 iscritti nell'anno scolastico 2002-2003 in sede di formazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2003-2004 gli allievi risultavano essere 731 – e dall'assegnazione di nuovi locali (4.000 m.q. circa) da parte della Provincia di Salerno per la succursale di Via Gelsi Rossi che non ha reso più necessaria la suddivisione delle classi in gruppi di quindici allievi ripartiti per materie caratterizzanti.

Quanto alle disposizioni correnti alla quali fa riferimento l'onorevole interrogante si fa presente che il decreto interministeriale sulle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2003-2004 ha mantenuto l'impianto generale già definito con decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002, introducendo soltanto quelle modifiche atte a dare attuazione alle prescrizioni dell'articolo 35 della legge n. 289 del 2002 (riduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con un orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento) ed a rendere effettivamente raggiungibili gli obiettivi di contenimento delle dotazioni organiche fissati dalla legge n. 448 del 2001.

Per quanto attiene alla riconduzione delle cattedre a 18 ore va anche precisato che detta norma salvaguarda la titolarità dei docenti titolari delle cattedre interne delle istituzioni scolastiche interessate.

Si forniscono, infine, assicurazioni che qualora nell'istituto scolastico in parola dovessero verificarsi incrementi di iscrizioni, il Dirigente scolastico non mancherà di procedere, con motivato decreto, alla istituzione di ulteriori classi in organico.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(11 settembre 2003)

DEMASI, COZZOLINO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* – Premesso che:

secondo cronache giornalistiche, il giorno 14 novembre 2002 sul treno da Napoli a Reggio Calabria sono state rinvenuti – del tutto casualmente – siringhe dagli aghi insanguinati nascoste, ad arte, nelle imbottiture dei sedili con lo scopo di ferire gli ignari viaggiatori;

tale comportamento criminoso non sarebbe unico in quanto, già precedentemente manifestatosi;

il vergognoso attentato è certamente il più grave, ma non è l'unico che viene perpetrato nei confronti dei passeggeri che sono costretti a percorrere, su ferro, la tratta Napoli-Reggio Calabria; infatti, molto spesso – tra l'impotenza del personale – le carrozze sono attraversate da minacciosi figure che si abbandonano a furti e ad atti di vandalismo;

nonostante, l'allarme, i convogli continuavano a viaggiare senza adeguata scorta di Polizia ferroviaria,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda adottare per potenziare il numero delle corse sulla tratta onde evitare il sovraffollamento che facilita la microcriminalità diffusa;

quali iniziative si intenda adottare per garantire costantemente la scorta armata dei convogli sulla tratta Napoli – Reggio Calabria e ritorno con uomini della Polizia di Stato e, al bisogno, del corpo dei Carabinieri.

(4-03388)

(20 novembre 2002)

RISPOSTA. – In via preliminare si deve precisare che la notizia, apparsa su alcuni quotidiani del 14 ottobre 2002 e relativa al ritrovamento di alcune siringhe tra i sedili del treno della linea Napoli-Reggio Calabria, non ha trovato conferma presso i Compartimenti della Polizia Ferroviaria dei due capoluoghi di Regione interessati.

Quanto ai servizi di vigilanza effettuati sulla tratta in questione dagli operatori della competente Polizia Ferroviaria per garantire la sicurezza dei viaggiatori, si assicura che sono state espletate, nel periodo compreso tra novembre 2002 e maggio 2003, circa 1950 scorte a bordo treno, impiegando personale sia in divisa che in abiti civili.

Nello stesso periodo di riferimento sono stati effettuati, inoltre, circa 35.900 servizi di vigilanza anche nelle stazioni ferroviarie in argomento.

Da un punto di vista più generale, pur rilevando che l'incidenza degli eventi criminosi accaduti a bordo treno risulta statisticamente molto contenuta, se raffrontata con l'elevato numero di convogli circolanti e di passeggeri trasportati nell'intera rete ferroviaria (un evento delittuoso ogni 370 treni viaggiatori e ogni 70.000 passeggeri), sono all'esame del Ministero dell'interno diverse misure per migliorare le condizioni di sicurezza in ambito ferroviario.

Tra queste, al fine di ottimizzare l'impiego delle pattuglie della Polizia ferroviaria sui treni statisticamente più a rischio, si sta valutando

l'eventuale utilizzo, anche a bordo di alcuni treni viaggiatori, di personale della «security» delle Ferrovie dello Stato o di guardie particolari giurate, già impiegate in compiti di mera vigilanza presso gli scali merci.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(16 settembre 2003)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso: che, a seguito della costituzione della Società Poste Italiane S.p.A., ai dipendenti postali non è stata liquidata, dal disciolto Ministero delle Poste, l'indennità di buonuscita loro spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032/73;

che, per effetto dell'articolo 53 della legge n. 449 del 1997, a partire dal 28 febbraio 1998, ai dipendenti postali spetta il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999, successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2001, che regola l'applicazione del trattamento di fine rapporto ai dipendenti pubblici, prevede per i lavoratori iscritti prima del 31 dicembre 2000 la possibilità di trasformare l'indennità di buonuscita in accantonamento per il trattamento di fine rapporto;

che l'indennità di buonuscita per i dipendenti postali accantonata alla data del 28 febbraio 1998 non è stata trasferita alla Società Poste S.p.A. e che tale mancato trasferimento non consente l'utilizzo del trattamento di fine rapporto come anticipazioni, così come avviene per i dipendenti pubblici;

che gli attuali accantonamenti per il trattamento di fine rapporto non maturano in un apposito Fondo della Poste S.p.A. bensì all'IPOST,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire affinché l'IPOST liquidi ai dipendenti postali l'indennità di buonuscita maturata alla data del 28 febbraio 1998, oppure trasformi la stessa in trattamento di fine rapporto a decorrere dalla data suddetta, versando alla Società Poste la cifra così determinata, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

(4-03682)

(22 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si significa che, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la società Poste italiane e l'Istituto postelegrafonici competente per il trattamento pensionistico del personale dipendente da Poste italiane spa.

In proposito occorre anzitutto precisare che l'articolo 53, comma 6, lett. a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni (avvenuta il 28 febbraio 1998), al personale dipendente dalla medesima società spetta il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile nonché, per il periodo antecedente alla suddetta trasformazione, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente all'atto della trasformazione stessa.

In altre parole, secondo tale norma, al lavoratore di Poste italiane cessato dal servizio spetta, da parte dell'IPOST, l'indennità di buonuscita calcolata dalla data di assunzione fino al 27 febbraio 1998 e, da parte della società Poste, il trattamento di fine rapporto a partire dal 28 febbraio 1998 fino alla data di cessazione dal lavoro.

Il medesimo articolo 53 della legge n. 449 del 1997 stabiliva, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni – vale a dire dal 1° gennaio 2000 – alla liquidazione dell'indennità di buonuscita avrebbe provveduto il commissario *ad acta* nominato per la gestione stessa, che avrebbe curato anche il trasferimento alla società Poste delle attività attive e passive facenti capo al fondo di buonuscita medesimo.

Tuttavia, stando a quanto riferito, tale trasferimento è rimasto inattuato a causa dell'insussistenza di risorse finanziarie atte a garantire la relativa copertura per le obbligazioni che si sarebbero accese in capo alla società Poste.

Preso atto che la gestione commissariale del fondo di buonuscita di cui trattasi aveva esaurito le ultime risorse, la legge 23 dicembre 2000, n. 388 – articolo 68, comma 8 – ha posto a carico del bilancio nello Stato, in quota ripartita con l'INPDAP, l'onere derivante dalla gestione delle indennità di buonuscita in parola.

Da quanto sopra emerge che non è compito dell'IPOST liquidare le indennità di buonuscita agli aventi diritto, bensì del commissario *ad acta* (articolo 53 della legge n. 449 del 1997) e che non sussistono somme riferibili al trattamento di fine rapporto accantonate presso l'IPOST in quanto a tale trattamento, riferito ai periodi maturati dai lavoratori postali successivamente al 28 febbraio 1998, provvede la società Poste italiane.

Sulla questione degli importi stipendiali da considerare per la liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti della società Poste italiane il Ministero dell'economia e delle finanze – Ispettorato generale per la spesa sociale – ha precisato che, «ai sensi dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge n. 449 del 1997, per il personale dipendente da Poste Italiane s.p.a. è prevista la corresponsione del T.F.R. ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente alla costituzione della Società (28 febbraio 1998), la corresponsione dell'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa in vigore prima della data di trasformazione». Il citato Dicastero ha aggiunto che, in applicazione di tale norma, che fa riferimento

all'indennità maturata, è da ritenere che la prestazione vada calcolata considerando i valori retributivi utili in vigore alla data del 27 febbraio 1998.

Va, infine, precisato che, nel caso si intendano assicurare agli interessati forme di rivalutazione dell'indennità di buonuscita, coerenti con l'articolo 2120 del codice civile, sarebbe necessario un apposito intervento legislativo, fermo restando il reperimento dei mezzi finanziari necessari per la copertura della spesa.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(11 settembre 2003)

DE PAOLI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

– che, con decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 102 del 4 maggio 2000 è stata confermata alle Poste Italiane S.p.A. la concessione del servizio postale universale per la durata di 15 anni e con decreto del 24 agosto 1999 del Ministro delle comunicazioni è stato stabilito che la legge 7 agosto 1990 n. 241 si applica alle Poste Italiane S.p.A., in quanto concessionaria di pubblico servizio in regime di monopolio, quindi soggetta al rispetto dell'articolo 97 della Costituzione Italiana;

– che il Ministero dell'economia è azionista unico delle Poste Italiane S.p.A.;

– che l'Unità Produttiva di Brescia CMP (centro di meccanizzazione postale) – UDR (ufficio di recapito) di Poste Italiane S.p.A. non si è adeguata ai suddetti provvedimenti;

– che presso la suddetta Unità Produttiva, nei reparti CMP, sono addetti complessivamente 292 dipendenti di cui otto quadri, otto responsabili di turno, due coordinatori autisti, 16 conduttori processi, cinque responsabili al monitoraggio, 40 applicati all'area di Staff e otto responsabili al controllo accettazione lettere e stampe di «Grandi Utenti»; quindi solo i due terzi sono destinati alla produzione, condizione che in ogni altra impresa ne avrebbe già causato il fallimento;

– che la suddetta destinazione è stata disposta il 26 settembre 2000 in piena violazione degli accordi sulla nuova organizzazione dei centri di smistamento postale, firmato a Roma il 6 dicembre 1999 e approvato in Lombardia il 12 febbraio 2000 tra Azienda e organizzazioni sindacali ciò in quanto l'Unità Produttiva di Brescia CMP è stata dichiarata, in modo surrettizio, «centro complesso» pur non avendone i requisiti e cioè più di 300 risorse gestite, funzione di HUB e/o A.T. e la lavorazione della corrispondenza estera;

– che nel suddetto centro le risorse gestite sono meno di 300 (nel dicembre 1999 erano 296), non è in funzione il servizio di HUB e A.T. e non esiste la lavorazione di materiale per l'estero, con la conseguenza che

non poteva essere nominato il dirigente, in quanto bastava un quadro di primo livello;

– che oltre 80 dipendenti della suddetta Unità Produttiva superano annualmente le 250 ore di straordinario ciascuno, in violazione del limite stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, sicché l’Ispettorato del lavoro, dopo le opportune verifiche continua ad elevare verbali di decine di migliaia di euro;

– che alla suddetta Unità Produttiva è stato più volte intimato dal TAR di Brescia e dal Consiglio di Stato di osservare la legge sulla trasparenza amministrativa (legge n. 241/1990) ;

– che la suddetta Unità produttiva non rispetta il Contratto collettivo nazionale di lavoro per quanto concerne le relazioni sindacali, non avendo mai informato le organizzazioni sindacali delle nomine di quadri a dirigenti, né delle iniziative concernenti nuove organizzazioni di lavoro;

– che la Procura della Repubblica di Brescia sta indagando su quanto avviene nella suddetta Unità produttiva e l’A.S.L. di Brescia ha più volte elevato verbale con relative spese a carico delle Poste per inadempienza alla legge n. 626/1994 nello stabilimento dove sono ubicati gli uffici di Brescia CMP,

si chiede di sapere se i Ministri delle comunicazioni e dell’economia e delle finanze non intendano intervenire in ordine a quanto sopra esposto al fine di evitare il perdurare di una situazione di disagio per i cittadini e di un ingente dispendio di risorse economiche per lo Stato.

(4-03755)

(29 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni, l’operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissi.

Ciò premesso, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che, in linea con il profondo processo di rinnovamento in corso, già nel mese di settembre 2000, nell’ambito della riorganizzazione dei centri di smistamento postale, il CMP di Brescia, in considerazione dei requisiti posseduti, è stato classificato come «centro complesso», la cui direzione è stata affidata ad un dirigente attese la par-

ticalità e l'entità delle operazioni svolte, la consistenza numerica del personale ivi applicato, nonché il rilievo delle decisioni assunte.

L'azienda, come è noto, è impegnata a valorizzare le proprie attività produttive attraverso la razionalizzazione dei servizi di recapito e lo sviluppo della rete dei centri di rete postale, allo scopo di incrementarne la redditività anche attraverso una più razionale utilizzazione degli addetti.

La portata delle innovazioni introdotte giustifica – stando a quanto comunicato dalla società Poste – la denominazione di «centro complesso» attribuita al citato CMP di Brescia anche in considerazione della concentrazione nello stesso delle lavorazioni svolte in altri stabilimenti minori che, in un certo senso, ricalca l'iniziativa attuata nel corso dell'anno 2000 che portò all'accorpamento, al suddetto CMP, del locale ufficio di recapito.

In merito al superamento delle ore di straordinario rispetto ai limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ed alle riferite «numeroso verifiche» ed ai relativi verbali di «migliaia di euro», la medesima società, nel sottolineare che la mancanza di precise indicazioni non ha consentito di individuare specifici casi, ha espresso l'avviso che l'onorevole interrogante volesse riferirsi all'unico caso di rilievo formulato, nel maggio 2002, dalla direzione provinciale del lavoro per contestare all'azienda il superamento di sole 12 ore settimanali a carico di circa 130 dipendenti.

Avverso tale contestazione – ha proseguito Poste italiane – è stata comunque proposta opposizione facendo valere – in base alla circolare n. 172/56 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – la non applicabilità alla società Poste, in quanto esercente un servizio di rilevanza pubblica, delle disposizioni di cui al regio decreto-legge n. 692/23: la questione è tuttora pendente.

A completamento di informazione la ripetuta società Poste ha precisato di non essere a conoscenza di indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Brescia mentre ha confermato che presso il centro in parola sono stati effettuati due sopralluoghi da parte della locale ASL in uno dei quali è stata contestata la scarsa rispondenza ai principi ergonomici delle postazioni di codifica manuale; la difformità verrà eliminata, stando a quanto assicurato dalla società Poste, in occasione della sostituzione degli impianti installati presso il CMP che dovrebbe avvenire nel corso del 2004.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(11 settembre 2003)

DE PETRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

in data 3 novembre 2001 è stato aperto alla firma presso la sede FAO il «Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura» a conclusione di un processo negoziale avviato nel 1994 ed al quale l'Italia ha attivamente partecipato;

la diversità delle risorse fitogenetiche disponibili costituisce un fattore decisivo per fronteggiare la crisi alimentare, in particolare nei Paesi in via di sviluppo;

il Trattato costituisce un primo e decisivo passo per tutelare i diritti delle comunità agricole a partecipare ai benefici derivanti dalla ricerca biotecnologica e garantisce il libero accesso ad un elenco prioritario di piante utilizzate per l'alimentazione umana, la cui utilizzazione non potrà essere preclusa in nome di interessi commerciali;

l'adesione del nostro Paese a tale Trattato assume particolare rilievo in vista dello svolgimento a Roma del vertice internazionale sull'alimentazione nel prossimo mese di giugno;

appare pertanto urgente avviare le procedure formali per la ratifica da parte dell'Italia, tenuto conto che per l'entrata in vigore del Trattato occorre il deposito di almeno quaranta provvedimenti di adesione,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno disporre con urgenza l'avvio delle procedure per la ratifica del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, al fine di formalizzare l'adesione dell'Italia prima del vertice FAO sull'alimentazione previsto a Roma per il prossimo mese di giugno.

(4-02048)

(7 maggio 2002)

RISPOSTA. – Il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura definisce alcune norme fondamentali per la sicurezza alimentare e per lo sviluppo agricolo e consente una maggiore trasparenza ed accesso, anche per i paesi più poveri, al mercato globale delle sementi

È opportuno osservare che la predisposizione dello schema di disegno di legge è attualmente in corso. Si tratta peraltro di un'opera complessa sotto diversi aspetti.

Sul recepimento in ambito interno del Trattato in oggetto si rappresenta, ad ogni utile fine, quanto segue:

le previsioni contenute nel Trattato richiedono una revisione organica della vigente disciplina in materia;

il mutato quadro costituzionale avvenuto con la riforma del Titolo V della Costituzione potrebbe avere conseguenze sugli aspetti relativi alla competenza tecnica di attuazione;

la quantificazione degli oneri è in fase di predisposizione da parte del Ministero delle politiche agricole;

Per tutte le problematiche sopra indicate, connesse alla predisposizione di un provvedimento idoneo sul piano interno e adeguato alle previsioni richieste dal Trattato internazionale, è stato costituito un gruppo di lavoro interministeriale che procederà alla stesura delle norme necessarie.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(17 settembre 2003)

DI SIENA. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*

– Premesso:

che nei principali centri della zona Nord della Basilicata, Acerenza, Barile, Venosa, Lavello, Rionero in Vulture, sono ubicati ripetitori per telefonia cellulare in zone densamente abitate, nonché a ridosso di scuole, ospedali, asili nido e strutture pubbliche;

che fra i cittadini è crescente l'allarme per i danni derivanti dall'inquinamento da onde elettromagnetiche, data la nota correlazione ai tempi di esposizione;

che con i due più recenti provvedimenti firmati rispettivamente dai ministri Matteoli e Gasparri, sono stati indeboliti i criteri e le regole a garanzia del principio di precauzione affermato dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001;

che in particolare si sono elevate di molto le soglie ammissibili dei campi elettrici ed elettromagnetici e si sono altresì ridotti i poteri di controllo e di intervento dei comuni nella localizzazione degli impianti, in violazione della predetta legge quadro,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministero dell'ambiente, anche attraverso le Agenzie di protezione dell'ambiente, intenda adottare per verificare costantemente e monitorare i livelli effettivi dei campi elettromagnetici sul territorio;

quali misure invece siano previste al fine di minimizzare l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici come richiesto dalla legge quadro in questione;

se non si ritenga di dover sollecitamente predisporre un piano di delocalizzazione dei ripetitori in modo da garantire una effettiva tutela dei cittadini.

(4-03113)

(9 ottobre 2002)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica che la Direzione IAR del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio ha svolto un'indagine per accertare se i livelli di emissione elettromagnetica, dovuti alla presenza di impianti per il trasporto del-

l'energia, di telecomunicazione e radiotelevisivi, presenti in alcuni centri del nord della Basilicata, in particolare nelle città di Aderenza, Barile, Venosa, Lavello e Rionero in Volture siano conformi alla normativa vigente.

In tali zone sono state eseguite, nel periodo compreso fra aprile 2001 ed agosto 2002, verifiche strumentali da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (ARPAB) che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», espleta le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria ed ambientale.

Dalle informazioni raccolte risulta che i livelli di emissione elettromagnetica rilevati sono inferiori ai limiti fissati dalla normativa vigente, ovvero il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, relativamente alle alte frequenze, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, per quanto riguarda gli elettrodotti.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 198/2002, noto come «decreto Gasparri», l'ARPAB svolge un ruolo di primo piano anche nel rilascio dei pareri preventivi sulle nuove installazioni di impianti radioelettrici, accertandone la compatibilità con le aree interessate, in ottemperanza ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità prescritti dalla normativa vigente. A riguardo, si osservi che il rispetto dei suddetti parametri, tra l'altro fra i più restrittivi d'Europa, garantisce l'osservanza del «principio di precauzione», invocato dalla legge n. 36/2001 a causa dell'assenza di inconfutabili evidenze scientifiche circa gli effetti sanitari derivanti dall'esposizione prolungata ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Tale decreto, altresì, conserva le competenze delle Regioni, alle quali si dirige come normativa di principio, e le prerogative dei Comuni in materia di pianificazione del territorio, in quanto interviene sulle fasi procedurali relative al rilascio delle autorizzazioni con l'obiettivo dichiarato, comune ad altri settori dell'ordinamento, di semplificazione e snellimento amministrativo. In conseguenza di detta semplificazione, permangono i poteri-doveri dei Comuni in ordine all'accertamento delle emissioni elettromagnetiche prodotte dagli impianti da realizzare ed, in generale, non è venuto meno il potere-dovere degli enti locali di accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge prescritti per l'installazione. Il decreto non comporta quindi alcuna negazione della possibilità per il Comune di esercitare la funzione di pianificazione del proprio territorio. Al contrario sono proprio i Comuni ad essere i titolari di ogni potere decisionale in ordine al rilascio o al diniego delle autorizzazioni all'installazione delle infrastrutture di telecomunicazione nel rispetto del regime dei controlli preventivi e successivi.

L'intera procedura autorizzativa è preordinata al rigoroso rispetto dei limiti attualmente fissati dai due decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri del 7 luglio 2003 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2003.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(11 settembre 2003)

EUFEMI. – *Al Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* – Premesso che:

con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ai dirigenti spetta, sotto la loro diretta responsabilità e nell'ambito della propria attività gestionale, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

i dirigenti generali, in attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Ministro attribuiscono ai dirigenti gli incarichi definendo gli obiettivi da raggiungere e attribuendo loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali, coordinando e controllando la loro attività;

tali incarichi sono conferiti a tempo determinato e revocabili solo in caso di presenza di risultati negativi rispetto agli obiettivi attribuiti ovvero per grave inosservanza delle direttive impartite;

risulta che presso alcuni Ministeri molti dirigenti di seconda fascia non hanno ancora sottoscritto i loro contatti individuali di lavoro senza che ciò sia stato formalmente motivato e senza che i medesimi soggetti siano destinati ad altri incarichi, servizi ovvero messi a disposizione. Questo comportamento dei dirigenti generali, spesso giustificato con il timore di subire eventuali ricorsi e censurabile sotto ogni profilo perché dimostra la scarsa propensione a dirigere di chi ha timore di «eventualità» sempre presenti nella pubblica amministrazione, ha comportato una grave situazione di disparità di trattamento con quei dirigenti che invece da tempo hanno sottoscritto il loro contratto: infatti i dirigenti di riferimento, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, hanno già disposto, per l'esercizio finanziario corrente, lo stanziamento dei fondi destinati proprio a quei dirigenti ad oggi senza incarico i quali, poiché già di fatto assegnati alle Direzioni Generali, nel rispetto dei principi generali che regolano il buon andamento della pubblica amministrazione, continuano ad impegnare e spendere i fondi a loro attribuiti senza esserne però legittimati pur essendo titolari, di fatto, di un contratto mai stipulato, questo sì passibile di ricorso, in caso di trasferimento ad altro incarico,

si chiede di sapere:

se gli organismi di controllo interno alle amministrazioni in oggetto abbiano verificato la rispondenza delle determinazioni organizzative e gestionali ai principi indicati all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, se abbiano proposto eventuali interventi correttivi e se abbiano

fornito elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione;

se i dirigenti di uffici dirigenziali generali abbiano riferito al Ministro competente sull'attività da essi svolta e sulla situazione attuale relativa all'affidamento di incarichi dirigenziali;

quanti e quali siano i dirigenti dei vari Ministeri che non hanno ancora fatto sottoscrivere i contratti ai dirigenti loro colleghi di seconda fascia, al fine di accertarne le responsabilità nel senso più ampio del termine.

(4-02438)

(18 giugno 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si fa presente che il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dei compiti di gestione del personale dirigenziale iscritto nel Ruolo unico della dirigenza e di promozione delle professionalità presenti nella propria banca dati, già assegnati dal decreto legislativo n. 165/2001, e modificati alla luce della legge n. 145 del 2002, non ha competenze specifiche in merito agli argomenti evidenziati nell'interrogazione.

Al riguardo, infatti, si rileva che ogni Ministero è pienamente responsabile della stipulazione dei contratti con i dirigenti di seconda fascia ed ha piena autonomia, nell'ambito dei principi generali fissati dal decreto legislativo n.286/1999, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», circa l'organizzazione dei sistemi di controllo interno e delle procedure più consone alle peculiari finalità istituzionali per la verifica dei risultati delle attività svolte dai dirigenti in servizio.

Si fa presente, infine, che è in corso di predisposizione il provvedimento regolamentare attuativo della citata legge n. 145/2002 volto alla istituzione dei ruoli dirigenziali, distinti per ciascuna amministrazione dello Stato, e che al Dipartimento della Funzione Pubblica compete solo la gestione della banca dati della dirigenza alla quale affluiscono i dati, provvedimenti e contratti, che le direzioni generali del personale delle singole amministrazioni inviano.

Il Ministro per la funzione pubblica

MAZZELLA

(29 agosto 2003)

FABRIS. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che la difesa dell'ambiente marino in Italia, in aggiunta alle regole introdotte tramite il recepimento delle convenzioni internazionali e dei re-

golamenti comunitari, è fondamentalmente basata sulla legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni sulla difesa del Mare), sulla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e indicante alcune regole in materia di danno ambientale, ed infine sulla legge 28 febbraio 1992, n. 220;

che a tali regole fanno da corollario una serie di leggi settoriali per la tutela delle acque dall'inquinamento, la gestione dei traffici e così via;

che la legge n. 979/82 prevede una serie di obblighi per le autorità marittime, gli armatori e i comandanti delle navi in caso di incidente in mare (in particolare l'art. 16 fa divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, nell'ambito delle acque territoriali e nelle acque marittime interne, compresi i porti, di versare in mare o causare lo sversamento di idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all'ambiente marino indicate all'allegato A della legge);

che, inoltre, è vietato alle navi battenti bandiera italiana di scaricare le sostanze nocive anche al di fuori delle nostre acque territoriali;

che, in materia di traffici marittimi, l'Italia ha approvato a partire dagli anni '90 una serie di regole più restrittive per quel che riguarda il trasporto di materiali pericolosi (oltre alle convenzioni internazionali già ratificate, l'Italia ha emanato una serie di decreti specifici per la prevenzione dell'inquinamento marino da sversamenti accidentali come il decreto del Ministro della marina mercantile 26/2/93);

che il Ministero dell'ambiente ha poi emanato una serie di direttive per la regolamentazione del traffico, che hanno previsto la possibilità di effettuare controlli al limite delle acque territoriali bloccando l'accesso alle petroliere a rischio, e più recentemente una direttiva relativa al regime di accesso alla Laguna di Venezia delle navi chimichiere e petroliere;

che secondo quanto previsto da tali direttive non sarebbe più consentito l'accesso ed il transito in tutti i porti italiani alle navi superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda che trasportano petrolio greggio e prodotti chimici nocivi, con le uniche eccezioni:

delle navi a doppio scafo conforme alla regola 13F della MARPOL 73/78, delle navi petroliere inferiori alle 5.000 DWT, trasportanti sia greggio sia prodotti petroliferi di cui agli allegati I e II MARPOL 73/78, dotate di doppio fondo o di cisterne del carico che soddisfino il requisito della Regola 13F (7) punto *b*), purchè negli spazi di doppio fondo non venga trasportato del carico;

delle navi chimichiere, senza distinzione di stazza o di portata, munite di comparti protettivi laterali e sul fondo privi di carico, qualunque sia il prodotto trasportato (appendici 2 e 3 allegato II della MARPOL 73/78);

infine delle navi superiori alle 1.000 tonnellate di stazza lorda che possono transitare solo con il sistema del cosiddetto rimorchio-manovra; considerato:

che, in base alla normativa attuale, la navigazione per le navi petrolifere sprovviste di doppio scafo non risulta vietata in alcun modo nei

mari italiani, anche nei mari più chiusi come ad esempio il Mare Adriatico;

che dall'aprile 2003 entrerà in vigore il divieto di accesso ai porti ed ai terminali petroliferi alle navi che risultino al disopra delle 5000 tonnellate sprovviste del cosiddetto doppio scafo, solo nel caso di idrocarburi pesanti;

che, tuttavia, al di sotto di tale tonnellaggio le navi petroliere cosiddette carrette del mare possono comunque continuare a transitare liberamente nelle acque italiane;

che, secondo notizie apparse sulla stampa nazionale, ogni settimana due petroliere da circa 80 mila tonnellate attraccheranno davanti alla costa di Ravenna, in ragione di quanto previsto dal protocollo d'intesa firmato dalla Regione Veneto e l'ENEL, che ha segnato il via libera alla riconversione «ad orimulsion» (un derivato del petrolio composto da acqua e nafta) della centrale di Porto Tolle;

che tale sostanza arriverà con le navi dal Venezuela all'oleodotto della Sarom di Ravenna e da lì proseguirà per Porto Tolle;

che, visto che tale sostanza dovrà essere trasportata via mare, pur con tutte le misure di sicurezza attivabili, la frequenza dei viaggi necessari ad alimentare la centrale innalzerà notevolmente il potenziale rischio di incidenti nel Mare Adriatico;

che, data la natura di questo combustibile, più denso e quindi più pesante dell'acqua, un incidente nel Mare Adriatico produrrebbe degli effetti devastanti dal punto di vista ecologico e ambientale;

che per via di tale situazione si mettono a repentaglio migliaia di posti di lavoro nell'industria turistica e della pesca;

che, in materia di danno ambientale, la legge n. 349 del 1986 prevede significativamente la tutela dell'ambiente come tutela di un interesse pubblico, per il quale lo Stato è quindi legittimato a chiedere un risarcimento non riconducibile solamente alla disciplina privatistica di responsabilità civile;

che attraverso una serie di sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione viene prevista espressamente la possibilità dello Stato di richiedere un risarcimento per danno ambientale non esclusivamente basato su computazioni monetarie (si veda la sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 1987, n. 641), ma quantificando il danno in via equitativa, calcolando quindi anche la gravità del danno e l'illecito profitto conseguito dal trasgressore grazie ad un comportamento lesivo per l'ambiente;

che, purtroppo, mentre la giurisprudenza nazionale sembrava avviata per riconoscere il danno ambientale, e una serie di leggi italiane consideravano esplicitamente il danno ambientale come un'area di interesse pubblico e quindi non sottoponibile a criteri solo privatistici, gli incidenti verificatisi nei mari italiani e le successive cause di risarcimento hanno riportato la situazione al punto di partenza nel senso che non si sono riconosciuti altri risarcimenti che quelli contabilizzabili secondo i principi del danno emergente e del lucro cessante,

si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto esposto, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire tempestivamente varando provvedimenti atti a inibire la navigazione alle cosiddette carrette del mare che solcano mari del Mediterraneo e a maggior ragione il Mare Adriatico;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo ritengano di porre in essere al fine di evitare gli eventuali incidenti derivanti dalla prevista riconversione ad orimulsion della centrale termoelettrica di Porto Tolle, considerato che tale sostanza, oltre ai rischi ambientali, sembrerebbe presentare problemi tecnici anche per quanto attiene al corretto funzionamento degli impianti della centrale stessa;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fatto che l'attuale riconversione prevista della centrale di Porto Tolle, sul piano strettamente economico, salvaguarderebbe per una quindicina di anni, fino al 2018, solo poche centinaia di posti di lavoro, a dispetto dei gravi rischi ai quali rimarrebbero sottoposti migliaia di altri lavoratori dell'industria turistica e della pesca;

se sia previsto un piano di emergenza nella denegata ipotesi in cui si verificano incidenti derivanti dalla prevista riconversione «ad orimulsion» della centrale di Porto Tolle.

(4-04315)

(8 aprile 2003)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti posti nell'interrogazione parlamentare in oggetto concernente la navigazione delle cosiddette «carrette del mare» e della prevista riconversione della Centrale termoelettrica di Porto Tolle si fa presente quanto segue.

Per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti atti ad inibire la navigazione delle «carrette del mare» nel Mediterraneo e nell'Adriatico, va in via preliminare chiarito che, ai sensi della Convenzione di Montego Bay che sancisce il principio consuetudinario di diritto internazionale della libertà di transito inoffensivo nei mari, non è consentito ad uno Stato impedire od ostacolare la navigazione commerciale nelle proprie acque territoriali, tantomeno al di fuori di queste.

Ciò premesso, il decreto interministeriale 28 aprile 2003 si propone come finalità di non impedire, in maniera indiscriminata, a tutte le navi cisterna monoscafo il transito nelle acque nazionali ma solo l'accesso ai porti nazionali e approdi similari a quelle più vecchie e pericolose in quanto trasportanti prodotti petroliferi pesanti (indicati specificamente nel decreto medesimo),

Ciò ovviamente in quanto è stata accertata la particolare nocività per l'ambiente marino di tali prodotti una volta sversati in mare a seguito di incidente (si vedano casi ben noti della Erika in Francia e recentemente della Prestige in Spagna).

Rimane il problema di fondo, a livello mondiale, di una rapida eliminazione dal mercato internazionale delle navi cisterna più vecchie e obso-

lete che frequentemente sono proprio quelle maggiormente coinvolte in incidenti che causano danni all'ambiente marino.

Sotto tale profilo il Ministero dell'ambiente (Difesa del Mare), ha appoggiato l'iniziativa dell'Unione Europea affinché nell'ambito della riunione del Maritime Environment Protection Committee dell'IMO, venga discussa ed auspicabilmente accolta una nuova rimodulazione, più accelerata, dei tempi di uscita dal mercato internazionale delle navi cisterna più anziane, in linea, peraltro, con la proposta di Regolamento Europeo, già elaborato dalla Commissione ed in corso di adozione, che modifica il precedente Regolamento n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o tecnologia equivalente.

In particolare, la proposta dell'Unione Europea che verrà discussa al prossimo MEPC (Maritime Environment Protection Committee) contempla la riduzione del tempo massimo di uscita delle monoscafo cosiddetta Pre-Marpol (navi-cisterna di cat. 1, costruite prima del 1982) dal 2007 al 2005.

Lo schema di Regolamento Europeo prevede altresì norme ancor più restrittive del decreto interministeriale citato in materia di divieto di accesso ai porti europei, terminali petroliferi e zone di ancoraggio delle navi cisterna monoscafo che trasportano olii pesanti

Per quanto concerne i quesiti posti dall'onorevole interrogante circa l'opportunità della prevista riconversione della Centrale di Porto Tolle e di specifici piani di emergenza per i casi di incidenti all'impianto si riferisce che l'Enel ha presentato un progetto di adeguamento ambientale nel 1994 ed ha ottenuto la non assoggettabilità dello stesso, da parte del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, alla procedura di valutazione di impatto ambientale il 28 settembre dello stesso anno.

L'Enel ha sostituito nelle sezioni nn. 1 e 4 l'olio combustibile ATZ (3%S) con olio combustibile a STZ (0,3%S).

Nell'agosto 2000 l'Enel Produzione ha presentato un nuovo progetto di ambientalizzazione che prevede l'utilizzo di Orimulsion come combustibile.

L'Enel Produzione Spa, in un mercato dell'energia elettrica caratterizzato da una progressiva liberalizzazione, a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dove i «competitor» debbono minimizzare i costi di produzione puntando su impianti a costi variabili più bassi al fine di essere utilizzati per coprire la domanda di base, intende utilizzare a Porto Tolle l'Orimulsion con adeguate tecnologie di abbattimento delle emissioni che garantiscano il rispetto delle normative ambientali.

Con nota 9 febbraio 2001 il servizio VIA del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio comunicava che l'aggiornamento del progetto di adeguamento ambientale della centrale di Porto Tolle doveva essere sottoposto alla procedura di VIA ai sensi della vigente normativa.

Nel settembre 2001 l'Enel Produzione ha presentato un nuovo aggiornamento del progetto di adeguamento ambientale della centrale termoelettrica che sostituiva in senso migliorativo il piano di riconversione già pro-

dotto nel precedente e costituito dall'originario progetto completato ed integrato a seguito delle richieste del Ministero dell'ambiente.

Gli elementi di novità dell'aggiornamento del progetto del settembre 2001 riguardano:

ulteriore riduzione delle emissioni in atmosfera attraverso un migliore rendimento dei desolficatori e l'installazione dei denitrificatori;

utilizzazione delle migliori tecnologie sul ciclo delle acque con il raggiungimento del cosiddetto «scarico zero»;

sensibile riduzione degli ingombri dei manufatti;

riconfigurazione e rivisitazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria e la realizzazione di un progetto di biomonitoraggio;

predisposizione di un progetto di inserimento ambientale della centrale;

ottimizzazione della logistica, delle risorse e dei processi.

Con istanza del 31 maggio 2002 l'Enel Produzione spa ha richiesto di volersi avvalere delle disposizioni dettate con il decreto-legge 7 febbraio 2002 n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, per l'autorizzazione agli interventi di modifica della centrale.

L'iniziativa è già oggetto del procedimento di valutazione della compatibilità ambientale, attivato ai sensi dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(11 settembre 2003)

FABRIS. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la delibera n. 78/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha stabilito che gli operatori della telefonia fissa e mobile devono offrire agli abbonati che lo richiedano almeno l'opzione del blocco selettivo di chiamata che consente, nella modalità controllata dall'utente, di bloccare alcuni specifici tipi di chiamate e di numerazioni;

che, nel rispetto di tale provvedimento, la Società Telecom Italia offre agli abbonati la disabilitazione a chiave numerica, la quale tuttavia prevede per i numeri con prefisso 709 un costo di attivazione di 13,63 euro (IVA inclusa) e costo mensile di 2,17 (IVA inclusa);

che, in particolare, le numerazioni da bloccare previste dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sono quelle relative alle chiamate verso numerazioni internazionali, quelle relative a chiamate verso servizi di tariffa premio (144, 166), verso servizi geografici a tariffazione specifica (892, 899), verso servizi di numero personale (178), verso servizi interattivi di fonia (163, 164), verso servizi di addebito ripartito (840, 841, 847, 848), verso servizi Internet a tariffazione specifica (709), verso servizi interni di rete (prima cifra 4 o 1) – esclusi quelli cui l'abbonato ha aderito mediante la sottoscrizione di un contratto – il cui prezzo minutorio è superiore o uguale a 0,22931 euro al minuto (I.V.A. esclusa) ed il cui

prezzo alla risposta è superiore o uguale a 0,06559 euro (I.V.A. esclusa) od il cui prezzo complessivo, a *forfait* o per una chiamata di durata fino a quattro minuti, è superiore o uguale a 1 euro (I.V.A. esclusa), e infine quelle relative a chiamate verso servizi da operatore che consentono di effettuare uno o più dei tipi di chiamate diverse tramite l'operatore;

considerato:

che a partire dal 1° novembre 2002 la società Telecom Italia offre agli abbonati il servizio di disabilitazione gratuita a richiesta del solo numero 899, relativo, come si è detto, alle chiamate verso servizi non geografici a tariffazione specifica;

che, nel caso del numero 899, si è trattato di una decisione volontaria della stessa compagnia Telecom Italia che va oltre le indicazioni previste dalla delibera n. 78/02 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per i quali la Telecom Italia S.p.a. abbia deciso di adottare questo tipo di soluzione solo per il numero con prefisso 899;

i motivi per i quali la suddetta soluzione non sia stata estesa, nonostante le polemiche levatesi in questi ultimi mesi circa i problemi relativi ai servizi di connessione a Internet a tariffazione specifica, come pure evidenziato dall'interpellanza 2-00367 del 15 aprile 2003 presentata dallo scrivente, anche per i numeri telefonici con il prefisso 709.

(4-04436)

(6 maggio 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 6/00/CIR del giugno 2000 – contenente il piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni – ha riservato la numerazione in decade 7 ai servizi Internet (art. 21).

Con la successiva delibera n. 9/02/CIR del giugno 2002 la medesima Autorità ha espressamente vietato l'utilizzo delle suddette numerazioni in decade 7 (tra le quali i numeri che iniziano con 709) per la fornitura di servizi a valore aggiunto ed, in proposito, l'art. 4, comma 1, stabilisce che la numerazione per i servizi Internet è utilizzabile esclusivamente per l'accesso alla rete internet e vieta di fornire prodotti e servizi per il tramite dell'addebito all'utente del traffico svolto indirizzato alle numerazioni in parola.

Ne discende che l'utilizzo delle numerazione 709 per la fornitura di servizi a valore aggiunto e di servizi che, per il loro contenuto, sono riconducibili ai servizi audiotex non è conforme alle disposizioni suddette.

In merito ai servizi audiotex si ritiene opportuno ricordare che la delibera n. 78/02/CONS della ripetuta Autorità, nell'introdurre disposizioni in materia di fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata, ha stabilito che, in caso di fornitura di servizi comunque riconducibili all'audiotex, si applicano le disposizioni vigenti in materia, recate dal decreto 13

luglio 1995, n. 385 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1995), «independentemente dalle numerazioni attraverso cui vengono offerti tali servizi».

L'art. 2, comma 2, e l'art. 4 della stessa delibera n. 78/02/CONS, prescrivono, inoltre, che gli organismi di telecomunicazioni, oltre ad offrire agli abbonati almeno l'opzione del blocco selettivo di chiamata che consenta – con modalità controllata dall'utente – di bloccare i tipi di chiamata verso le numerazioni riportate nell'allegato alla delibera medesima fra cui sono comprese le numerazioni che iniziano con 709, debbono diffondere, per tali numerazioni, informazioni adeguate ed aggiornate in merito alla disponibilità del blocco selettivo di chiamata suddetto.

In tale contesto in data 10 aprile 2003 l'Autorità predetta ha chiesto alla società Telecom Italia di estendere alle numerazioni individuate nell'allegato alla delibera n. 78/02/CONS lo sbarramento selettivo gratuito delle chiamate in uscita come, del resto, previsto dalla direttiva n. 2002/22/CE in corso di recepimento con il codice delle comunicazioni elettroniche attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari; la società Telecom, da parte sua, ha reso noto che a partire dal 1° giugno 2003 la clientela può ottenere la disabilitazione gratuita e permanente della propria linea telefonica al traffico destinato alla numerazione 709, se richiesta congiuntamente alla disabilitazione delle numerazione 899 e 166.

In merito al problema posto relativamente al pagamento delle bollette la società Telecom ha precisato che i clienti che ritengono di non riconoscere le chiamate effettuate verso le numerazioni 12, 412, 144, 163, 164, 166, 170, 4176, 178, 709, 899 e 892 ed i relativi addebiti in fattura possono avviare le procedure di reclamo, come previsto dall'articolo 17 delle condizioni generali di abbonamento, effettuando il pagamento della fattura limitatamente agli importi non oggetto di contestazione; la società, infatti, come previsto dalle medesime condizioni contrattuali, in pendenza di una procedura di reclamo ed eventualmente della procedura di conciliazione, si astiene da qualsiasi iniziativa di recupero forzoso del credito, inclusa la sospensione del servizio.

A completamento di informazione si soggiunge che è stato predisposto uno schema di regolamento volto ad adeguare la vigente disciplina al nuovo contesto tecnologico e normativo ed a definire disposizioni puntuali per l'offerta al pubblico dei servizi a sovrapprezzo.

Lo schema di provvedimento in parola, sottoposto alla valutazione degli operatori del settore, delle associazioni degli utenti e dei consumatori in apposite consultazioni è attualmente all'esame dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la quale, peraltro, ha predisposto il nuovo piano di numerazione nazionale nel settore delle telecomunicazioni che,

per quanto riguarda i servizi a sovrapprezzo, conterrà l'introduzione di specifiche soglie di prezzo.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(5 settembre 2003)

FALCIER, ARCHIUTTI, DE RIGO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, PASINATO, SAMBIN, CARRARA. – *Al Ministro per la funzione pubblica.* – Premesso che:

l'articolo 43 del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 fissa i criteri per l'ammissione delle organizzazioni sindacali alla contrattazione collettiva;

l'A.Ra.N., Agenzia per la rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni, ha avviato con circolare 26 novembre 2002, n.9751 la rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi della norma citata;

la richiesta richiede la trasmissione dei dati entro il 28 febbraio 2003 della situazione al 31 dicembre 2002,

si chiede di conoscere la quantità delle deleghe che risultano sottoscritte a favore delle organizzazioni sindacali, la quantità e la conseguente misurazione della rappresentatività sindacale che emerge dalla rivelazione.

(4-03875)

(12 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto comunicando, al riguardo, le notizie fornite direttamente dall'ARAN.

L'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo alla rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva, prevede che l'ARAN assicuri la raccolta dei dati sui voti (elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie) e sulle deleghe (iscrizioni al sindacato mediante trattenuta sulla retribuzione). I dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori in favore delle organizzazioni sindacali, sono rilevati e trasmessi dalle pubbliche amministrazioni all'ARAN, controfirmati da un rappresentante della organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.

Il comma 8 del medesimo articolo 43 prevede che, per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un Comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale. Il Comitato paritetico, ai sensi del comma 9, procede alla verifica dei dati relativi ai voti e alle deleghe e, ai sensi del comma 10, delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe

qualora vi sia dissenso e, in ogni caso, quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel Comitato. Quindi la certificazione non è un atto generale e complessivo ma è costituita da tanti atti quante sono le sigle operanti all'interno del Comitato. La certificazione può avere esito positivo o può essere denegata. In tal caso, ove l'organizzazione sindacale non sia rappresentata dalle confederazioni, può adire il CNEL e, successivamente, anche il giudice ordinario. In caso contrario, avendo partecipato, anche in condizione di minoranza, a tutte le decisioni del Comitato, può adire direttamente il giudice.

Il comma 12 del medesimo articolo 43 prevede che a tutte le organizzazioni sindacali vengano garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

L'accertamento della rappresentatività sindacale è biennale, coincidendo con i bienni di contrattazione collettiva, e, pertanto, il Comitato paritetico di cui al precedente punto viene ogni volta ricostituito *ex novo*, con apposito Protocollo, essendo, appunto, composto, oltre che da rappresentanti della parte pubblica, da rappresentanti delle organizzazioni ammesse alla contrattazione collettiva nazionale che, nei vari bienni, possono mutare.

Alla luce di quanto suesposto in ordine alla rilevazione delle deleghe al 31 dicembre 2002, si fa presente:

a) la rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale che l'ARAN ha avviato con la circolare n. 9751 del 26 novembre 2002 e che servirà alla determinazione della rappresentatività sindacale per il biennio contrattuale 2004-2005 è attualmente in corso;

b) le Amministrazioni pubbliche interessate alla rilevazione sono circa 11.000; pertanto la tempestività con la quale l'ARAN può adempiere al proprio mandato dipende dal rispetto dei tempi e dalla collaborazione degli enti che devono trasmettere i dati. Attualmente l'ARAN sta procedendo sia alla informatizzazione dei dati che ai solleciti delle Amministrazioni inadempienti;

c) il Comitato Paritetico di cui all'articolo 43, commi 8 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ha il compito della certificazione dei dati associativi al 31 dicembre 2002, è stato costituito in data 17 aprile 2003, si è insediato ed ha approvato il proprio regolamento di funzionamento ed ha già tenuto alcune riunioni;

d) solo al termine della complessa procedura di rilevazione da parte dell'ARAN e della successiva certificazione dei dati da parte del Comitato Paritetico, e dopo la trasmissione degli atti certificati all'ARAN da parte del Comitato paritetico, la stessa potrà procedere, ai sensi del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, all'accertamento della rappresentatività sindacale per il biennio 2004-2005 del cui esito sarà data formale comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, alle organizzazioni sindacali e a tutte le amministrazioni;

e) non è dato conoscere la tempistica entro la quale la procedura di cui sopra sarà portata a termine. Si può stimare, comunque, che l'iter possa concludersi entro il corrente anno.

Il Ministro per la funzione pubblica

MAZZELLA

(29 agosto 2003)

FLORINO. – *Ai Ministri della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che in data 14/3/1992 l'insegnante Carmen Martullo veniva colpita da malore mentre svolgeva la propria attività didattica presso l'85° Circolo Didattico di Napoli;

che in data 13/10/1992 il signor Cosimo Martullo, padre dell'insegnante, presentava domanda volta ad ottenere il riconoscimento, finalizzato all'equo indennizzo, dell'infermità causa di decesso in servizio presso il Provveditorato di Napoli della propria figlia;

che con verbale di visita medico-collegiale emanato in data 12/5/1993 la Commissione medica ospedaliera dell'Istituto medico-legale A.M. di Napoli giudicava dipendente da causa di servizio l'infermità «ematoma cerebrale spontaneo», quale causa iniziale, e il conseguente decesso dell'insegnante Martullo per «adinamia cardiaca», quale causa terminale, con ascrivibilità alla 1ª categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 834/81;

che, con parere emesso nella seduta del 19/4/1994, il Consiglio di Amministrazione si esprimeva favorevolmente in merito alla richiesta prodotta dal signor Cosimo Martullo e dagli altri aventi causa;

che l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n.472, stabilisce che i giudizi collegiali adottati dalle Commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie di cui all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, recante «Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo;

che sulla base di quanto suesposto, con prot. n.9979 del 5 luglio 1994, il Ministero della pubblica istruzione – Direzione Generale Istruzione Elementare, Div. VII – ha riconosciuto dipendente da causa di servizio l'infermità «ematoma cerebrale spontaneo» e l'«adinamia cardiaca» quali cause iniziale e terminale del decesso della Martullo, accogliendo conseguentemente la domanda prodotta dal padre della defunta insegnante;

che il suddetto decreto del Ministero della pubblica istruzione ha stabilito che con successivo provvedimento, dopo aver espletato la pre-

scritta istruttoria, sarebbe stata definita la posizione degli aventi causa, in relazione all'istanza di equo indennizzo;

che, trascorso molto tempo, infruttuosamente, dalla notifica dello stesso agli interessati, questi ultimi, in data 8/1/1997, hanno presentato ricorso al T.A.R. del Lazio, contro i Ministeri del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri;

che, alla data odierna, nonostante siano trascorsi sei anni dal citato ricorso, lo stesso non ha prodotto alcun esito,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di assumere urgenti iniziative volte all'adempimento di cui in premessa, al fine di vedere tutelato il diritto degli aventi causa citati all'equo indennizzo.

(4-04223)

(26 marzo 2003)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare citata in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri anche a nome del Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero della giustizia, da parte sua, ha fatto presente di non disporre di elementi informativi.

Come è noto all'onorevole interrogante questo Ministero, sulla base del Giudizio della Commissione medica ospedaliera dell'Istituto medico-legale A.M. di Napoli, ha riconosciuto dipendente da causa di servizio l'infermità che ha portato al decesso dell'insegnante Carmen Martullo, con decreto ministeriale del 5 luglio 1994.

In sede di liquidazione dell'equo indennizzo ai sensi dell'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73 è stato richiesto parere al Comitato per le Pensioni Privilegiate ordinarie che, con verbale del 31 ottobre 1994, si è pronunciato in senso contrario al richiesto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità causa del decesso.

Questo Dicastero, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73, il 1° marzo 1995 ha trasmesso gli atti all'istituto medico legale del Ministero della sanità, chiedendo di dirimere il contrasto di parere insorto tra l'Ospedale Militare ed il Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il suddetto istituto ha osservato nel merito che l'affezione indicata nella diagnosi non poteva essere posta in relazione al servizio prestato dall'insegnante ed in tal senso questo Dicastero ha emesso il decreto ministeriale n. 9253 del 3 settembre 1996 notificato il 4 novembre 1996 al signor Cosimo Martulli ed agli altri eredi.

Con riferimento, infine, al ricorso al TAR del Lazio menzionato dall'onorevole, interrogante, così come riferisce il Ministero dell'economia e

delle finanze, non si hanno poteri di intervento od attività da svolgere per la sua definizione.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(11 settembre 2003)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il 23 novembre 2001 la giovane Gabriella Ceppaluni è scomparsa dalla propria abitazione sita alla via S. Severino 15 a Napoli;

che i genitori della giovane Gabriella vivono d'allora momenti di grande angoscia alternati da sprazzi di speranza;

che le ricerche effettuate nei primi mesi dalla scomparsa si sono del tutto affievolite e/o sospese;

che nel marzo del 2002 la genitrice, chiamando sul telefonino della giovane Gabriella spento dalla scomparsa, sentì una voce maschile;

che il giorno 27 novembre 2002, alle ore 10,30, il telefono di casa Ceppaluni squillò ripetutamente; dall'altro capo si sentiva nitidamente una voce maschile;

che le indagini giudiziarie, inizialmente affidate al Magistrato dottor Claudio Marcopido, sono state affidate ad altro Magistrato,

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che le ricerche della giovane Gabriella Ceppaluni siano state sospese;

i motivi della mancata visione e riscontro dei tabulati telefonici da parte degli organi inquirenti;

se non si intenda disporre un maggiore impulso alle indagini allertando le forze dell'ordine sul territorio, ridando così una più concreta speranza agli angosciati genitori.

(4-04298)

(3 aprile 2003)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con la interrogazione 4-04298 del 3 aprile 2003 lo scrivente invitava il Ministro dell'interno ad attivare le questure di tutta Italia affinché nulla venisse tralasciato per ritrovare la giovane Gabriella Ceppaluni, scomparsa da Napoli il 23 novembre 2001;

che i genitori della giovane Gabriella vivono d'allora in un'angoscia perenne;

che, anche se maggiorenne, le Istituzioni preposte non dovrebbero tralasciare nessun tentativo per ritrovare la giovane scomparsa;

nel reiterare la richiesta di dare un maggiore impulso alle indagini,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda adottare tutte le procedure previste anche se irte di difficoltà per il ritrovamento della giovane Gabriella Ceppaluni.

(4-05068)

(23 luglio 2003)

RISPOSTA. (*) – Nella notte tra il 23 e il 24 novembre 2001, a Napoli, la giovane Gabriella Ceppaluni usciva dalla propria abitazione senza farvi rientro.

A seguito di formale denuncia della scomparsa la Stazione dei Carabinieri di Napoli-Vomero Arenella diramava le ricerche inserendo, nel contempo, i dati anagrafici e somatici della donna nell'archivio nazionale delle persone scomparse.

Le indagini, prontamente avviate e condotte dalla citata Stazione unitamente ai reparti speciali della Compagnia dell'Arma dei Carabinieri Napoli-Vomero non hanno avuto alcun esito.

Anche dagli accertamenti effettuati attraverso l'esame dei tabulati telefonici dell'utenza dei genitori della persona citata, nonché delle tre utenze cellulari TIM in uso alla donna al momento della scomparsa, non sono emersi elementi utili ai fini del ritrovamento della giovane o alla identificazione della voce maschile udita dalla madre in risposta ad una chiamata dalla stessa effettuata al cellulare della scomparsa nel marzo 2002.

Le ricerche, comunque, non sono state mai sospese e l'esito delle indagini in corso è stato riferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(16 settembre 2003)

FORMISANO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 20 giugno 2002, presso il VI Reparto Mobile della Polizia di Stato di Genova-Bolzaneto, si è svolta una esercitazione di tecniche di ordine pubblico cui sono stati comandati di servizio 70 dipendenti, parte in abiti civili e parte in divisa da ordine pubblico;

nel corso dell'esercitazione un agente ausiliario ha riportato ustioni all'arto inferiore sinistro a causa di uno degli ordigni incendiari, una bomba molotov, precedentemente confezionata in loco per l'esercitazione;

al dipendente in questione sono state prestate le prime cure presso l'atrio del Magazzino VECA anziché presso la vicina infermeria;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

successivamente l'agente ausiliario è stato accompagnato presso l'Ospedale «Villa Scassi» di Genova da due dipendenti e la prognosi è stata di 60 giorni;

da quanto risulta all'Italia dei Valori, il personale impiegato nell'esercitazione non indossava indumenti ignifughi e resistenti alle lacerazioni;

la legge n. 110 del 18/10/1975 stabilisce che «... agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, sono da considerarsi armi da guerra le bombe di qualsiasi tipo e le bottiglie e involucri esplosivi o incendiari»; pertanto la fabbricazione e l'utilizzo delle molotov devono essere sanzionati ai sensi della legge n. 895 del 02/10/67;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 05/10/1991 è il regolamento che determina l'armamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e tra questi non sono previsti, neanche ai fini dell'addestramento, le bottiglie e gli ordigni incendiari;

l'articolo 77 della legge n. 121 del 01/04/1981 prevede sanzioni penali per il porto in servizio di armi non in dotazione all'Amministrazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravveda la necessità di approfondire l'accaduto;

quali azioni il Ministro intenda intraprendere per individuare e sanzionare gli eventuali responsabili.

(4-04125)

(18 marzo 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto, si comunica, preliminarmente, che le esercitazioni del personale dei Reparti Mobili della Polizia di Stato vengono svolte sulla base di un protocollo comune, finora positivamente sperimentato, e riproducendo situazioni quanto più possibile analoghe alle eventualità operative, compreso il lancio di oggetti contundenti e di bottiglie incendiarie, allo scopo di conseguire livelli di addestramento uniformi ed adeguati.

L'esercitazione svolta la mattina del 20 giugno 2002 nel cortile della caserma «Nino Bixio» di Genova, dove ha sede il VI Reparto Mobile della Polizia di Stato, prevedeva uno scontro tra due gruppi di agenti: uno in abiti civili, che simulava dimostranti nel corso di disordini, e l'altro di agenti suddivisi in varie squadre ed in tenuta da ordine pubblico.

Erano presenti il medico del Reparto ed altro personale sanitario della Polizia di Stato.

L'esercitazione prevedeva l'impiego di bottiglie incendiarie preparate e lanciate dagli artificieri con le cautele del caso; le bottiglie, della capacità di 750 cl. ciascuna, erano a bassissima combustione (15 per cento di benzina e 85 per cento di sapone liquido di Marsiglia).

A causa della elevata temperatura della giornata e dello sforzo fisico richiesto dall'esercitazione, non era stato disposto l'uso della nuova tuta «da ordine pubblico» con caratteristiche ignifughe, sicché il personale indossava quella del tipo precedente, meno pesante e meno resistente al fuoco.

Secondo la ricostruzione dell'episodio che è stato possibile operare, una delle bottiglie incendiarie caduta vicino all'agente ausiliario Gianluca Paderi, inquadrato nel gruppo degli Agenti, ha colpito, per mera sfortuna, un'altra bottiglia incendiaria lanciata poco prima e rimasta inesplosa; ne è scaturita una imprevedibile doppia fiammata che ha investito la gamba sinistra dell'agente, provocando una ustione di 2° grado.

Il medico presente, per motivi di urgenza ed in relazione alle caratteristiche della lesione, ha ritenuto di prestare le prime cure sul luogo stesso dell'incidente e di far trasportare immediatamente dopo l'agente in ospedale, dove questi è giunto accompagnato da un infermiere a bordo di una vettura di servizio.

I sanitari del nosocomio «Villa Scassi», di Genova Sampierdarena, lo hanno giudicato guaribile in 15 giorni salvo complicazioni; lo stato di malattia dell'agente si è tuttavia protratto oltre quel periodo, per un totale di 62 giorni di assenza dal servizio.

Sull'episodio è stata svolta una verifica ispettiva da parte dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, le cui risultanze sono state comunicate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova.

All'esito degli ulteriori accertamenti cui sta provvedendo l'Autorità Giudiziaria, ove emergessero violazioni alle norme in materia di sicurezza, igiene e salubrità nei posti di lavoro, saranno adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dall'ordinamento.

Si soggiunge, quanto all'impiego di bottiglie incendiarie nel corso dell'esercitazione, che tale possibilità è consentita dal combinato disposto degli articoli 3, 5 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359 (recante il regolamento sull'armamento in dotazione al personale della Polizia di Stato), che ammette l'assegnazione al personale, per finalità addestrative, di armi diverse da quelle in dotazione individuale, prevedendo altresì un «armamento speciale di reparto», comprensivo anche di «bombe» ed oggetti esplosivi, commisurato alle caratteristiche dei servizi da svolgere.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(16 settembre 2003)

FORMISANO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'art. 5 della legge n. 124/99, riguardante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», recita: «Gli insegnanti tecnico-pratici, an-

che quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe»;

l'art. 6, punto 2, della direttiva ministeriale n.202 del 16 agosto 2000, su «Il nuovo sistema di formazione continua del personale della scuola», recita: «Si svilupperanno collaborazioni con le istituzioni universitarie al fine di favorire la partecipazione a percorsi universitari di formazione, di facilitare comunque l'eventuale conseguimento e/o completamento della laurea per maestri non laureati in servizio, anche se sprovvisti dell'attuale titolo di accesso, nonché per insegnanti della scuola secondaria anche al fine di attivare percorsi di formazione finalizzati alla riconversione e alla riqualificazione professionale, con priorità nei riguardi del personale docente I.T.P. nella logica di garantire ad essi un livello di formazione universitario»;

un ordine del giorno sulla legge n. 268/2002, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale», accolto il 20 novembre 2002, impegna il Governo a «valutare l'opportunità di consentire agli insegnanti tecnico-pratici di transitare, a domanda, previi appositi corsi di formazione, nei ruoli del personale amministrativo tecnico ausiliario, nel massimo del 25 per cento dei soprannumerari e con il limite massimo di copertura del 25 per cento dei posti A.T.A. disponibili»;

in data 31 gennaio 2003 i docenti di esercitazioni pratiche e di laboratorio dell'Istituto Superiore «Ettore Majorana» di Palermo hanno scritto una lettera avente ad oggetto la riforma della scuola e la ridefinizione della funzione docente degli insegnanti tecnico-pratici, indirizzandola al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per conoscenza al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, agli organi di informazione e alle organizzazioni sindacali;

l'ordine del giorno n. 9/3387/44, accolto dal Governo il 18 febbraio 2003 durante la discussione alla Camera della legge - delega sull'istruzione, «impegna il Governo a statuire, con successivi provvedimenti legislativi, l'inquadramento nel sistema educativo di istruzione e formazione ... di tutti i docenti tecnico-pratici»;

l'art. 1, comma 3, della «legge - delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale», approvata in via definitiva dal Senato il 12 marzo 2003, stabilisce che «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisporre, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari ... a sostegno ... della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia previsto l'istituzione di un percorso formativo finalizzato alla riqualificazione professionale anche di tipo universitario degli insegnanti tecnico-pratici;

se abbia intenzione di emanare una normativa in cui venga prevista la ridefinizione dell'organizzazione dei laboratori e un loro adeguamento agli *standard* europei.

(4-04183)

(25 marzo 2003)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente le problematiche connesse alla collocazione degli insegnanti tecnico-pratici in relazione al processo di riforma scolastica.

Va innanzitutto fatto presente che una parte dei docenti in questione, cioè quelli che sono in possesso dei titoli di studio e delle abilitazioni richieste per i passaggi di cattedra ed i passaggi di ruolo, può partecipare alle procedure di mobilità professionale, come previsto dal contratto collettivo nazionale decentrato sulla mobilità per l'anno scolastico 2003-2004, sottoscritto il 15 gennaio 2003.

Per ciò che concerne, invece, gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli enti locali sprovvisti del requisito minimo per l'accesso ai ruoli del personale docente (cioè personale in possesso solo del diploma di scuola media inferiore), il relativo problema è in via di soluzione. L'Amministrazione sta ora valutando tempi e modalità per il loro graduale transito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). A tale proposito, nell'accordo dell'8 marzo 2002, è previsto che il personale in questione venga inquadrato nel profilo di coordinatore tecnico.

In merito alle richieste dell'onorevole interrogante riguardanti la riqualificazione professionale degli insegnanti tecnico-pratici e la ridefinizione dell'organizzazione dei laboratori, si fa presente quanto segue.

Sono previste iniziative nazionali per la riconversione e riqualificazione del personale docente, con particolare riferimento al personale soprannumerario e agli insegnanti tecnico-pratici.

In considerazione delle finalità e dei criteri su cui la riconversione deve fondarsi (previsione di disponibilità dei posti sulle classi di concorso su cui riqualificare il personale, assetto ordinamentale consolidato), nella fase attuale di ridefinizione del sistema scolastico, in attuazione della legge n. 53 del 28 marzo 2003, non è, però, opportuno procedere immediatamente all'attuazione di un programma di riconversione del personale in argomento. Allo stato attuale, infatti, il programma di riconversione dovrebbe essere riferito a classi di concorso strutturate sugli attuali percorsi di studio mentre, come è noto, la suddetta legge n. 53 del 2003 impegna l'Amministrazione a definire in tutti i suoi aspetti – curricolari, organizzativi e funzionali – il nuovo progetto del sistema educativo e formativo del Paese.

In questa prospettiva, pertanto, la definizione dei nuovi curricoli e dei relativi quadri orari richiederà una diversa collocazione dei docenti e una necessaria rideterminazione delle classi di concorso finalizzate all'insegnamento delle discipline previste dai nuovi ordinamenti scolastici. Di conseguenza, in funzione delle innovazioni ordinamentali, sarà necessario un

ampio piano di attività sia di formazione per i docenti, che dovranno aggiornare le proprie competenze utili allo svolgimento del loro insegnamento, sia di riconversione per i docenti delle discipline che eventualmente non saranno più previste. Le iniziative di informazione e di formazione relative all'avvio della riforma degli ordinamenti scolastici avranno quindi necessariamente un'attuazione progressiva e articolata.

Quanto poi alla ridefinizione dell'organizzazione dei laboratori, in attuazione della suddetta legge di riforma del sistema scolastico, si procederà alla ristrutturazione dei piani di studio, ivi comprese le attività laboratoriali, che dovranno essere integrati nella complessiva progettazione dei percorsi formativi in funzione del perseguimento degli obiettivi generali e specifici dei percorsi medesimi.

Nel quadro complessivo così delineato troveranno collocazione le tipologie di laboratorio funzionali agli obiettivi degli indirizzi e corsi di studio specifici.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(11 settembre 2003)

IOVENE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la società Poste Italiane Spa avrebbe deciso la soppressione del Compartimento regionale della Calabria delle Poste, con sede a Reggio Calabria, ed il suo accorpamento con quello della Campania;

che pur non essendo previsto dal piano d'impresa 1998-2002 le Poste hanno deciso di sopprimere dal 1° ottobre le strutture calabresi delle Risorse Umane – divisione rete territoriale e delle Risorse Umane del polo di corrispondenza, facendole confluire in una nuova struttura denominata Risorse Umane regionale sud, con sede a Napoli e competente per la Campania e la Calabria;

che tali decisioni determinerebbero gravi ripercussioni sul servizio pubblico svolto dalle Poste Spa in considerazione anche delle razionalizzazioni che ci sono state nell'ultimo periodo e che hanno colpito in particolare i piccoli comuni;

che tali decisioni sono molto preoccupanti per quanto riguarda l'aspetto occupazionale, non essendo ancora chiara la sorte del personale impiegato nelle strutture soppresse;

che lo smantellamento di centri decisionali che vengono spostati in altre regioni, così come hanno fatto nei mesi scorsi Telecom ed Enel, comporta per la Calabria una ulteriore marginalizzazione;

considerato:

che con lo svuotamento della Direzione regionale territoriale delle Poste ed il passaggio delle sue funzioni a Napoli, che diventerà Direzione interregionale, in Calabria rimarrà forse solo un piccolo presidio;

che in assenza di un nuovo piano d'impresa il Ministro delle comunicazioni e l'Amministratore delegato, nominato dal Governo in carica, stanno decidendo operazioni che avranno pesanti ricadute sia sociali che occupazionali sulla città di Reggio Calabria e sull'intera regione Calabria;

che i servizi offerti dalle Poste in Calabria sono da sempre carenti e negli ultimi anni sono andati peggiorando a causa di tagli al personale, con la conseguente chiusura degli sportelli e di uffici periferici;

che al fine di scongiurare lo smantellamento da parte di grandi gruppi quali Telecom, Poste, credito e settore informatico occorre approntare un piano che affronti le emergenze e metta in campo una strategia capace di programmare lo sviluppo della Calabria,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario intervenire immediatamente per impedire lo svuotamento del compartimento postale in Calabria e quali iniziative si intenda adottare affinché le strutture calabresi delle Poste vengano al più presto riaperte;

se non si ritenga necessario intervenire promuovendo un confronto tra le Poste Spa, le istituzioni regionali e le parti sociali affinché si affrontino in modo organico i progetti e gli interventi che riguardano la Calabria.

(4-03118)

(10 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Ciò premesso, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che, in linea con il profondo processo di rinnovamento in corso, è in via di realizzazione, sul territorio nazionale, un mutamento organizzativo che comprende la costituzione di 9 macroaree di coordinamento geografico delle funzioni territoriali della divisione rete territoriale e della direzione centrale risorse umane ed organizzative, i cui responsabili sono posti alle dirette dipendenze delle rispettive strutture centrali.

La suddetta ristrutturazione operativa è stata definita – secondo quanto comunicato da Poste Italiane – allo scopo di accelerare i processi

decisionali senza influire in maniera rilevante sulla presenza territoriale delle specifiche funzioni ed, invero, l'individuazione delle macro-aree è stata effettuata sulla base di valutazioni aziendali che hanno preso in considerazione indicatori sia di tipo operativo (numero di uffici postali e personale impiegato sul territorio), sia di tipo statico (superficie servita, popolazione residente, reddito complessivo della stessa): ciò allo scopo di dare una adeguata risposta alle esigenze della clientela.

Gli interventi di razionalizzazione di cui è cenno nell'atto ispettivo in esame sono stati attuati, stando a quanto più volte comunicato dalla medesima società Poste, al fine di conseguire il duplice risultato di una efficiente erogazione dei servizi e di una gestione economico-finanziaria sostenibile.

Nello specifico caso della regione Calabria tale riorganizzazione non ha comportato cambiamenti di rilievo ed, infatti, per i responsabili territoriali si è verificata, in sostanza, soltanto una variazione della dipendenza gerarchica: gli interessati, infatti, anziché riferirsi direttamente agli organi centrali, dovranno rivolgersi ai responsabili per la rete e per le risorse umane della macro-regione di riferimento che, nel caso in esame, comprende la Campania e la Calabria con sede a Napoli.

In merito, infine, ai paventati tagli occupazionali la società Poste ha riferito che nel corso dell'anno 2003 verrà portato a termine un adeguato intervento gestionale che comporterà l'immissione in servizio di 90 unità con contratto di apprendistato; inoltre, a seguito della mobilità volontaria, sono state trasferite in Calabria, fino al 31 dicembre 2002, 49 unità applicate al settore del recapito, mentre risulta che fra gli addetti ai servizi di sportelleria 79 dipendenti hanno chiesto il trasferimento presso la regione in questione.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(11 settembre 2003)

IOVENE, DE ZULUETA, MARTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Premesso che:

34 profughi curdi dal 12 giugno scorso hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro i provvedimenti di diniego adottati dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951. la quale, a differenza di casi precedenti, non ha nemmeno provveduto a raccomandare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del testo unico 286/98. La Commissione ha, infatti, ritenuto che gli avvenimenti e le circostanze esposte dai ricorrenti, sia pure tragiche e drammatiche, si riferiscono ad un periodo ormai passato e che nell'attuale assetto del loro stato non possono essere poste a base di un ragionevole timore di subire ulteriori restrizioni, o addirittura persecuzioni, in caso di

eventuale ritorno in patria, dove, allo stato, si registrano le condizioni e i presupposti per il ritorno a sistemi di vita civile e democratica;

i 34 curdi stanno attuando lo sciopero della fame come forma di protesta alla violazione del principio di non *refoulement* sancito dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984, dall'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 e dall'art. 19, comma 1, del testo unico 286/1998. La maggior parte di queste persone, infatti, è stata invitata a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica della decisione negativa della Commissione centrale, pena l'emissione di un decreto di espulsione;

risulta che tutti i profughi hanno lottato per la causa curda nel periodo antecedente al loro espatrio e molti di loro sarebbero stati sottoposti a varie forme di gravissimo maltrattamento durante periodi di arresto in Turchia;

sulla base di autorevoli fonti la Turchia è tuttora uno Stato in cui sono lese le libertà individuali e violati i diritti fondamentali delle persone, in particolare se di etnia curda. Tale quadro viene confermato nel Rapporto annuale 2003 di Amnesty International, nel rapporto della missione internazionale investigativa della Federazione internazionale per i Diritti Umani (FIDH) del maggio 2003 intitolato «Turkey – torture, still a routine practice», nella dichiarazione sulla Turchia di Human Rights Watch presentata in occasione della riunione della OSCE del 10 settembre 2002 e nella risoluzione del Parlamento Europeo n. B5-0262/2003 del 15 maggio 2003;

sebbene le recenti riforme giuridiche abbiano condotto all'abolizione della pena di morte per i reati commessi in tempo di pace e ad alcuni emendamenti che limitano la libertà di espressione, molti prigionieri di coscienza hanno continuato ad affrontare processi o ad essere detenuti, specialmente per aver espresso opinioni sulla questione curda o sulle carceri. La tortura durante la custodia di polizia è rimasta diffusa ed è stata sistematicamente esercitata nelle sezioni antiterrorismo. Sono state segnalate decine di uccisioni da parte dei membri delle forze dell'ordine; alcune di queste potrebbero essere esecuzioni extragiudiziali,

si chiede di sapere:

quali misure e provvedimenti il Governo abbia posto eventualmente in essere per garantire con certezza che le persone in questione non corrano alcun rischio per le loro libertà fondamentali e per la loro incolumità fisica, nel caso di un loro forzoso rientro in Turchia;

se, in particolare, il Ministro dell'interno non ritenga di prendere in considerazione la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore di questi profughi, in conformità all'articolo 5,

comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998, anche alla luce del disposto dell'articolo 1-*quater*, comma 4, della legge n. 39/90.

(4-05051)

(23 luglio 2003)

MALABARBA, BOCO, IOVENE, SODANO Tommaso, DE PETRIS. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

alcune decine di esuli curdi in Italia dall'11 giugno hanno avviato a Roma uno sciopero della fame per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su come si trovano a vivere in questo paese, da richiedenti asilo e, ultimamente, da persone che hanno avuto il diniego e l'intimazione a lasciare il nostro paese;

l'Italia è una delle mete dei curdi provenienti dalla Turchia, paese da cui sono costretti a fuggire abbandonando affetti e beni perché in quella terra sono perseguitati, perché i loro diritti non sono garantiti, perché la loro identità culturale e linguistica è negata; purtroppo, però, ultimamente queste storie di fuga non finiscono con la speranza di una nuova vita da cominciare in un paese che li accoglie e concede asilo;

negli ultimi mesi, infatti, la Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato rifiuta di riconoscerlo alla maggioranza dei curdi, motivando i dinieghi con argomenti che non tengono in alcun conto di quale sia la realtà della Turchia oggi, di come siano le condizioni in cui i curdi vivono;

nei quindici anni di lotta per la libertà che il movimento curdo, sostenuto dalla maggioranza della popolazione curda, ha portato avanti in Turchia, più di 4.000 villaggi sono stati distrutti, dati alle fiamme, evacuati, costringendo 3 milioni di persone ad un esodo interno, che spesso finisce poi sulle navi destinate a sbarcare in Europa e anche in Italia;

la politica di negazione e di svuotamento del territorio del Kurdistan che la Turchia e i suoi dirigenti hanno portato avanti in questi anni certo non si è affievolita con le insignificanti riforme attuate, né con le promesse di riforme e trasformazione in vista del suo auspicato ingresso nell'Unione europea;

dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato non vengono considerate prove sufficienti le torture subite, le dichiarazioni e attestazioni di pericolo che vengono presentate e l'espulsione che viene intimata all'atto del diniego dello *status* di rifugiato, che per i curdi significa affrontare una nuova odissea e ricadere ancora in uno stato di negazione, da cui sono fuggiti, e che viene loro imposto anche nel nostro Paese dove la democrazia, i diritti e le libertà tanto acclamati dovrebbero essere ben radicati;

essi attendono mesi e mesi prima di essere ascoltati da una Commissione che troppe volte appare disattenta e frettolosa e non dà loro modo di esprimere anche la tortura fisica e psicologica che l'attesa procura, soltanto per ricevere un foglio in cui c'è scritto, in maniera sempre

uguale e ripetitiva, che il riconoscimento non è concesso perché l'attualità politica del paese da cui sono fuggiti è migliorata;

il Parlamento Europeo ha approvato il 15 maggio scorso una durissima risoluzione di condanna della Turchia e il 3 giugno scorso, su iniziativa del gruppo GUE-NGL, si è tenuta a Strasburgo un'audizione sul rispetto dei diritti umani e lo stato della democrazia in Turchia. Erano presenti all'audizione rappresentanti di quasi tutti i gruppi politici: Oostlander del gruppo popolare, Karamanou del gruppo socialista, Ludford del gruppo liberale, Legendijk del gruppo verde. Dalle testimonianze di esponenti dell'IHD, avvocati e giuristi è emerso che la repressione continua a colpire le associazioni per i diritti umani e le persone che lavorano per esse: negli ultimi tre mesi sono stati denunciati 183 casi di tortura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente predisporre ogni azione per invertire una prassi che vede un sistematico rifiuto da parte della Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ad accogliere le richieste di asilo politico da parte dei curdi e vigilare ed eventualmente intervenire affinché non si realizzino violazioni delle garanzie previste dalla legislazione e dalle convenzioni internazionali.

(4-05030)

(22 luglio 2003)

RISPOSTA. (*) – Il Governo presta la massima attenzione alle condizioni, particolarmente difficili, in cui versano i cittadini turchi di etnia curda nel loro Paese di origine e alle esigenze di protezione individuale degli stessi.

In tal senso, oltre ai casi di riconoscimento dello *status* di rifugiato, può trovare e trova applicazione – ove ne ricorrano i presupposti - il rilascio del permesso di soggiorno a carattere umanitario, previsto dal testo unico in materia di immigrazione, proprio nei confronti di quei soggetti esposti a rischi particolarmente gravi nel caso di rientro nel proprio Paese.

Tale misura è stata riconosciuta agli esuli di etnia curda citati in considerazione della personale condizione vissuta dagli stessi.

Detto questo, riguardo agli aspetti generali del problema si rammenta che, proprio a tutela delle posizioni più critiche, come quelle dei curdi, uno dei componenti della Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite con funzioni, per ora, consultive e che le decisioni della Commissione sono assunte in modo collegiale.

La Commissione esamina le domande di riconoscimento dello status di rifugiato in base all'articolo 1/A della Convenzione di Ginevra del 1951, che definisce rifugiato chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo so-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

ziale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del suo Paese.

Nell'esaminare le richieste la Commissione valuta, caso per caso, la storia personale attraverso un'accurata intervista, alla luce della realtà politica del paese di origine del richiedente.

Per quanto riguarda, in particolare, i cittadini turchi di etnia curda, la Commissione centrale, nel primo semestre del 2003, ha esaminato 1280 domande di asilo presentate, riconoscendo lo *status* di rifugiato a 98 richiedenti. Tuttavia, va precisato che l'80 per cento delle domande respinte sono di soggetti che, per motivi più diversi, non hanno portato a termine la procedura, rendendosi irreperibili.

In 145 casi la Commissione, dopo l'accurata intervista dell'interessato, pur non verificando i presupposti previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ha segnalato, alla Questura competente, i nominativi degli interessati per il rilascio del citato permesso di soggiorno a carattere umanitario.

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede il generale divieto di espulsione dei cittadini extracomunitari verso quei Paesi ove i medesimi possano essere oggetto di persecuzione.

Di fatto, non vengono comunque eseguiti provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini turchi di etnia curda, anche per la difficoltà dell'identificazione dei medesimi, necessaria ai fini del rilascio dei documenti di viaggio per il rimpatrio.

Dal quadro appena delineato, si desume che attualmente, per l'esame delle istanze di riconoscimento dello *status* di rifugiato, continuano a trovare applicazione la disciplina dettata dalla cosiddetta legge Martelli ed i suoi provvedimenti attuativi.

Le nuove disposizioni relative all'asilo, introdotte dalla legge n. 189 del 2002, saranno pienamente operative solo dopo la pubblicazione del regolamento di attuazione relativo che, già approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, dopo il parere della Conferenza unificata e l'esame del Consiglio di Stato, potrebbe essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* entro la fine di quest'anno.

Le nuove norme, com'è noto, sono volte ad accelerare le procedure ed a rendere le stesse più efficaci e, al tempo stesso, più garantite con la previsione di commissioni territoriali presenti nei luoghi di maggior afflusso (il regolamento ne prevede 7) e grazie all'istituto del riesame.

In particolare, con le nuove norme la valutazione sarà certamente più completa e più garantita anche grazie alla partecipazione piena, non più semplicemente consultiva, dei rappresentanti dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati che avranno diritto di voto nelle Commissioni e con la possibilità - come detto - di un riesame delle decisioni da parte dell'organo amministrativo di secondo grado garantendo la presenza sul territorio, nelle more, del richiedente asilo.

Questo sistema di tutela viene, inoltre, integrato dalle nuove disposizioni non ancora pienamente operative nel caso di presentazione del ricorso all'autorità giudiziaria e dalla valutazione del prefetto delle situazioni che consigliano la permanenza in Italia nel periodo di tempo necessario per la decisione del ricorso.

È ovvio che si attende il lavoro che si sta svolgendo intensamente in sede europea per dare seguito agli impegni assunti, da ultimo, nel vertice di Salonicco di varare una direttiva europea sui requisiti minimi per l'asilo entro il mese di dicembre 2003, cioè entro il periodo di Presidenza italiana dell'Unione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(16 settembre 2003)

LAURO. – *Ai Ministri per gli italiani nel mondo e degli affari esteri.*
– Premesso che:

il 24 maggio 2003 sul canale televisivo francotedesco «Arte» è stato trasmesso un servizio avente come tema «l'espulsione» di cittadini comunitari italiani dalla Germania;

infatti un *team* della televisione tedesca SWR, prendendo a cuore il caso, si è recato a Stoccarda, sul lago di Costanza e poi nel nostro Paese per documentare la vicenda, intervistando, tra l'altro, alcuni degli espulsi per aver commesso piccoli reati nonchè altri minacciati di espulsione solo perché usufruiscono temporaneamente dell'aiuto sociale;

il *team* della tv si è recato poi presso la redazione del periodico «Oltreconfine», giornale in lingua italiana pubblicato a Stoccarda e che per primo ha denunciato ripetutamente e instancabilmente queste ingiustizie perpetrate ai danni di Italiani dando la parola al Direttore, Bruno Zoratto,

si chiede di sapere se quanto sopra risponda a verità, ed in tal caso:

a) di quali notizie disponga il Ministro per gli italiani all'estero in relazione a questa vicenda e quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per la miglior tutela dei nostri connazionali;

b) quali passi diplomatici intendano muovere il Ministro degli affari esteri e l'ambasciatore in Germania per manifestare una ferma opposizione ad ogni vessazione eventualmente commessa ai danni degli italiani, in violazione delle norme della Unione europea.

(4-04664)

(26 giugno 2003)

RISPOSTA. – La problematica in questione riguarda due categorie di connazionali: quelli residenti e quelli in transito. Per quanto concerne i primi, si tratta di connazionali che, pur risiedendo in Germania da anni e spesso essendovi nati, hanno terminato di scontare una pena detentiva,

anche per reati di non particolare gravità, o percepiscono un reddito inferiore alla soglia di autosufficienza, gravando così sull'assistenza sociale tedesca. Il problema è particolarmente avvertito nei due Länder meridionali della Germania, Baden-Württemberg e Baviera, anche se non è del tutto sconosciuto in alcuni Länder settentrionali.

A causa della normativa sulla riservatezza dei dati personali e della conseguente difficoltà di conoscere le motivazioni delle singole espulsioni, non si è in condizione di stabilire esattamente in quale misura incidano le espulsioni dei connazionali in transito sulla problematica più specifica delle espulsioni dei connazionali residenti.

Per superare il fenomeno l'Ambasciata d'Italia a Berlino ha effettuato numerosi interventi presso le Autorità tedesche, sia a livello federale che a livello locale, riuscendo ad ottenere innanzitutto l'istituzione di un Gruppo di lavoro di consultazione sulla materia con le autorità del Baden Württemberg. In tale Gruppo, che si riunisce periodicamente, la questione delle espulsioni viene esaminata a livello generale. L'Ambasciata ed il Consolato Generale competente hanno fornito il proprio appoggio in alcuni casi singoli particolarmente significativi. Tale sistema di consultazione ha effettivamente portato ad una certa riduzione del numero delle espulsioni e soprattutto ad una maggiore sensibilità nei confronti di quegli aspetti di collegamento dell'espulso con il territorio e la società tedesca, che risultano assi rilevanti per i connazionali residenti.

La questione viene peraltro affrontata dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Germania non solo a livello bilaterale ma anche attraverso iniziative a livello comunitario.

La libera circolazione delle persone costituisce uno dei diritti fondamentali garantiti dal diritto comunitario. L'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato sulla Comunità Europea stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Questi ultimi possono imporre restrizioni ma solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica e secondo i termini e le condizioni stabiliti da un'apposita direttiva del Consiglio (dir. n. 64/221/CEE del 25 febbraio 1964). Poiché i motivi che legittimano i provvedimenti restrittivi degli Stati membri configurano deroghe alle libertà fondamentali sancite dal Trattato, essi vanno interpretati in senso restrittivo.

A seguito di numerose segnalazioni circa provvedimenti adottati dalla Germania nei confronti di cittadini di altri Stati membri (pressoché esclusivamente italiani) e vista l'insoddisfacente risposta fornita alle sue contestazioni, la Commissione ha presentato ricorso presso la Corte di Giustizia per violazione della normativa comunitaria da parte della Germania. L'Italia, in considerazione dell'interesse che la questione riveste per la numerosa collettività residente in Germania, ha svolto una costante opera di sollecitazione nei confronti della Commissione per l'avvio della procedura e, ora che il ricorso è stato presentato, ha annunciato un intervento «ad adiuvandum» nel procedimento stesso a sostegno della Commissione.

Si segnala inoltre che è attualmente all'esame del Consiglio un progetto di direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il punto della nuova proposta di maggior rilievo per l'Italia è il divieto di espulsione dei cittadini di Stati membri e dei loro familiari titolari di diritto di soggiorno permanente. Tale disposizione risolverebbe alla radice il problema dei provvedimenti di allontanamento a carico dei nostri connazionali residenti stabilmente in Germania.

La questione del divieto di espulsione è tuttavia fra le più controverse della direttiva. Solo l'Italia appoggia integralmente, su questo punto, la proposta della Commissione. Gli altri Stati membri, pur dichiarandosi favorevoli ad un rafforzamento della protezione dei cittadini degli Stati membri che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, si sono dichiarati contrari, con sfumature diverse, al principio del divieto assoluto di espulsione, ritenendo che vada comunque garantita la possibilità per lo Stato ospitante, in presenza di gravi motivi, di allontanare un cittadino comunitario, anche se residente permanente. Durante la Presidenza greca sono stati realizzati alcuni passi in avanti per giungere ad un compromesso (ad esempio attraverso una soluzione che preveda il divieto di espulsione nei confronti di coloro che sono nati e residenti nello Stato ospitante e nei confronti di coloro che vi risiedono da più di 10 anni). La direttiva deve essere adottata seguendo la procedura di co-decisione tra Consiglio e Parlamento Europeo. In particolare quest'ultimo, nel parere espresso in prima lettura l'11 febbraio 2003, ha appoggiato la proposta della Commissione sul divieto di espulsione dei cittadini comunitari e dei loro familiari con diritto di soggiorno permanente.

Infine, si segnala che è in corso l'istituzione, su iniziativa del Ministro per gli italiani nel mondo, di un Osservatorio sul rispetto dei diritti degli italiani nei Paesi dell'Unione europea, che avrà il compito di monitorare lo stato di attuazione dei principi contenuti nei Trattati comunitari e ripresi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata a Nizza nel dicembre 2000, con particolare riferimento ai diritti degli italiani residenti nei Paesi dell'Unione. L'Osservatorio si occuperà tra l'altro del problema delle espulsioni di cittadini italiani dai Paesi dell'Unione e di altre situazioni in contrasto con il diritto al soggiorno e alla libera circolazione.

Il Ministro per gli italiani nel mondo

TREMAGLIA

(18 settembre 2003)

LAURO. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.*
– Premesso che il Governo della Repubblica ha il dovere di tutelare gli italiani all'estero in considerazione della loro vulnerabilità dovuta alla lontananza dalla madrepatria e del loro prestigioso ed encomiabile ruolo di

ambasciatori del genio, della cultura, della tecnica e del lavoro italiano nel mondo;

rilevato:

che l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea esalta e non deprime l'orgoglio per i connazionali all'estero di sentirsi fieri della propria italianità;

che in particolare occorre un impegno forte e totale del nostro Ministero degli affari esteri per garantire il rispetto dei diritti di cittadini dell'Unione Europea di quanti lavorano oltreconfine;

che paradigma della folta presenza qualificata di italiani all'estero è la Germania, alla quale ci legano profondi rapporti di amicizia e di vicinanza nel corso dei secoli;

che una vicenda accaduta in quel paese merita di essere approfondita onde costituire per il Governo e per il Ministro degli affari esteri immediato spunto di riflessione;

che in concreto va assicurata ai figli degli italiani in Germania la massima attenzione del Governo anche per consentire loro di fruire di servizi di insegnamento e di idonea formazione utili ad acquisire abilità e competenze, tali da garantire un facile inserimento nel mondo del lavoro senza capitalizzare una cultura e una preparazione professionale poco qualificata e non adeguatamente considerata dal sistema economico-produttivo tedesco;

considerato che ai sensi del decreto legislativo n. 297/94 vengono previste iniziative linguistico-culturali a favore dei figli degli italiani all'estero e che esse vengono assegnate dall'Ufficio II della Direzione generale degli italiani all'estero;

visto che il responsabile dell'ufficio di cui sopra ha affermato che i fondi relativi alle iniziative predette vengono erogati ed assegnati in base al parere dell'autorità consolare, sentiti gli uffici scuola competenti; ritenuta idonea ed oggettiva tale prassi,

l'interrogante chiede di conoscere, qualora risulti vero che il Baden-Württemberg è il Land che registra il numero più alto di presenze italiane in uno Stato tedesco (circa 200.000 unità):

per quale motivo a favore dell'Inter-Scuola di Stoccarda il contributo stabilito sia stato di soli 10.000 euro nonostante la proposta consolare fosse di oltre 712.000 euro e la proposta dell'Ambasciata ammontasse a 50.000 euro;

per quale motivo nella medesima circoscrizione di Stoccarda a favore dell'Ente Progetto Scuola Sud siano stati assegnati ben 500.000 euro a fronte della proposta consolare di 636.000 euro e della proposta dell'ambasciata di 515.000 euro ed ancora per l'ente IAL-CISL, rispetto ad una proposta consolare di 505.750 euro, siano stati assegnati ben 430.000 euro, ovvero somma identica a quella proposta dall'ambasciata;

pur essendo a conoscenza che l'Inter-Scuola ha iniziato la sua attività a gennaio e che gli altri enti già preesistevano da qualche anno, se non appaia irrisoria la cifra di 10.000 euro erogata all'Inter-Scuola;

se non si ritenga di avviare una meticolosa e capillare verifica sulle procedure adottate nella assegnazione dei contributi con la verifica dei criteri adottati, dei requisiti richiesti e posseduti dagli enti sovvenzionati e della regolarità della contabilità amministrativa.

(4-04836)

(4 giugno 2003)

RISPOSTA. – L'Ente «Inter-Scuola» di Stoccarda svolge la propria attività in base all'articolo 638 del decreto legislativo 297/1994 e come tale può ricevere contributi ministeriali. Esso è al suo primo anno di esercizio. Nella stessa Circonscrizione consolare di Stoccarda operano complessivamente 5 enti aventi le stesse finalità.

Nell'esame delle richieste di contributo il Ministero degli affari esteri si attiene in genere alle valutazioni espresse dall'Ufficio Consolare e dalla Rappresentanza diplomatica, pur riservandosi un margine di discrezionalità in relazione agli obiettivi generali della politica scolastica e delle disponibilità di bilancio. Nella decisione finale si tiene conto delle peculiarità organizzative di ciascun ente in rapporto al tipo e alla qualità di attività svolte.

Tra le linee guida del Ministero degli affari esteri vi è la tendenza ad evitare la proliferazione degli enti in una stessa Circonscrizione consolare in quanto essa comporta un aggravio di spesa per la gestione degli enti stessi. Si cerca pertanto di incoraggiare le forme federative.

In genere, quando un ente inizia l'attività scolastica, per fronteggiare le spese, ricorre a propri fondi. Il Ministero degli affari esteri valuta in seguito, sulla base dell'efficacia delle attività svolte dall'Ente sul territorio, l'opportunità di erogare un contributo sul cap. 3153. Trattasi di contributo e non di finanziamento in quanto per le attività scolastiche di cui al decreto legislativo 297/94, art. 636, è prevista da parte dell'ente gestore una partecipazione alle spese con propri fondi di bilancio.

In considerazione della particolare attenzione riservata ai connazionali residenti in Germania, si è ritenuto comunque di concedere all'ente «Inter-Scuola» la somma di euro 10.000, con possibilità di ampliamento di contributo finanziario per il futuro.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(17 settembre 2003)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'aggregazione della scuola media Rossini alla scuola Gaudiano, che il comune di Pesaro aveva deliberato con effetto dal 1° settembre 2002, non è avvenuta perché la regione Marche non l'ha recepita nel decreto di modifica della rete scolastica e l'Ufficio scolastico regionale, or-

gano periferico del Ministero, non ha emesso alcun decreto di chiusura della Rossini;

la direzione della scuola Rossini è rimasta affidata, di fatto, con un incarico di reggenza non formalizzato, al Dirigente scolastico della Gaudiano dal 14 settembre 2001, quando il Provveditore l'ha tolta al Direttore del Conservatorio;

la scuola Rossini compare come istituto principale nell'anagrafe ufficiale delle scuole edito dal Ministero: anche per l'anno scolastico 2003/04 le sono stati confermati propri organici di personale docente e Ata. Anche i revisori dei conti hanno confermato che nel 2003 la scuola Rossini non fa parte dell'istituto Gaudiano, ma le due scuole sono entità giuridiche distinte (ognuna con propri organici, bilanci e consigli di istituto);

tuttavia l'Ufficio scolastico regionale (che pur ha erogato finanziamenti e organici alla Rossini) ha iniziato a inviare comunicazioni sostenendo che la scuola Rossini ha cessato di esistere per effetto della sola delibera comunale e di conseguenza addita come irregolarità da sanare l'esistenza del suo bilancio e del suo Consiglio di istituto;

in data 27 maggio 2003 il CSA di Pesaro ha nominato un Commissario straordinario per chiudere i due consigli di istituto della Gaudiano e della Rossini e provvedere all'amministrazione straordinaria fino alla costituzione di un nuovo consiglio di istituto unitario,

si chiede di sapere se:

non si ritenga ingiustificata la decisione del CSA di Pesaro di nominare un Commissario straordinario per chiudere i due Consigli di istituto della Gaudiano e della Rossini e se non si ritenga che tale scelta si configuri come un duplice abuso, nei confronti di entrambe le scuole;

se non si valuti che l'atteggiamento dell'Ufficio scolastico regionale e quello del CSA non siano contraddittorii e finalizzati a dirottare su altri soggetti (Direttore amministrativo e Dirigente Scolastico della scuola Gaudiano) le responsabilità del disservizio.

(4-04648)

(3 giugno 2003)

MALABARBA. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Premesso che:

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera circolare n. 114 del 24/10/2002, ha disposto di assegnare alle scuole i fondi per le infrastrutture tecnologiche;

il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, tenuto conto di quanto emerso nella seduta del 12/11/2002 con rappresentanti degli Uffici centrali e periferici della Direzione generale per le Marche, del Servizio ispettivo e dell'Ufficio studi, ha emesso il Decreto prot. 13807 del 13/11/2002;

il Centro Servizi Amministrativi di Pesaro ha assegnato i fondi alle scuole una prima volta in data 26/11/2002 con decreto prot. n. 12005 e successivamente, in data 29/5/2003, con decreto prot. n. 6055;

nel primo decreto il Centro Servizi Amministrativi ha individuato 68 istituzioni scolastiche della provincia tra cui ripartire la somma di 100.507,00 euro, ed ha assegnato ad ogni scuola la somma di 1.478,05 euro. Tra le scuole assegnatarie figura anche la scuola media Rossini di Pesaro (precisamente al posto 46 della tabella);

in sede di seconda assegnazione, riferita allo stesso anno scolastico, il Centro Servizi Amministrativi ha dichiarato invece di aver effettuato il primo riparto tra 67 scuole, ha ommesso la Rossini dall'elenco delle scuole che hanno beneficiato della prima assegnazione e la ha esclusa da ulteriori attribuzioni;

inoltre ha indicato in modo incongruo il totale delle assegnazioni fatte il 26/11/02. Nella tabella sono fissati 1478,05 euro per 67 scuole, per un totale di 99.029,35 euro; invece il Centro Servizi Amministrativi ha indicato un totale di 100.535 euro, mentre la somma realmente assegnata è stata di 100.507 euro;

infine il Centro Servizi Amministrativi ha indicato, nel medesimo decreto, di effettuare un accantonamento per eventuali compensazioni e ha inserito una clausola di salvaguardia «qualora si manifestassero situazioni difformi o anomale rispetto a quelle rilevate o a conoscenza del Centro Servizi Amministrativi»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che quanto attestato dal Centro Servizi Amministrativi di Pesaro nel decreto prot. n. 6055 del 29/5/2003, in palese discordanza con quanto attestato nel precedente decreto prot. n. 12005 del 26/11/2002 nonché con i dati di fatto esistenti, costituisca un falso in atto pubblico;

se non ritenga che ci possano essere situazioni «difformi o anomale rispetto a quelle rilevate o a conoscenza del Centro Servizi Amministrativi»;

se non ritenga arbitraria la decisione del Centro Servizi Amministrativi di Pesaro di escludere la scuola Rossini dalla attribuzione della seconda parte di finanziamenti per le tecnologie didattiche;

se non valuti che l'atteggiamento dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e quello del Centro Servizi Amministrativi di Pesaro non siano contraddittori e finalizzati a nascondere l'esistenza della scuola Rossini come entità giuridica autonoma, sostenendo come avvenuta l'aggregazione della Scuola Rossini alla Gaudio, aggregazione che invece non è mai stata effettuata. La scuola Rossini compare infatti come istituto principale nell'anagrafe ufficiale delle scuole statali edita dal Ministero; vi è identificata col codice PSMM008003 anche in relazione al prossimo anno scolastico 2003/04;

se non ritenga che, accogliendo la tesi della presunta avvenuta aggregazione, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e il Centro Servizi Amministrativi di Pesaro debbano essere ritenuti responsabili di aver

procurato un danno all'erario dello Stato. Infatti l'organico Ata derivante dall'aggregazione non è pari alla sommatoria dei due organici separati, ma determina una riduzione delle unità di personale di collaboratori scolastici e assistenti amministrativi. Invece il Centro Servizi Amministrativi di Pesaro ha continuato ad attribuire alla Rossini l'organico minimo previsto per le scuole fino a 300 alunni, e cioè un assistente amministrativo e quattro collaboratori scolastici (con esclusione del Direttore SGA) e con ciò ha mantenuto in servizio personale in eccesso rispetto ai parametri consentiti, con conseguente aggravio di spesa al bilancio dello Stato.

(4-04708)

(11 giugno 2003)

RISPOSTA. (*) – Si fa riferimento alle interrogazioni parlamentari citate in oggetto in merito alla mancata aggregazione della scuola media «Rossini» alla scuola «Don Gaudiano» di Pesaro ed alla mancata attribuzione a quest'ultima della seconda parte dei finanziamenti per le tecnologie didattiche e si comunica quanto segue.

Il Conservatorio di musica «Rossini» il 14 settembre 2002 aveva chiesto al Provveditore agli Studi *pro tempore* che la scuola media annessa al conservatorio stesso fosse accorpata alla «Don Gaudiano» in conseguenza della mutata natura giuridica dei Conservatori prevista dalla legge n. 508 del 21 dicembre 1999 che diventavano istituzioni di natura universitaria con una scansione temporale delle attività non compatibile con quelle di una scuola media statale.

Il Provveditore, da parte sua, allo scopo di assicurare alla «Rossini» il regolare funzionamento, dispose che la gestione amministrativa e l'organizzazione didattica fossero curate dall'Istituto comprensivo «Don Gaudiano», nella cui sede principale era ubicata la scuola medesima: in tal senso sono state assegnate in gestione a quest'ultimo le risorse finanziarie e professionali necessarie al funzionamento delle classi aggiunte integrando l'organico del personale A.T.A. con l'assegnazione di un assistente amministrativo e quattro collaboratori scolastici.

Tale assetto organizzativo è stato recepito dall'Amministrazione comunale di Pesaro che, con delibera di Giunta n. 11 del 17 gennaio 2002, dispose la formale aggregazione, a far data dal 1° marzo 2002, delle prime classi, mandando ad esaurimento le seconde e le terze: tale aggregazione graduale era necessaria per esigenze di continuità didattica, allo scopo di mantenere gli stessi insegnanti, di poter proseguire i piani di studio iniziati dagli alunni e nell'esigenza di rispettare e portare a termine il patto formativo tra genitori, allievi e scuola

In merito al mancato recepimento dell'aggregazione da parte della regione Marche nel decreto di modifica della rete scolastica, si precisa che, ai sensi dell'articolo 138, lettere a) e b), del decreto legislativo

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

n. 112/1998, alle Regioni sono attribuiti compiti programmatori e di indirizzo, mentre ai sensi dell'articolo n. 139, lettera a), l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole costituiscono una competenza riservata a Province e Comuni, questi ultimi in particolare per le scuole materne, elementari e medie.

Riguardo ai finanziamenti per le tecnologie didattiche alla preesistente scuola media «Rossini», si fa presente che si è trattato soltanto di un disservizio e che i predetti finanziamenti non rappresentano un elemento probante dell'esistenza della stessa come distinta dalla «Don Gaudiano».

Si riferisce infine che dall'anno scolastico 2003/2004 cesserà formalmente di esistere anche il codice meccanografico della scuola media in parola.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(11 settembre 2003)

MALABARBA, SODANO Tommaso. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nei giorni scorsi ai dipendenti della società World Ecological Service –WESS- che si occupa della pulizia tecnica sugli impianti di verniciatura della FIAT di Cassino, la direzione dell'impresa ha comunicato l'intenzione di effettuare 22 licenziamenti;

i lavoratori della WESS, per contrastare i licenziamenti, avevano promosso un presidio pacifico fuori dallo stabilimento;

nella notte del 3 aprile si presentava al presidio davanti ai cancelli il direttore della WESS con altri dirigenti della società spalleggiati da una ventina di persone, molte delle quali armate di bastoni;

i lavoratori presenti al presidio venivano offesi, ma non rispondevano alle provocazioni;

i cancelli dello stabilimento FIAT venivano aperti dal personale di vigilanza, con l'intenzione di far entrare le persone che accompagnavano il direttore della WESS, che si presume dovessero sostituire gli scioperanti;

i lavoratori della FIAT di Cassino saputo dell'accaduto proclamavano due ore di sciopero;

durante lo sciopero i lavoratori FIAT, usciti dallo stabilimento, ritrovavano numerosi bastoni, nascosti vicino ad un'auto in sosta,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non valutino grave quanto accaduto ai lavoratori della WESS;

se non ritengano che l'episodio avvenuto alla FIAT di Cassino possa ascrivarsi in un clima di generale arretramento delle libertà sindacali nel nostro Paese;

quali provvedimenti intendano intraprendere per individuare i responsabili dell'atto intimidatorio.

(4-04329)

(8 aprile 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si comunica preliminarmente che, lo scorso 7 aprile, a seguito di un incontro fra le parti interessate, è stato raggiunto un accordo che prevede il ritiro dei 22 licenziamenti programmati e la «messa in mobilità» di 10 lavoratori della società WES (World Ecological Service) che volontariamente chiederanno i benefici di tale ammortizzatore sociale.

L'accordo ha chiuso una vicenda iniziata il 1° aprile scorso, quando circa 90 dipendenti della WES, azienda subappaltatrice dei servizi di manutenzione e pulizie degli impianti dello stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano (Frosinone), avevano iniziato uno sciopero ad oltranza con presidi davanti agli ingressi dello stabilimento, per protestare contro la decisione dell'azienda di procedere al licenziamento di 22 lavoratori.

A causa dello stato di agitazione i vertici della Fiat hanno dovuto interrompere l'attività produttiva, mentre i responsabili della WES e delle organizzazioni di categoria avviavano trattative sindacali presso la locale sede dell'Unione industriali.

Perdurando lo sciopero, i vertici aziendali hanno richiesto un intervento sostitutivo alla società ISCOT di Melfi per consentire la ripresa dell'attività produttiva e, la sera del 3 aprile, un gruppo di operai di quest'ultima società faceva ingresso nello stabilimento.

L'arrivo del personale «sostitutivo» ha suscitato accese proteste tra i lavoratori in sciopero senza, peraltro, che ciò creasse turbative all'ordine pubblico anche per la costante presenza del personale della locale Questura.

Nella circostanza, all'interno di uno dei furgoni utilizzati dagli operai provenienti da Melfi, sono stati notati alcuni bastoni in legno che, a seguito degli accertamenti svolti dalle Forze di polizia presenti sul posto, sono risultati essere parte delle attrezzature necessarie per l'asporto della vernice dalle canaline delle cabine di verniciatura.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(16 settembre 2003)

MARANO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*
– Premesso che:

in data 5 luglio 2002 si è svolto il sopralluogo sull'area Bagnoli ex Italsider di Napoli, da parte della XIII Commissione Ambiente e Territorio;

tale sopralluogo ha avuto come obiettivo il verificare lo stato dei lavori svolti dal Comune di Napoli (Ente appaltante) nella suddetta area;

il recupero dell'area è stato ampiamente finanziato dallo Stato per dare modo, in tempi ragionevolmente brevi, che l'area in questione venga riqualificata per un importantissimo rilancio socio-economico della regione Campania, ed in particolare della città di Napoli;

nello specifico questo intervento deve essere svolto con rigore per la tutela ambientale della superficie già ampiamente compromessa, e degli operatori stessi che all'interno di essa stanno svolgendo i lavori di bonifica;

durante il sopralluogo avvenuto in data 5 luglio 2002, da notizie raccolte in presenza del comitato dei Senatori della XIII Commissione e dei responsabili della società Bagnoli Futura S.p.a, abbiamo riscontrato che gli stessi operai impegnati nei lavori di bonifica non vengono tutelati nei termini di legge per ciò che riguarda i rischi derivanti dall'asbestosi;

tale problematica è ampiamente trattata dalle seguenti leggi: decreto interministeriale 18/4/73, legge n. 780 del 27/12/75, decreto ministeriale 16/10/86 Ministero industria - Ministero sanità; decreto Ministero del lavoro 21/1/87, decreto Ministero del lavoro 20/6/88, decreto legislativo 15/8/91, n. 277. Malgrado una così ampia disponibilità legislativa, si sono riscontrate vergognose mancanze di applicazione delle leggi sopracitate, e, come se non fosse sufficiente, gli stessi operai impegnati nei lavori di bonifica non percepiscono il rimborso salariale a loro dovuto, in quanto impegnati in attività insalubri. rammento che detta attività deve essere a norma di legge conteggiata con indennizzi appropriati al rischio di esposizione per detta attività di manipolazione dell'asbesto (amianto);

durante il sopralluogo si è scoperta un'autentica bomba ecologica, composta da diverse tonnellate di materiale che risulta contenente amianto, giacente su di un'area aperta molto vasta, nonché a ridosso delle abitazioni dei quartieri confinanti con l'area industriale, innescando un gravissimo problema di salute per tutti coloro che orbitano nella zona, cittadini confinanti e gli stessi operai in forza a Bagnoli;

ancor più grave è il fatto, se si rilevasse veritiero in base alle voci e alle notizie raccolte, che il materiale in questione doveva essere destinato allo smaltimento in Francia, presso un impianto di rifiuti pericolosi della zona di Bordeaux; qualora ciò corrispondesse al vero, la gravità dei fatti sarebbe tale da comportare una richiesta di indagine conoscitiva a 360 gradi su tutto ciò che ad oggi è stato svolto dalla società gestrice del sito industriale di Bagnoli e sui lavori svolti in un'area che dovrebbe essere bonificata e restituita alla città di Napoli, una città che vuole rilanciare la propria immagine turistica di questa zona,

si chiede di sapere:

se risulti vero che gli operai in forze presso il cantiere non abbiano un contratto che riconosca loro anche l'indennizzo per i lavori che hanno svolto per anni e stanno ancora svolgendo in un'area fortemente inquinata e che, nonostante i tanti finanziamenti, non è stata ancora bonificata;

se il materiale che risulta giacente su questa vasta superficie dell'area ex Italsider, a ridosso dei centri abitati, sia stato dato per smaltito a norma di legge, riscontrandone l'iter di invio agli impianti specifici;

se non si ritenga di inviare immediatamente a Bagnoli i tecnici del Ministero dell'ambiente per un sopralluogo al fine di far mettere immediatamente sotto sicurezza l'area segnalata ed accertare eventuali irregolarità nella gestione degli smaltimenti del materiale giacente;

qualora tutto ciò fosse in parte o del tutto vero, se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere i dovuti provvedimenti di accertamento per sanzionare in maniera esemplare gli eventuali responsabili del disservizio pubblico prodotto e dello sperpero eventuale delle risorse finanziarie destinate all'area di Bagnoli, che ad oggi ammonterebbero a circa 500 miliardi delle vecchie lire.

(4-02772)

(25 luglio 2002)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo parlamentare indicato in oggetto, sulla scorta di quanto comunicato dal Comune di Napoli, si rappresenta che, a partire dal 01/05/02, spetta alla Bagnolifutura S.p.A., società di trasformazione urbana, che vede la partecipazione del Comune di Napoli, della Regione Campania e della provincia di Napoli, la prosecuzione delle attività di bonifica e ricostruzione dell'area di Bagnoli originariamente ricadenti nei compiti di risanamento ambientale in precedenza attribuiti all'IRI e per essa alla società Bagnoli S.p.A.

L'entità dei lavori assunti dalla Bagnolifutura a seguito del subentro va desunta dalla lettura dei documenti che hanno accompagnato il passaggio delle consegne fra la Bagnoli S.p.A. e la predetta società di trasformazione urbana, nei quali viene fatto il punto sull'inventariazione descrittiva dello stato dei luoghi, sulla rendicontazione e sulla collaudazione delle attività svolte dalla Bagnoli S.p.A. fino al 27/12/01 e di quelle ancora da svolgere, dei finanziamenti utilizzati e di quelli ancora disponibili. L'analisi dei documenti è stata svolta dal Consiglio di Amministrazione della Bagnolifutura.

Inoltre, come è chiarito in alcuni verbali del Consiglio di Amministrazione della Bagnolifutura, a seguito dell'occasionale rinvenimento di materiali contenenti amianto, è stata immediatamente attivata la procedura aziendale, già concordata ed approvata dall'ASL competente, che consiste nell'interdizione dell'area interessata e nel prelevamento di campioni del materiale al fine di accertarne la reale natura.

A seguito di tale ritrovamento, il Consiglio di Amministrazione della Bagnolifutura, in data 08/07/02, ha disposto di:

1) «accertare presso le rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori, nella loro qualità di componenti della commissione paritetica amianto, se avessero già avuto conoscenza della presenza, nell'area di ritrovamento, di materiale contenente amianto»;

2) «dare notizia alla società Bagnoli S.p.A. di tale ritrovamento, tenuto conto della messa in sicurezza in superficie già attuata da tale società»;

3) «sollecitare l'ARPAC perché si esprima sulla fattibilità di definire un rapporto di collaborazione con la Bagnolifutura finalizzato ad effettuare una verifica di competenza delle attività di bonifica e risanamento precedentemente svolte dalla Bagnoli S.p.A.».

Relativamente ai primi due punti, dal verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 25/07/02 risulta che le rappresentanze sindacali unitarie non erano a conoscenza della presenza del materiale apparentemente contenente amianto rinvenuto nell'area e che la Bagnoli S.p.A. ha confermato di aver provveduto ad affidare i lavori di bonifica da amianto e il successivo smaltimento dei materiali a società specializzate.

In una relazione trasmessa dalla Vice Presidente della Bagnolifutura S.p.A. al Comune di Napoli, inoltre, si forniscono assicurazioni del fatto che il completamento dell'attività di bonifica attualmente svolta dalla Bagnolifutura si accompagna alla costante analisi del rischio per la salute della popolazione nelle aree limitrofe ai siti da bonificare e dei lavoratori addetti, attuata con una rete di monitoraggio realizzata con la validazione delle ASL. Dai numerosi campionamenti finora effettuati non risulta emergere alcun apprezzabile rischio.

In merito, poi, alla disciplina urbanistica dell'area, il Dipartimento Urbanistica del Comune di Napoli ha rilevato che la variante per la zona occidentale, approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 4741 del 15/04/98, prevede, nel più ampio quadro della riqualificazione e del recupero ambientale dell'area ex industriale di Bagnoli, anche la riconfigurazione della linea di costa di Coroglio attraverso l'eliminazione della colmata, il ripascimento della spiaggia e la delocalizzazione delle attività compatibili esistenti sul litorale.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(11 settembre 2003)

MARTONE, PROVERA, IOVENE, DE ZULUETA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il progetto idroelettrico di Bujagali, in Uganda, costituisce il più grosso progetto infrastrutturale nel settore energetico finanziato dal settore privato in Africa negli ultimi anni ed è il più grosso investimento diretto estero nell'Africa Orientale di sempre; il progetto è soltanto la prima di sette grandi dighe sul fiume Nilo in Uganda, che si vanno ad affiancare alle dighe già esistenti di Owen Falls;

uno studio della Banca mondiale afferma che in Uganda non più del 7 per cento del totale della popolazione si può permettere l'erogazione

non sussidiata di elettricità, sottolineando come si potrebbe raggiungere un approccio più costruttivo affidandosi, invece, a fonti energetiche alternative;

tuttavia il Consiglio dei Direttori della Banca, il 18 dicembre del 2001, ha approvato il progetto, dando il beneplacito ad un prestito di 100 milioni di dollari in favore della compagnia americana AES tramite lo sportello dell'International Finance Corporation e ad una garanzia finanziaria parziale a copertura di diverse banche private tramite lo sportello per il credito agevolato dell'International Development Association; i direttori esecutivi di Francia ed Italia si sono astenuti nel corso della votazione sul progetto;

la proposta di costruire la diga di Bujagali è partita proprio dall'americana AES, la più grande società indipendente produttrice di energia nel mondo ed il più grosso produttore indipendente di energia elettrica di tutti gli USA, che dal 1995 ha beneficiato di finanziamenti dalla Banca mondiale per un totale di 800 milioni di dollari;

il progetto, il cui totale dei costi ammonterà a circa 550 milioni di dollari, prevede ulteriori finanziamenti per 55 milioni di dollari dalla Banca Africana per lo Sviluppo, ed una garanzia finanziaria di 55 milioni di dollari dalla agenzia di credito all'esportazione svizzera ERG;

all'inizio del 2002 le agenzie di credito all'esportazione di Svezia, Danimarca e Finlandia si sono ritirate dal finanziamento del progetto rendendo necessaria una richiesta di un'ulteriore garanzia finanziaria di 215 milioni di dollari da parte del «ramo assicurativo» della Banca mondiale, la Multilateral Investment Guarantee Agency, sul rischio politico associato al progetto;

allo stesso tempo l'agenzia di credito all'esportazione norvegese, GIEK, sta considerando la possibilità di sostenere le imprese norvegesi attive nel progetto;

lo scorso 17 aprile il Sottosegretario per gli affari esteri, Sen. Alfredo Mantica, ed il Ministro di Stato delle finanze ugandese Kutesa hanno firmato a Roma l'accordo di cancellazione integrale del debito estero dell'Uganda, con cui l'Italia si impegna a cancellare 83 milioni di dollari del debito estero bilaterale dell'Uganda, primo fra i 42 Paesi più poveri al mondo a completare il processo di cancellazione totale del proprio debito estero nel maggio 2000 nell'ambito dell'iniziativa Heavily Indebted Poor Countries della Banca mondiale e del Fondo Monetario Internazionale;

considerato con preoccupazione che:

il piano del progetto è basato su valutazioni degli apporti idrici ampiamente ottimistiche e nella regione sono previste gravi siccità perduranti a causa dei cambiamenti climatici, mettendo così a rischio la sostenibilità economica del progetto;

il sistema elettrico ugandese soffre di un'altissima percentuale di perdite ed il costo del kW installato a Bujagali sarebbe superiore del 50 per cento al prezzo medio di norma riscontrato in progetto di dighe a livello internazionale;

l'accordo di acquisto dell'energia del progetto (Power Purchase Agreement) stabilisce che l'Uganda si assuma la maggior parte del rischio di possibili apporti ridotti, avendo l'obbligo di comprare una quantità pre-stabilita di energia dall'AES anche se la diga non sarà in grado di fornire l'energia elettrica prevista;

tale accordo non è mai stato reso pubblico e sottoposto a consultazione con le popolazioni locali o all'approvazione del Parlamento dell'Uganda;

sulla base dell'accordo di acquisto dell'energia, qualora la produzione di energia elettrica a Bujagali si rivelasse insufficiente, l'Uganda rischierebbe di aumentare il proprio debito estero proprio quando ci si sta muovendo a livello internazionale per la cancellazione del debito di questo paese estremamente povero;

nel 1999 il progetto di Bujagali è stato affidato all'AES senza una vera gara d'appalto, come richiesto, invece, dagli *standard* internazionali, ed in presenza di un piano alternativo molto più vantaggioso presentato dalla compagnia norvegese Norpak;

nell'aprile dello stesso anno il Ministro dell'energia dell'Uganda in carica all'epoca, Richard Kaijuka, si è dimesso a causa di insistenti voci riportate dal più diffuso quotidiano ugandese, l'Uganda Confidential, riguardo a tangenti ricevute dall'AES in due *tranche* di 240.000 dollari e 260.000 rispettivamente, la seconda alla firma del contratto.

lo stesso ex Ministro dell'energia è ora diventato un vice direttore esecutivo della Banca mondiale e, per l'assenza del suo diretto superiore, ha votato nel corso dell'approvazione del progetto di Bujagali in Banca mondiale lo scorso dicembre;

l'autorevole organizzazione non governativa internazionale Transparency International pone l'Uganda al terzo posto come paese più corrotto del mondo;

a quanto è dato sapere, l'inchiesta interna della Banca mondiale sulle accuse di corruzione nell'ambito del progetto di Bujagali non ha portato ad elementi rilevanti, ma i risultati dell'indagine non sono stati resi pubblici, sollevando così dubbi sull'efficacia dell'intera politica contro la corruzione della Banca mondiale;

il 17 giugno scorso il Board della Banca mondiale si è riunito per approvare il rapporto dell'Inspection Panel, l'organo investigativo semi-autonomo della Banca, a cui si sono rivolte nel luglio 2001 alcune organizzazioni non governative dell'Uganda denunciando presunte violazioni delle linee guida della Banca mondiale nella pianificazione del progetto di Bujagali;

il rapporto ha evidenziato la violazione di ben cinque politiche della Banca; in particolare, l'Inspection Panel ha rivelato come la Banca mondiale non abbia considerato adeguatamente tutte le alternative al progetto, in particolare le potenzialità di produzione di energia geotermica in Uganda, abbia accettato un'analisi costi-benefici per il progetto insufficiente ed una stima dell'aumento della domanda di elettricità in futuro in Uganda troppo ottimistica, abbia trascurato i rischi di svalutazione della

moneta locale nel lungo periodo, abbia trascurato l'obbligo di avere una valutazione ambientale settoriale ed un piano di reinsediamento completo per il progetto ed, infine, non abbia reso pubblico lo studio sulle alternative del progetto;

il titolo in borsa dell'AES è preoccupantemente passato dai 70 dollari del 1995 a poco meno di 5 dollari di questi giorni, a segno di una grave situazione economica in cui versa la compagnia americana, in un momento in cui numerosi gruppi industriali americani presentano grosse lacune gestionali;

visto che:

l'Inspection Panel ha richiesto una revisione dell'accordo di acquisto dell'energia, ritenendo che questo avrebbe raddoppiato in sette anni i costi dell'energia per gli ugandesi, ed ha auspicato che il PPA venga reso pubblico anche per permettere una maggiore comprensione ed analisi del progetto in relazione al progresso economico e sociale dell'Uganda;

lo scorso giugno ad Halifax in Canada i Ministri delle finanze dei paesi del G7 hanno sottolineato «l'importanza della trasparenza, inclusa quella nel settore privato, per il corretto funzionamento del mercato in ogni parte del mondo» ed hanno chiesto «alle Banche Multilaterali di Sviluppo di continuare la loro collaborazione e l'efficacia della loro assistenza, inclusa la maggiore priorità sull'aumentare la *governance* nei paesi ricettori, e rafforzare l'attenzione su risultati significativi e maggiore trasparenza sulle decisioni sui programmi»;

il Consiglio dei Direttori della Banca mondiale, dopo aver approvato il rapporto dell'Inspection Panel, si è dichiarato soddisfatto delle misure che il *management* della Banca porterà avanti per migliorare il progetto, ma il 18 giugno ha rinviato a data da destinarsi la decisione sulla concessione della garanzia della MIGA, apparentemente in seguito ad ulteriori accuse di corruzione sorte nell'ambito del progetto; attualmente il progetto di Bujagali vive, quindi, una situazione di stallo;

il giorno dell'approvazione del progetto il presidente della Banca, James Wolfensohn, ha affermato che qualora si fossero avute nuove evidenze di corruzione l'esborso del prestito sarebbe stato sospeso e sarebbe stata subito richiesta la restituzione dei fondi;

i dipartimenti della giustizia in Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia hanno investigato o stanno tuttora portando avanti indagini giudiziarie sul caso di corruzione a Bujagali;

la AES, negli ultimi giorni, ha informato la Banca mondiale di essere in possesso delle prove che uno dei principali contraenti del consorzio di Bujagali, la norvegese Veidekke ASA di Oslo, tramite una filiale inglese, la Noricel Ltd, ha consegnato la somma di 10.000 dollari ad un funzionario del governo ugandese nel 1999. All'epoca la Veidekke non faceva ancora parte del consorzio con l'AES, proponendo un progetto alternativo a quello di Bujagali. La stessa AES ha richiesto, come riportato in un articolo del «Wall Street Journal» del 3 luglio scorso, che si risolvesse questo problema prima di andare avanti con il progetto,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano ed il Consiglio dei Direttori della Banca mondiale nel dicembre 2001, quando il progetto di Bujagali è stato approvato dalla Banca mondiale, fossero consapevoli del caso di corruzione che riguarda l'impresa norvegese Veidekke;

se la Banca mondiale intenda rendere pubblici i risultati della sua investigazione interna sulla corruzione nel progetto di Bujagali e se la Banca mondiale stia attualmente investigando su nuove accuse di corruzione e, in caso affermativo, su quali;

se la compagnia Veidekke sarà esclusa dal consorzio di Bujagali in seguito alla conferma del caso di corruzione e se non si ritenga che azioni decise, quali una revisione indipendente delle procedure di appalto, debbano essere intraprese dalla Banca mondiale per ristabilire la credibilità di questa istituzione nella sua lotta contro la corruzione a livello globale;

se il Governo italiano richiederà tramite i suoi rappresentanti presso la Banca mondiale la pubblicazione dell'accordo di acquisto dell'energia ed ulteriori chiarimenti al *management* della Banca rispetto a quella che è stata definita dalla stessa MIGA del gruppo della Banca mondiale una «gara d'appalto limitata» per il progetto di Bujagali.

(4-02845)

(2 agosto 2002)

RISPOSTA. - Nel dicembre 2001 l'International Finance Corporation (IFC) e l'International Development Association (IDA) presentarono il progetto idroelettrico di Bujagali al Consiglio dei Direttori esecutivi del Gruppo Banca Mondiale, che lo approvò. A seguito della defezione di qualche partecipante al consorzio di finanziamento, nel mese di giugno 2002 si prevedeva che il Consiglio discutesse del coinvolgimento del Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) nel progetto. A quella data, però, erano emerse accuse di corruzione a carico di funzionari pubblici e di aziende coinvolti nel progetto, per cui lo sponsor principale, la Società AES Inc., decise di attendere i risultati delle inchieste che in merito a tali accuse erano state aperte da parte di diverse autorità, incluso il Department of Justice degli Stati Uniti; tali inchieste non sembra tuttavia abbiano finora fornito indicazioni definitive in merito alle citate accuse di corruzione.

L'inclusione dell'azienda Veidekke nel consorzio di imprese costituitosi inizialmente per la realizzazione della diga di Bujagali era di competenza del consorzio stesso. È utile segnalare che, nei confronti delle imprese coinvolte in casi di corruzione, il GBM adotta provvedimenti sanzionatori irrogati da un apposito Comitato. È pertanto competenza del GBM assumere le relative decisioni, sulla base dei risultati delle inchieste giudiziarie. Da parte sua, il rappresentante italiano nel Consiglio dei Direttori ha ripetutamente chiesto che le procedure applicabili alle gare di appalto venissero estese anche a schemi di finanziamento come quello adottato per Bujagali.

Le raccomandazioni dell'organo ispettivo della Banca Mondiale vanno nella direzione auspicata dai parlamentari interroganti, in particolare per quanto riguarda l'opportunità di rendere pubbliche le intese fra Governo ugandese e AES riguardo l'acquisto dell'elettricità prodotta dalla centrale di Bujagali (Power Purchasing Agreement) ed i relativi costi. Anche in Uganda tale aspetto viene seguito con attenzione. Ma la pubblicazione dell'accordo di acquisto dell'energia dipende dai voleri delle parti ovvero il Governo ugandese e il consorzio per la costruzione delle opere. Il nostro rappresentante nel Consiglio aveva anche raccomandato la massima trasparenza per ciò che concerneva l'impatto finale nei confronti dei consumatori condividendo la posizione dei Paesi del Nord Europa nel richiedere la realizzazione di uno studio sulle implicazioni economiche in caso di grave deterioramento del quadro macroeconomico in Uganda e sui possibili rischi, sia dal punto di vista finanziario che da quello dei prezzi dell'energia, per i consumatori finali.

Il progetto della costruzione della diga di Bujagali è il maggiore progetto di sviluppo industriale concepito in Uganda negli ultimi anni. L'entità del coinvolgimento della Banca Mondiale, rilevato dai parlamentari interroganti, si spiega con l'importanza strategica fondamentale che si ritiene esso possa assumere per il paese. Da una parte, infatti, l'accesso di larghe aree dell'Uganda all'approvvigionamento di energia è limitato o del tutto nullo. Dall'altra parte l'Uganda ambisce a diventare un esportatore di energia elettrica su scala regionale.

Occorre sottolineare anche il problema dell'aggiornamento degli accordi economici creati attorno all'investimento. L'obbligo di mantenere inalterati i prezzi dei contratti di fornitura di servizi o di beni è da tempo scaduto e i fornitori hanno chiesto e ottenuto una rinegoziazione. Peraltro potrebbe verificarsi che qualche fornitore abbandoni il progetto. La Società AES sta cercando di rimettere insieme il consorzio dei fornitori, rinegoziare tutte le condizioni e giungere infine a una stima più precisa del fabbisogno finanziario. Occorre poi che i partecipanti al consorzio finanziario adeguino il proprio contributo. La Società AES, viste tali necessità, ha preso contatto con altri potenziali finanziatori, come ad esempio la Banca europea degli investimenti. In particolare, risulta che il Governo ugandese abbia chiesto alla Società AES di ridurre il costo del progetto, inizialmente fissato a 520 milioni di dollari. Al momento attuale una parte di tale finanziamento, pari a 110 milioni di dollari, è coperta da crediti a tasso agevolato della Banca Mondiale.

In definitiva, non sono cambiate, rispetto a 12 mesi fa, le caratteristiche di base del progetto, nè la posizione di guida della Società AES e della Banca mondiale, rispettivamente nel consorzio dei fornitori e nel

consorzio dei finanziatori. Da ambo le parti si sta lavorando alla ripresa del progetto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(17 settembre 2003)

MINARDO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che in seguito alle direttive previste dalla nuova riforma della scuola, nella Provincia di Ragusa sono a rischio di soppressione sette istituti scolastici, veri e propri simboli dell'istruzione in Sicilia con un passato fulgido di storia e memoria nel campo dell'istruzione;

che i suddetti istituti presenti nella provincia iblea sono nella fattispecie: i Liceo Classico «Tommaso Campailla» di Modica, l'Istituto Comprensivo «Vincenzo Bellini» di Monterosso, l'Itis «Ettore Maiorana» di Ragusa, l'Ipsia Galileo – Ferraris di Ragusa e l'Ipsia «Guglielmo Marconi» di Vittoria, la Miccicchè – Luparini di Scicli, l'Ita di Scicli;

che il Liceo Classico «Tommaso Campailla» di Modica, in particolare, è un simbolo istituzionale e culturale di grande rilievo per la Sicilia sud-orientale. Il palazzo degli studi che lo ospita risale al XVII° secolo e fu fondato dai Gesuiti per volere di Vittoria Colonna, contessa della città di Modica, allora capitale di Contea; vi si rilasciavano diplomi di laurea sin dal XVII secolo e ha rappresentato un centro propulsore della cultura in Sicilia. La sua soppressione annullerebbe *ipso facto* tanti secoli della nostra memoria storica e culturale;

che non è ancora stato verificato che la soppressione degli istituti scolastici in cui si registri un rapporto del 9,5 tra alunni ed insegnanti, riguardi realmente gli istituti su indicati,

si chiede di sapere:

se si intenda rivedere i parametri e i criteri di definizione dei rapporti alunni – insegnanti indicato inferiore al 9,5 per le scuole iblee, procedendo dunque ad una verifica *ex novo* dei calcoli percentuali del rapporto sugli iscritti del nuovo anno accademico;

se per tale verifica che si basi sull'analisi dei dati forniti questa volta dagli organi regionali competenti, (stranamente non ancora coinvolti in tale computo), si voglia riconsiderare l'intera situazione in conseguenza del fatto che i dati ottenuti potrebbero non collimare con la paventata esclusione cui si fa riferimento;

se tenendo conto preventivamente della reale situazione siciliana evidenziata e chiarita dall'esame che gli organi regionali competenti devono portare all'attenzione governativa, seguendo il normale iter di accertamento, si intenda evitare i danni di una perdita così grave che rischia di

lasciare un vuoto incolmabile nel futuro culturale della Provincia di Ragusa.

(4-02989)

(24 settembre 2002)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa al dimensionamento delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia ed in particolare del Liceo classico di Modica.

A tale proposito, in via preliminare, si fa presente che la disciplina relativa al dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Sicilia è contenuta nella legge regionale n.6 del 2000, che demanda ogni competenza al riguardo all'Assessorato della Regione Sicilia e alle province regionali.

Ciò posto, secondo quanto comunicato dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, nella stessa regione, nell'anno scolastico 2003/2004, non verrà effettuata nessuna operazione di ridimensionamento o di razionalizzazione di istituti scolastici.

Quanto all'elenco delle istituzioni scolastiche con un rapporto alunni-docente inferiore a 9,5 pubblicato su alcuni quotidiani ed in relazione al quale sono stati ipotizzati interventi di dimensionamento, si fa presente che l'elenco di cui trattasi ha in realtà finalità esclusivamente statistiche; gli istituti elencati sono quelli in cui il rapporto alunni-docente è di molto inferiore alla media italiana che, a sua volta, come è noto, è di molto inferiore alla media europea.

Alla luce di quanto sopra esposto, le preoccupazioni espresse non hanno ragione di essere.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(11 settembre 2003)

MINARDO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Considerato che:

la Divisione Cargo di Trenitalia ha assunto la decisione di sopprimere due corse del treno merci più importante che circola sulla tratta ferroviaria della Provincia di Ragusa e che il provvedimento colpisce il trasporto merci in Provincia;

tale provvedimento contribuisce a provocare il progressivo smantellamento dei servizi ferroviari di tutto il territorio provinciale penalizzando un sistema di trasporti che dovrebbe essere incentivato per non arrivare alla definitiva «morte» della tratta ferroviaria iblea,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario intervenire direttamente presso Trenitalia al fine di scongiurare tale decisione;

se non si ritenga altresì, dato che sono previsti dei finanziamenti per la suddetta tratta, di individuare soluzioni ed interventi legislativi e finanziari per la ristrutturazione, il potenziamento, il miglioramento e lo sviluppo, con un adeguato studio di fattibilità, al fine di salvaguardare la tratta in questione.

(4-04403)

(16 aprile 2003)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, riguardante la riduzione di due giorni a settimana dei treni merci 59728 e 59729 circolanti tra Siracusa e Ragusa e viceversa, le Ferrovie dello Stato S.p.a. hanno fatto presente che il provvedimento è stato adottato a seguito di una scarsa utilizzazione dei treni in questione nei cinque giorni a settimana programmati per gli stessi.

La Società ha, inoltre, evidenziato che, nel caso di richiesta da parte dei clienti di Trenitalia, i treni citati saranno regolarmente garantiti.

Il provvedimento provvisorio in argomento (disposizione operativa n. 13 del 3.4.2003, si è reso necessario allo scopo di economizzare i costi di produzione di Trenitalia S.p.a., in maniera da utilizzare a piena prestazione i treni circolanti.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPIRI

(16 settembre 2003)

MONTAGNINO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che la rilevante carenza di insegnanti di sostegno nelle scuole ha indotto molti dirigenti regionali a richiedere la possibilità di utilizzare, come insegnanti di sostegno, anche personale privo della relativa specializzazione;

che, a fronte di tale situazione, in alcune regioni e in particolare nella regione siciliana non sono stati riconosciuti da parte delle autorità scolastiche provinciali i titoli conseguiti attraverso corsi organizzati in base a leggi regionali da istituti autorizzati;

considerato:

che per ovviare a tale situazione che impedisce di garantire la presenza di insegnanti di sostegno specializzati e determina una forte disparità di trattamento tra lavoratori l'interrogante ha presentato, in sede di esame della legge finanziaria 2002, un emendamento finalizzato a stabilire l'equipollenza del titolo conseguito dagli insegnanti che, in relazione ad apposite leggi regionali, hanno partecipato a corsi e attività formative biennali, con superamento di esame finale, per operatore sociale – assistenza handicappato (insegnante di sostegno), organizzati da enti legalmente autorizzati, al titolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica

blica n. 970/75, determinandone la validità in tutto il territorio nazionale ai fini del conseguimento dell'incarico di insegnante di sostegno in tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado;

che tale emendamento è stato trasformato in ordine del giorno, accolto dal Governo come raccomandazione nella seduta del 9 novembre 2001, con le stesse finalità contenute nell'emendamento;

rilevato che a tutt'oggi non è stato adottato alcun provvedimento per realizzare quanto previsto nell'ordine del giorno,

si chiede di conoscere se non si ritenga di intervenire con la necessaria tempestività ai fini del riconoscimento d'equipollenza del titolo di insegnante di sostegno, conseguito come indicato nella premessa, al titolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75, con validità in tutto il territorio nazionale, in sede di conferimento dell'incarico d'insegnante di sostegno negli istituti di ogni ordine e grado, in modo da garantire il rispetto dei diritti degli alunni portatori di *handicap* ed evitare il protrarsi di una situazione di disparità di trattamento tra gli insegnanti di sostegno.

(4-02295)

(4 giugno 2002)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione parlamentare citata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante chiede l'equipollenza del titolo conseguito a seguito di corsi biennali regionali per operatore sociale al titolo di specializzazione per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di *handicap*.

Si ritiene opportuno premettere che gli insegnanti di sostegno, oltre all'aver svolto il medesimo percorso formativo degli altri docenti, hanno conseguito un diploma di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili ed accedono all'insegnamento mediante le stesse procedure concorsuali previste per il personale docente.

La normativa vigente prevede che i suddetti titoli di specializzazione siano conseguiti da insegnanti che abbiano frequentato specifici corsi gestiti dalle Università; in passato, invece, il percorso formativo degli insegnanti di sostegno è stato stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 970/75 e successivamente dal decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 226 (nuovi programmi dei corsi di specializzazione *ex* decreto del Presidente della Repubblica 970/75), che fissava le finalità e gli obiettivi dei corsi di specializzazione, la metodologia secondo la quale gli stessi dovevano essere condotti, le aree disciplinari, dettagliatamente indicate e strettamente collegate alla professionalità docente.

In applicazione di programmi così definiti, l'ordinanza ministeriale 6 maggio 1996, n. 169, stabiliva finalità, struttura e funzionamento dei corsi medesimi, sia che fossero gestiti dall'amministrazione statale per il personale docente con contratto a tempo indeterminato, sia che ne fosse autorizzato il funzionamento da parte di Enti non statali, e che fossero destinati anche ad insegnanti che ancora aspiravano ad entrare nella scuola.

I corsi organizzati dalle Regioni, al contrario, non sono destinati alla formazione di docenti, ma di operatori sociali, figura professionale, questa, diversa dal docente, nè i corsi medesimi sono attuati secondo i programmi stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 970/95; sono inoltre evidenti le differenze di ruolo e di funzione in relazione ai compiti che il diverso personale è chiamato a svolgere.

Si fa inoltre presente che in data 18 maggio 1999 l'Osservatorio permanente per l'*handicap*, incaricato, quale organo tecnico in materia di integrazione scolastica, di vagliare i titoli validi per le graduatorie incarichi e supplenze del personale da utilizzare su posti di sostegno, non ha incluso tra i titoli validi per l'insegnamento su posti di sostegno quello di «educatore professionale».

L'Osservatorio medesimo ha infatti ritenuto validi i seguenti titoli:

titoli biennali, monovalenti e polivalenti conseguiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 970/75, che deve figurare nel frontespizio o in altra parte del diploma;

titoli di specializzazione, conseguiti in base alla normativa vigente anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 970/75, rilasciati dalle scuole di metodo per ciechi e per sordi, da non confondersi con le «abilitazioni» all'insegnamento in tali scuole, che non sono di per sè «specializzazioni» a meno che ciò non risulti espressamente dal diploma;

titoli biennali successivi al decreto del Presidente della Repubblica 970/75 sui quali risulta la dicitura che «debbono essere completati con il modulo integrativo di tirocinio» per minorati della vista e dell'udito: si è trattato di alcune decine di titoli che sono stati rilasciati, in base ad una ordinanza, senza la frequenza del tirocinio, a causa dello scarso numero di alunni portatori dei suddetti *handicap*, rispetto al grande numero dei corsisti al momento dell'inflazione dei corsi. L'Amministrazione non fu in grado, per motivi organizzativi e di bilancio, di realizzare tali «moduli»; pertanto i titoli, nella successiva ordinanza, furono riconosciuti validi ai fini dell'assunzione di supplenze e dell'immissione in ruolo.

Nel confermare quindi che l'accesso all'insegnamento avviene esclusivamente a seguito di formazione universitaria, è possibile prevedere che le università, secondo criteri di valutazione autonomamente stabiliti, riconoscano quale credito formativo il diploma di operatore sociale già conseguito dall'aspirante docente ai fini del conseguimento della specializzazione per il sostegno agli allievi in situazione di *handicap*.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(11 settembre 2003)

MONTICONE, CAMBURSANO, VALLONE. –*Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il prof. Ugo Perone, noto e stimato filosofo delle religioni nonché già assessore alla cultura del Comune di Torino per due legislature, è dall'inizio del 2001 direttore dell'Istituto italiano di cultura a Berlino;

l'attività condotta dal prof. Perone come direttore dell'Istituto di cui sopra è stata giudicata dai più autorevoli esponenti del mondo culturale tedesco come di altissimo livello;

detto giudizio rappresenta sicuramente una riprova della autorevolezza e della assoluta idoneità del prof. Perone e dell'efficacia della sua opera nella promozione della cultura italiana in Germania;

nonostante l'importanza del lavoro svolto in questi due anni, e nonostante le rassicurazioni ricevute dal direttore generale agli affari culturali del Ministero degli affari esteri e le ulteriori rassicurazioni ricevute dallo stesso ambasciatore italiano in Germania, il Ministro in indirizzo ha deciso, contravvenendo ad una prassi consolidata, di non rinnovare il contratto in scadenza al prof. Perone;

contro questa decisione i più autorevoli intellettuali tedeschi hanno firmato un documento di solidarietà e di protesta al fine di ottenere la permanenza del Prof. Ugo Perone alla guida dell'Istituto italiano di cultura a Berlino. Fatto, quest'ultimo, che conferma la qualità del lavoro svolto dallo stesso Prof. Perone e l'ottima immagine che egli è riuscito a dare dell'Italia presso il mondo della cultura in Germania nonché presso l'opinione pubblica tedesca più attenta e sensibile;

il mancato rinnovo del contratto, avvenendo in contrasto ad una prassi più che consolidata, fa apparire lo stesso come una vera e propria rimozione ingiustificata dall'incarico,

si chiede di sapere:

se sia veritiera l'interpretazione che parte della stampa ha fatto di quanto sopra riportato, vale a dire che il mancato rinnovo dell'incarico sia stato determinato da ragioni politiche;

se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per evitare che quella che sarebbe di fatto una rimozione ingiustificata possa, in qualche modo, incrinare l'immagine dell'Istituto italiano di cultura a Berlino.

(4-04988)

(16 luglio 2003)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti posti dall'onorevole interrogante sul rinnovo dell'incarico al professor Ugo Perone, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Berlino, e anche a seguito dell'accoglimento da parte del TAR del Lazio, nella seduta del 26 agosto scorso, dell'istanza di sospensiva presentata dal professor Perone, si prospetta quanto segue.

Il professor Ugo Perone è stato nominato per un biennio, a decorrere dall'assunzione delle funzioni avvenuta il 19 luglio 2001, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura in Berlino (*ex* articolo 14 della legge n. 401/90).

La legge n. 401/90 (Riforma degli Istituti Italiani di Cultura ed interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero), istitutiva del ruolo dell'Area della Promozione Culturale, ha previsto al comma 6 dell'articolo 14 (Direttori degli Istituti e incarichi speciali) che la «funzione di Direttore (normalmente affidata a personale dell'Area della Promozione Culturale) può essere altresì conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del gennaio 1967 e successive modificazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite massimo di dieci unità...». È altresì previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 succitato che «gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro degli affari esteri». Il 10 luglio 2003 è stata notificata al professor Perone l'imminenza della scadenza dell'incarico biennale (18 luglio 2003).

La nomina e l'eventuale rinnovo dell'incarico di cui sopra sono atti che rientrano nella piena discrezionalità dell'Amministrazione, così come il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2000: «la mancata proroga all'incarico è espressione di una facoltà dell'Amministrazione non necessitante di puntuale motivazione e di rituale comunicazione del procedimento».

Il rinnovo dell'incarico dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura ex articolo 14 della legge n. 401 del 1990 non è una prassi consolidata, come sembrano ritenere gli onorevoli interroganti: lo attestano, tra gli altri, diversi casi di mancato rinnovo dell'incarico verificatisi nell'ultimo quadriennio, come l'avvicendamento dei direttori degli Istituti Italiani di Cultura di Mosca, nel 1999, e New York, nel 2002.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, il Ministero degli affari esteri presenterà istanza d'appello al Consiglio di Stato avverso la sopra ricordata ordinanza sospensiva del TAR.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(17 settembre 2003)

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si è provveduto al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000 sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche;

che l'articolo 3 di detto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - sul trasferimento di personale - ha individuato un contingente complessivo di 989 unità di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, precisando nel contempo che 345 unità dovessero provenire dagli uffici competenti in materia di edilizia statale, 595 unità dagli uffici competenti in materia di difesa del suolo, 31 unità dagli uffici competenti in materia di opere marittime, nonché 9 unità di qualifica dirigenziale dal Magistrato per il Po e 9 unità dal programma di assunzione di ingegneri dello stesso Magistrato;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000 sono stati individuati i criteri di ripartizione tra le Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di opere pubbliche;

che detto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 3, Riparto di risorse umane) ha anche stabilito che il contingente di personale da individuare doveva tenere conto delle funzioni svolte (edilizia statale - difesa del suolo - opere marittime) dal personale operante nelle sedi periferiche;

con nota n. 8911 del 14 dicembre 2001 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale Affari generali e del Personale-Amministrazione dei Lavori Pubblici ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'elenco del personale volontario da trasferire ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 112/98;

con l'emanazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2001, n. 5069, personale appartenente al contingente Difesa Suolo e rivestente le qualifiche di Ufficiale Idraulico Capo Tecnico e di Ufficiale Idraulico, anche se titolare di Tronco di Custodia e di Magazzino Idraulico, dipendente dall'Ufficio Speciale del Genio Civile per il Tevere e l'Agro Romano di Roma e dal Magistrato alle Acque di Venezia, è stato escluso dal trasferimento e sostituito con personale appartenente al contingente dell'edilizia statale e delle opere marittime. Tutto questo in quanto l'Amministrazione non avrebbe operato correttamente ed in particolare non avrebbe rispettato i contingenti previsti dalla normativa emanata e cioè di 345 unità in materia di edilizia statale, 595 unità in materia di difesa del suolo e 31 unità in materia di opere marittime;

con il procedimento n. 259642/2001 intentato da alcuni ricorrenti presso il Tribunale di Roma (III Sezione Lavoro) il Giudice del Lavoro ha riconosciuto la fondatezza del ricorso sospendendo la graduatoria allegata alla nota inviata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al Dipartimento della funzione pubblica,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda promuovere al fine di corrispondere alla sollecitazione del giudice laddove osserva: «dalla lettura di tutti i regolamenti emerge chiara la volontà del legislatore, al di là delle parole utilizzate a proposito del solo trasferimento del personale, di voler traslare alle Regioni non solo il personale ma, prima di tutto, le competenze e quindi, per quanto necessario, anche i beni mobili ed immobili connessi all'espletamento delle funzioni indicate. Appare quindi evidente che il trasferimento delle funzioni di difesa del suolo non può prescindere dal trasferimento delle specifiche professionalità acquisite a seconda delle attività svolte (ad esempio attività di difesa del suolo per quanto riguarda i ricorrenti), valorizzando le modalità concrete delle funzioni esercitate dagli stessi ricorrenti e non altrimenti esercitabili da personale che non riveste la qualifica di ufficiale idraulico, sino ad oggi connessa a quella di agente di pubblica sicurezza, loro specificatamente attribuita dal regio decreto n. 2669/1937, ciò al fine di consentire il concreto esercizio di quelle funzioni da parte delle Regioni, oltre che in vista di una razionale ottimizzazione delle risorse umane già disponibili»;

quali iniziative si intenda adottare per consentire il legittimo trasferimento del personale nel rispetto dei contingenti stabiliti dalla norma, soprattutto per quanto riguarda la «Difesa del Suolo» le cui attribuzioni, a differenza degli altri due settori (Edilizia Statale e Opere Marittime) risultano totalmente conferite alle Regioni ed agli Enti Locali.

(4-01455)

(14 febbraio 2002)

RISPOSTA. – La vertenza oggetto dell'interrogazione è stata risolta in via amministrativa a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2002 con cui è stato assegnato alla regione Lazio il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti come indicato nella tabella «A» del decreto medesimo.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPURI

(16 settembre 2003)

PACE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in data 9 maggio 2002 la Segreteria Provinciale Consap di Perugia, sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia di Stato nella provincia, teneva una assemblea sindacale, debitamente autorizzata, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza «Città di Castello»;

che nel corso della suddetta assemblea sindacale, mentre il personale discuteva tutta una serie di problematiche esistenti presso quell'Ufficio, irrompeva il dirigente *pro tempore* dottor Piero Formalini assumendo

un atteggiamento verosimilmente volto ad impedire, o comunque limitare, la legittima attività sindacale riconosciuta *ex lege* 121/81;

che il Questore di Perugia dottor Vincenzo Indolfi, immediatamente informato del grave accaduto, pur disponendo una inchiesta amministrativa, con la quale accertava l'esistenza di «alcune situazioni organizzative sulle quali è stata opportunamente richiamata l'attenzione del dirigente», nulla rilevava circa la condotta antisindacale operata dal dottor Piero Formalini, peraltro facilmente riscontrabile attraverso le dichiarazioni del personale presente all'assemblea,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il dottor Piero Formalini già in passato abbia dato luogo a discutibili condotte e per questo sia stato oggetto di una serie di provvedimenti amministrativi;

se risponda al vero che il predetto dottor Piero Formalini quel giorno, essendo in congedo straordinario per malattia, inspiegabilmente si trovava presso il Commissariato Città di Castello, anziché presso la propria abitazione in Perugia;

se risponda al vero che il Questore dott. Indolfi, nel caso in specie, nonostante le coincidenti versioni del personale presente all'assemblea, abbia omesso di disporre, *ex articolo 4* del decreto del Presidente della Repubblica 737/81, l'apertura di un procedimento disciplinare a carico del dott. Piero Formalini;

se risponda al vero che la Consap, in data 16 gennaio 2003, per tutelare le prerogative sindacali riconosciute per legge, abbia presentato formale ricorso presso il Tribunale Ordinario di Perugia – Sezione Lavoro – per la repressione della condotta antisindacale;

qualora tali fatti corrispondano al vero, quali provvedimenti si intenda adottare, con ogni urgenza, nei confronti dei responsabili per sanzionare comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio delle libertà sindacali riconosciute dalla legge di riforma dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

(4-03745)

(29 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata si comunica, sulla base degli elementi forniti dal Questore di Perugia, che il 16 gennaio scorso l'Organizzazione Sindacale Consap – Rinnovo Sindacale per l'UGL – ha effettivamente presentato, al Tribunale Ordinario, Sezione Lavoro, del capoluogo umbro, un ricorso riguardante l'asserita condotta antisindacale del dirigente del Commissariato di Città di Castello (Perugia), dottor Formalini.

Nel ricorso viene fatto riferimento ad un diverbio tra il Funzionario ed il Segretario Provinciale della Consap avvenuto a margine di un'assemblea indetta dalla citata sigla sindacale e svoltasi il 9 maggio 2002, presso uno dei locali del Commissariato.

Dell'accaduto lo stesso Segretario Provinciale aveva informato il Questore, con nota del 29 maggio successivo, riferendo di asserite violazioni dell'Accordo Nazionale Quadro nella gestione del personale e qualificando la conduzione dell'Ufficio con espressioni particolarmente aspre. A conclusione della nota di protesta veniva riportato anche l'episodio oggetto del ricorso, descritto come «irruzione» del dirigente nel corso dell'assemblea.

In relazione alla complessità delle critiche espresse, peraltro non condivise dalle altre Organizzazioni Sindacali rappresentate presso la struttura, il Questore aveva immediatamente disposto un'ispezione conoscitiva, volta ad accertare la situazione ed i fatti esposti.

Dalle risultanze della visita ispettiva effettuata nei giorni 27 e 30 maggio 2002 dal Vice Questore Vicario, è emersa una situazione generale organizzativa e di gestione del personale lusinghiera, nonostante una conflittualità interna risalente nel tempo e riferibile a carenze di organico in via di superamento. In relazione agli elementi raccolti il Questore sensibilizzava il dottor Formalini ad adoperarsi ulteriormente per garantire la necessaria serenità degli operatori in servizio presso il Commissariato.

Per quanto riguarda l'episodio oggetto del ricorso, dalla visita ispettiva è emerso che in occasione dell'assemblea sindacale il dirigente, in congedo straordinario per motivi di salute, per raggiungere il proprio alloggio attraversava la sala dell'assemblea, soffermandosi incidentalmente a dialogare con i presenti. La conversazione cadeva su problematiche interne dell'Ufficio e di gestione del personale, assumendo toni polemici particolarmente accesi.

A definitiva conclusione della vicenda è intervenuta, lo scorso 28 aprile, la sentenza del Tribunale adito, il quale ha respinto il ricorso presentato dal sindacato in parola, non ravvisando nell'episodio descritto gli estremi di un comportamento antisindacale del dirigente, bensì inquadrandolo in una situazione di conflittualità individuale, generata da un occasionale diverbio per motivi personali.

In relazione alle descritte conclusioni il Questore, che aveva sospeso ogni determinazione in merito alla questione in attesa degli sviluppi processuali avviati, non ha ritenuto di dover attivare alcun procedimento disciplinare nei confronti del dottor Formalini non sussistendone i presupposti formali e sostanziali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(16 settembre 2003)

PACE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – opera da tempo la Direzione Centrale di Sanità;

che la Direzione del predetto servizio è demandata al Direttore Centrale professor Giuseppe Mantineo;

che alle dipendenze di tale Direzione vi sono alcune centinaia di medici che operano presso le sale mediche di ogni Questura d'Italia e presso diversi presidi centrali e periferici,

si chiede di sapere se risponda al vero:

che i trasferimenti siano gestiti attraverso criteri discrezionali a prescindere dall'anzianità di servizio e dalle professionalità maturate, in specie quelli per la sede, ambitissima, di Roma;

che nel dicembre 2001 siano stati trasferiti a Roma il medico principale capo, dottor Gianluca Buono, il medico capo, dottor Giuseppe Polino, il medico capo, dottoressa Marina Nurino, il medico capo, dottoressa Antonella Cozzi, il medico capo, dottoressa Daniela Giusti, il medico capo, dottoressa Pina Spingola, il medico capo, dottor Guido Fedele, il medico capo, dottoressa Maria Rosaria Stefanini;

che il medico principale, dottor Mario Manolfi, dalla data di nomina in servizio sia stato assegnato a Roma senza mai effettuare un solo giorno di servizio fuori sede;

che tali trasferimenti abbiano di fatto precluso, sinora, la possibilità, per molti medici altamente specializzati aventi diritto, di espletare servizio in Roma;

che per l'apertura del nuovo ambulatorio presso la sede disagiata di Spinaceto, anziché assegnare personale medico con minore anzianità in sede, si sia ritenuto di trasferirvi il medico capo, dottor Franco Mosca, responsabile dell'ambulatorio di fisiatria e traumatologia del Centro Clinico di Castro Pretorio, alle cui cure ricorrono quotidianamente decine e decine di operatori impiegati in servizi operativi;

che su iniziativa del dottor Mosca recentemente sia stata acquistata una nuova apparecchiatura destinata alle cure specialistiche dei traumi verificatisi in servizio;

che la nuova apparecchiatura, di ingente costo economico, rischi, a seguito del predetto trasferimento, di non poter essere pienamente utilizzata.

Si chiede inoltre di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare, con ogni urgenza, per tutelare la regolare ed efficiente attività del Centro Clinico di Castro Pretorio evitando un disorganico vuoto in un delicato settore;

quali provvedimenti si intenda altresì adottare per garantire nella gestione dei trasferimenti del personale medico della Polizia di Stato criteri di maggiore trasparenza.

(4-03748)

(29 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto, si comunica che i trasferimenti, presso uffici sanitari di Roma, dei funzionari medici elencati nello stesso atto di sindacato ispettivo, eseguiti nel dicembre 2001, sono stati disposti sulla base dei criteri fissati da una apposita circolare ministeriale emanata il 12 gennaio dello stesso anno, mentre

il trasferimento della dottoressa Daniela Giusti era stato disposto in epoca antecedente, nel 1998, così come l'assegnazione a Roma del dottor Mario Manolfi, il quale non ha mai prestato servizio in altra sede.

Tali trasferimenti hanno completato gli organici del personale direttivo medico di Roma, sicchè non è stato possibile accogliere ulteriori richieste di altri sanitari.

Quanto al trasferimento del dottor Franco Mosca presso l'Ufficio sanitario del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Roma-Spinaceto, si fa presente che il provvedimento è coerente con obiettive esigenze di servizio e con la particolare qualificazione professionale del sanitario, specialista in medicina dello sport, nonché in medicina fisica e riabilitazione.

Infatti, il Centro di Spinaceto ospita il Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) e gli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro e, pertanto, richiede una professionalità sanitaria esperta in traumatologia, fisioterapia e medicina dello sport; d'altra parte, il dottor Mosca è l'unico direttivo medico della Polizia di Stato in possesso di tutte tali qualificazioni.

Inoltre, l'organico del Centro clinico di medicina preventiva e medicina legale, presso il quale lo stesso sanitario prestava servizio, è stato ripianato con il trasferimento di due medici, di cui uno per occupare il posto in precedenza vacante.

In ordine alle attrezzature sanitarie acquisite da quest'ultimo Centro, si assicura che esse potranno continuare ad essere utilmente impiegate grazie alla presenza, presso la struttura, di personale qualificato e perfettamente in grado di utilizzarle.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(16 settembre 2003)

PIANETTA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che la popolazione della Somalia, a più di dodici anni dalla caduta del regime di Mohamed Siad Barre, continua a vivere in una situazione di totale *caos* istituzionale e di permanente crisi umanitaria;

che milioni di civili sono soggetti alla violenza ed ai soprusi perpetrati da alcuni ben noti e, fortunatamente, male armati capi banda, con troppa accondiscendenza definiti dai media «war lords - signori della guerra» i quali, pur non godendo di approvazione o sostegno della popolazione civile, sono stati considerati dalla comunità internazionale i principali interlocutori dei molti tentativi di pacificazione falliti negli ultimi anni, e lo sono anche nell'attuale conferenza di riconciliazione che si sta svolgendo da otto mesi in Kenya;

che la sistematica e brutale azione di questi capi fazione, che hanno operato nella più totale impunità, ha prodotto la completa distruzione dell'economia somala e del tessuto sociale di quel Paese;

che si calcola che circa due milioni di persone siano state costrette ad espatriare verso i Paesi dell'area, l'Europa, il Nord America, l'Austra-

lia, e tra gli esuli va annoverata l'intera classe dirigente somala: intellettuali, politici, imprenditori, alte gerarchie delle amministrazioni pubbliche e delle forze di sicurezza;

che molti cittadini somali sono giunti in Italia dopo lo scoppio della crisi nel 1991, ritenendo che l'oramai secolare legame che unisce la storia, la cultura e le persone dei nostri due Paesi potesse, nel momento del bisogno, dare luogo a concrete dimostrazioni di amicizia e di solidarietà da parte italiana;

che i cittadini somali che sono giunti in Italia non hanno mai chiesto un trattamento di «maggior favore» rispetto ad altre nazionalità, ma hanno sempre chiesto che si tenesse conto della particolarità della loro condizione di cittadini senza Stato, senza Governo e senza protezione diplomatica;

che il decreto del Ministro degli affari esteri del 9 settembre 1992 riconosceva in effetti l'eccezionalità della situazione nella quale si trovavano i cittadini somali e, alla luce dei sopra ricordati legami esistenti tra Italia e Somalia, stabiliva che tutti i cittadini somali presenti sul territorio italiano potessero ottenere un permesso di soggiorno rinnovabile, valido per motivi di studio e di lavoro;

che il decreto del Ministro degli affari esteri del 1° febbraio 1999 ha ritenuto di intervenire sulla materia e, stabilito che il carattere di eccezionalità che ha determinato la disciplina del decreto del 1992 non è più attuale, ha decretato l'abrogazione del decreto del 1992 ed ha privato di validità, per l'ingresso in Italia, i passaporti somali rilasciati o rinnovati dopo il 31 gennaio 1991;

che invece Gran Bretagna, Usa, Canada ed altri Paesi europei a tutt'oggi continuano a riconoscere validità a tutti i passaporti somali, anche se emessi dopo il 31 gennaio 1991;

che la prima conseguenza del decreto succitato è stata l'impossibilità di certificare l'identità personale di tutti quei cittadini somali che abbiano titolo ad entrare in Italia secondo le leggi vigenti, ovverosia per studio, affari, salute, turismo, visita a parenti ed amici e, ultimi ma non meno rilevanti, per motivi di lavoro e per ricongiungimento familiare;

che l'anno successivo il decreto del Ministro degli affari esteri del 1° settembre 2000 ritornava sulla materia e indicava una lista di possibili certificazioni, atte alla identificazione dei cittadini somali che avessero titolo ad entrare in Italia per soli motivi di ricongiungimento familiare. Svariati casi dimostrano la inapplicabilità di tali norme e la conseguente impossibilità per i cittadini somali, che ne hanno titolo, di ottenere il visto di ingresso in Italia per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa;

considerato che alla luce dei fatti si ritiene che si possa affermare:

che è auspicabile una più attiva ed efficace azione italiana nel processo di riconciliazione somala e di ricostruzione di quel martoriato Paese, anche mediante una adeguata valorizzazione del ruolo della diaspora somala;

che l'eccezionalità della situazione che ha determinato il decreto del 1992 non è venuta meno, e che essa si è anzi aggravata;

che alcuni diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, quali la tutela e l'unità del nucleo familiare e l'uguaglianza di fronte alla legge, sono stati disattesi con i sopra citati decreti ministeriali del 1999 e del 2000,

si chiede al Ministro in indirizzo se non ritenga opportuno e necessario procedere alla abrogazione dei decreti ministeriali del 1° febbraio 1999 e del 1° settembre 2000, adottando un nuovo decreto che tenga conto della eccezionalità della situazione in cui versa la popolazione somala e della necessità che l'Italia manifesti con coerenza, e con la concretezza di un atto normativo senza costo per le casse dello Stato, la propria volontà di svolgere in quell'area geografica il ruolo di Paese di riferimento, che tutti le riconoscono.

(4-05000)

(17 luglio 2003)

RISPOSTA. – Il Governo italiano è stato sempre fortemente impegnato per il ritorno della pace e della stabilità in Somalia, sia sul piano bilaterale che nei fori multilaterali. Abbiamo contribuito in maniera decisiva all'apertura della Conferenza di riconciliazione nazionale per la Somalia, in corso dal 16 ottobre 2002 in Kenya sotto l'egida dell'IGAD, sostenuta anche dall'Unione Africana, dalla Lega Araba, dall'Unione Europea e dall'Italia. La Conferenza è giunta ormai alla fase finale nella quale dovrà essere adottato un testo di Costituzione provvisoria nonché si dovrà decidere sulla composizione di un Governo di transizione destinato a guidare il Paese verso future elezioni. In questo quadro, l'Italia favorisce il maggior coinvolgimento della società civile nel processo di pace per la Somalia, e sostiene le attività della diaspora somala in quanto essa possiede una riserva di capacità e di competenze indispensabile nella ricostruzione delle strutture tecniche, burocratiche e militari in Somalia. Questo Ministero ha a tal fine disposto un contributo di euro 5.000 per sostenere le spese di organizzazione del Convegno del Forum Italia-Somalia tenutosi lo scorso 19 giugno.

Nella nuova fase che si profila, intendiamo rafforzare il nostro ruolo come Presidenza dell'Unione Europea. Nell'ambito del processo di pace somalo esercitiamo infatti un ruolo di *leadership* che ci è riconosciuto dai Paesi dell'IGAD (ed in particolare dal Kenya, il cui Ministro degli affari esteri, in occasione della sua recente visita a Roma, ne ha fatto stato all'onorevole Ministro degli affari esteri Franco Frattini), dall'Unione europea e dalla Comunità internazionale nel processo di pace per la Somalia e nell'esercizio della Presidenza dell'Unione europea e dell'IGAD Partners Forum. Come Italia, come Presidenza dell'Unione europea e come Presidenza dell'IGAD Partners Forum abbiamo mobilitato il massimo-sostegno della Comunità internazionale per una positiva e rapida conclusione del negoziato, per una puntuale applicazione dell'accordo e per la ricostituzione in Somalia di istituzioni statali forti ed in grado di controllare effettivamente il territorio. Abbiamo, come Presidenza dell'Unione

europea, chiesto ed ottenuto che fossero mobilitate delle troike locali presso gli Stati capifila dell'IGAD e presso le organizzazioni internazionali per assicurare il sostegno alla Conferenza di riconciliazione nazionale. Sempre in ambito UE, una troika ministeriale guidata dallo scrivente visiterà la Conferenza il prossimo 18 settembre, ribadendo il sostegno dell'Unione al negoziato e l'invito a giungere senza ritardi ad un compromesso definitivo ed all'approvazione della Carta costituzionale transitoria. Abbiamo inoltre ottenuto che il coordinatore del negoziato per la Somalia, ambasciatore Kiplagat, fosse invitato alla riunione del Gruppo di lavoro Africa dell'Unione europea del 16-17 settembre 2003. Intendiamo altresì convocare a breve una riunione dei donatori (Comitato Somalia dell'IPF) a Roma per discutere delle garanzie all'applicazione dell'accordo, del finanziamento dei programmi di disarmo, smobilitazione e reinserimento degli ex miliziani, oltre che degli aspetti di sicurezza e delle possibilità di sostegno alla missione di osservazione dell'Unione africana. Anche in ambito Nazioni Unite stiamo lavorando affinché l'attenzione del Consiglio di sicurezza rimanga, pur nella delicata congiuntura internazionale focalizzata sulla pace in Somalia e perché le questioni legate al monitoraggio della tregua militare nel Paese nonché al disarmo, smobilitazione e reinserimento degli ex miliziani siano preparate dalle Nazioni Unite, anche per le ricadute sull'applicazione delle armi in Somalia, già da tempo all'esame del Consiglio di sicurezza. In sede ONU abbiamo ottenuto che il Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza si recasse in Somalia (Mogadiscio) e presso la Conferenza (Mbagathi) nel prossimo mese di ottobre.

Per quanto concerne i passaporti somali, essi sono da considerare inesistenti, poiché manca un'Autorità riconosciuta per il loro rilascio, stante il collasso istituzionale dello Stato somalo dopo la fine del regime di Siad Barre nel 1991. I «passaporti» emessi successivamente a tale data, di perfetta fattura, sono prodotti da privati e sono assai facilmente reperibili sul mercato sia a Nairobi che in Addis Abeba, oltre che in Somalia stessa.

La normativa che regola lo *status* dei cittadini somali di fronte alla legge italiana è sostanzialmente conforme a quella adottata dai *partner* Schengen e dagli stessi Stati Uniti d'America. In particolare, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna non riconoscono validità ai passaporti ovvero ad altri documenti governativi somali rilasciati in data successiva al 31 gennaio 1991, mentre per quelli rilasciati in data precedente viene attribuita valenza limitata, esclusivamente quale «secondary evidence» per la determinazione dell'identità degli interessati. Il Canada non riconosce i passaporti della Somalia né rilascia visti sui predetti passaporti.

In tale ambito, sono stati adottati i due decreti interministeriali del 1° febbraio 1999 e del 1° settembre 2000, recanti «Nuove disposizioni in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini somali in Italia». Con il primo, sono state abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 9 settembre 1992 che si era prestato ad una serie di abusi, e dichiarati privi di validità per l'ingresso in Italia i passaporti rilasciati o rinnovati dopo il 31 gennaio 1991, ovverosia dopo la dissoluzione dell'Autorità statale in Somalia.

Con il secondo decreto sono stati individuati, per l'identificazione dei cittadini somali interessati ad entrare in Italia per ricongiungimento familiare, oltre ai documenti rilasciati dal Governo somalo fino al 31 gennaio 1991, anche i documenti rilasciati da soggetti od organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Ai fini del rilascio di visti per ricongiungimento, sono da noi attualmente riconosciute le certificazioni dell'Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR) e dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), anche con ricorso alla prova del DNA per i consanguinei.

La tendenza generale è quindi ispirata ad una maggiore cautela in relazione alla situazione del Corno d'Africa ed alla preoccupazione di infiltrazioni della rete terroristica di Al Qaeda nell'area.

Infatti, la Somalia è un Paese che per l'assenza di un Governo centrale e per la presenza di gruppi fondamentalisti islamici (Al Islam, Al-Ittihad al-Islamiya) è stato e sembrerebbe tuttora essere zona di rifugio e/o di transito di cellule terroriste collegate ad Al Qaeda. Non a caso la maggiore società finanziaria somala, Al Barakaat, è stata inclusa dall'Amministrazione statunitense nella lista delle organizzazioni collegate al terrorismo globale. D'altra parte, secondo notizie riportate dalla stampa tra la fine del 2001 e l'inizio del 2002, anche la magistratura italiana avrebbe in corso delle indagini per attività legate al terrorismo, nelle quali sarebbero coinvolti cittadini e società somale. Gli Stati Uniti hanno anche recentemente fatto stato della loro preoccupazione per l'utilizzo del frantumato territorio somalo da parte di Al Qaeda ed in generale del terrorismo internazionale di matrice islamica.

Comunque, questo Ministero degli affari esteri è a conoscenza delle difficoltà per la comunità somala di ottenere il rilascio del visto di ingresso in Italia ed ha invitato la competente Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie ad esplorare, di concerto con le altre competenti Autorità, la percorribilità di un aggiornamento del vigente decreto del Ministero degli affari esteri in materia sopracitato, che tenga conto delle esigenze della Comunità somala e delle citate esigenze di sicurezza.

Per quanto riguarda la presenza dei cittadini somali in Italia, quelli legalmente soggiornanti sul territorio nazionale ammontavano a 4.957 unità nel 2001 e a 4.894 unità al 31 dicembre 2002.

I cittadini somali che hanno fatto legalmente ingresso in Italia sono stati 520 nel 2001 e 311 nel 2002. In entrambi i casi, le ragioni principali dell'ingresso nel nostro Paese sono state per ricongiungimento familiare (pari al 26,5 per cento degli ingressi nel 2001, per giungere al 42 per cento nel 2002) e per turismo.

Per quanto riguarda i cittadini somali illegalmente residenti in Italia, nel 2001 sono stati allontanati dal territorio nazionale 185 somali, nel 2002 193, mentre dal 1° gennaio 2003 al 15 giugno 2003 ne sono stati allontanati 43.

Le domande di asilo politico presentate da cittadini somali in Italia nel 2001 alla Commissione nazionale per il riconoscimento dello *status*

di rifugiato sono state 167, di cui 57 respinte, 14 accolte con il riconoscimento dello *status* di rifugiato e 95 pendenti in attesa di esame, delle quali a fine anno 2001 ne sono state esaminate 92, di cui 70 respinte e 22 accolte. Nei primi sei mesi del 2002 sono state esaminate 40 domande, di cui 34 respinte e 6 accolte con il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Per quanto di propria competenza, questa Amministrazione continuerà a seguire con attenzione la problematica, soprattutto per gli aspetti umanitari che questa comporta, anche per studiare possibili soluzioni nel rispetto delle inderogabili esigenze di sicurezza nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(17 settembre 2003)

ROTONDO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, della salute e dell'interno.* – Premesso che:

la compromissione di tutte le componenti ambientali e la presenza di numerosi impianti industriali a rischio di incidente rilevante furono le principali ragioni che portarono nel dicembre 1990 alla dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale per i comuni di Siracusa, Augusta, Priolo, Melilli, Floridia e Solarino;

con decreto del Presidente della Repubblica del 17/1/1995 fu approvato il Piano di risanamento e disinquinamento della suddetta area;

a quasi dodici anni dalla dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale e ad oltre sette anni dall'approvazione del Piano nessun intervento di competenza delle parti pubbliche – diretto a depotenziare i rischi o risanare i guasti ambientali – è stato realizzato. Gli interventi posti a carico delle aziende industriali interessate sono stati invece quasi tutti effettuati anche perché si trattava di semplice adeguamento alle esistenti norme di legge;

lungi dal migliorare lo stato di crisi ambientale, il lunghissimo periodo di tempo trascorso inutilmente ha solo aggravato le problematiche dell'area e portato in luce ulteriori e gravissime emergenze come la questione sanitaria, lo smaltimento illegittimo di rifiuti pericolosi e l'inquinamento delle falde idriche profonde più prossime agli stabilimenti industriali dove erano stati smaltiti impropriamente ed illegalmente milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi;

la Magistratura di Siracusa ha posto sotto sequestro, nell'ultimo biennio, alcune decine di siti esterni ed interni agli stabilimenti industriali dove erano stati smaltiti impropriamente ed illegalmente milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi;

la Commissione Ambiente del Senato dopo le visite effettuate nelle aree industriali del paese, nel suo «Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e la bonifica di siti inquinati», approvato all'unanimità il 23.07.2002, afferma a proposito dell'area Augusta-Priolo-Melilli: «Purtroppo, fenomeni recenti quali

quelli avvenuti all'interno degli impianti che sono costati la vita ad alcuni lavoratori e hanno dato vita anche a commissioni d'indagine del Ministero dell'ambiente (la commissione guidata dal professor Clini ha ritenuto necessario predisporre un esame epidemiologico sulla popolazione, predisporre piani di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento diffuso e delle falde idriche) e, soprattutto, la recente individuazione in un pozzo di irrigazione della presenza di idrocarburi dimostra come i siti di Priolo e Augusta non siano più un'area a rischio di crisi ambientale ma un'area in crisi ambientale per cui si rendono indispensabili interventi legislativi e finanziari che consentano di affrontare con tempestività la drammatica emergenza»;

successivamente alla visita della Commissione a Priolo si è constatato che una decina di pozzi, tra cui uno utilizzato per l'alimentazione idrica cittadina, risultano gravemente contaminati da pericolosi idrocarburi aromatici come il benzene;

il territorio dell'area a rischio è disseminato di discariche, abusive e non, nelle quali per un cinquantennio si sono «abbandonati» milioni e milioni di tonnellate di rifiuti. Basterà dire che nella sola frazione di Villasmundo, del comune di Melilli, esistono ben 11 discariche per rifiuti industriali tra attive e dismesse;

l'antica e colpevole inerzia della Regione Siciliana nell'affrontare e risolvere la questione dei rifiuti continua a produrre guasti irreparabili e nessun rimedio è purtroppo derivato dal commissariamento della Regione sia per ciò che attiene l'applicazione della legge Ronchi sia per quanto riguarda l'attuazione del Piano di risanamento ambientale;

nella citata frazione di Villasmundo si sono recentemente realizzate, ad iniziativa di privati, due nuove discariche per rifiuti speciali. L'opposizione della cittadinanza e dell'amministrazione comunale di Melilli, la scoperta di irregolarità burocratiche, il limite posto all'art. 4 dell'ordinanza n. 3072 del 21.07.2000 del Ministro dell'interno al rilascio di autorizzazioni a privati per la costruzione di discariche per rifiuti speciali avevano finora evitato l'entrata in esercizio, in un'area già fin troppo martoriata, di questi due impianti ad elevato impatto ambientale;

l'ordinanza n. 3190 del 22.03.2002 del Ministro dell'interno *pro tempore* Scajola ha modificato la precedente n. 3072 e ora così recita: «Le autorizzazioni concernenti la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali sono rilasciate, a soggetti pubblici o privati, dai prefetti, anche in assenza del piano di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, sulla base di comprovate esigenze ambientali». Pertanto il Prefetto di Siracusa, anche in assenza del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti industriali, si accinge a rilasciare l'autorizzazione alla gestione della discarica privata Cisma, nonostante essa ricada in un territorio profondamente ferito che non ha bisogno di altri veleni e senza che sia necessario dimostrare l'utilità, la congruità e la strategicità di tale impianto; tutto ciò mentre il Consorzio ASI, a cui secondo il citato Piano di risanamento ambientale compete la realizzazione della piattaforma polifunzionale per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali, ha

già da diversi mesi affidato l'incarico per la costruzione di tale piattaforma che, ovviamente, renderebbe inutili altre discariche nell'area,

si chiede di sapere:

quali misure abbia adottato o abbia in animo di adottare il Ministro della salute per impedire che si possano continuare a definire «spaventosi» i danni epidemiologici nelle aree industriali, particolarmente in quella di Augusta - Priolo - Melilli;

quali provvedimenti siano stati presi dal Ministro dell'ambiente per contenere l'inquinamento della falda profonda dell'area ed il risanamento dei pozzi inquinati da idrocarburi aromatici;

se il Ministro dell'interno, di fronte al proliferare delle concessioni alla realizzazione di discariche che deriverà dall'applicazione dell'ordinanza n. 3190 del 22.03.02, non ritenga opportuno modificarla e tornare alla precedente disposizione limitativa e - nelle more - chiedere formalmente al prefetto di Siracusa di astenersi dal rilasciare concessioni a privati;

se i Ministri dell'ambiente, della salute e dell'interno, ciascuno per quanto di sua competenza, preso atto dell'ormai conclamato fallimento della politica dei commissariamenti - rivelatasi un comodo alibi e uno strumento utile ad occultare le responsabilità degli amministratori regionali siciliani nella gestione dei settori delle acque, dei rifiuti e del risanamento - non condividano l'esigenza di accantonare saggiamente questa pratica e ridare ai cittadini la possibilità di capire chiaramente di chi siano le responsabilità del disastro;

se i Ministri dell'ambiente, dell'interno e della salute non ritengano doveroso avviare le procedure per il recupero del danno ambientale, considerato che la Regione Siciliana non ha finora inteso provvedere.

(4-03156)

(16 ottobre 2002)

RISPOSTA. - L'area ricadente nel territorio della provincia di Siracusa, costituito dai comuni di Priolo, Augusta, Melilli, Solarino, Florida e Siracusa, è stata dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 349 del 1986, e successive modificazioni, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990, ed inserita tra i siti inquinati di interesse nazionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 è stato approvato il piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa, ad oggi pienamente operativo.

Infatti, con ordinanza n. 3072/2000 (articolo 12) per l'attuazione degli interventi previsti nel piano *de quo*, è stato nominato, quale commissario delegato, il prefetto di Siracusa, che peraltro coordina la propria attività con quella posta in essere dal Presidente della Regione, commissario delegato per le attività di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale.

Il comitato di coordinamento per le emergenze nei distretti industriali ha già avviato i progetti di risanamento, e gli interventi sugli impianti industriali del settore privato sono stati realizzati, mentre sono in via di definizione gli interventi nel settore pubblico.

Tutti i pozzi dell'area siracusana sono stati sequestrati e sottoposti ad attività di messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione a cura di vari soggetti pubblici e privati.

Il Ministero della salute ha comunicato, sulla base delle notizie pervenutegli dalla USL n. 8 di Siracusa, che in data 6 marzo 2002 è stata riscontrata la presenza di idrocarburi nelle acque di un pozzo, denominato pozzo Cannamela, ubicato nella contrada Mortilli del comune di Priolo Gargallo (Siracusa).

La contaminazione del pozzo è ascrivibile ad infiltrazioni di idrocarburi probabilmente provenienti dal parco stoccaggio di prodotti petroliferi SGIO di proprietà dell'AGIP spa, sito nella zona industriale di Priolo Gargallo; tale flusso veicolato attraverso la falda superficiale ha inquinato il pozzo Cannamela. Il prodotto petrolifero surnatante, presente nel pozzo, ha costituito una fonte secondaria d'inquinamento (per un meccanismo di rilascio della componente a maggiore solubilità in acqua) della falda profonda che ha interessato il pozzo 22 - posto a Sud-Est del pozzo Cannamela e a 750 metri da esso - che all'epoca approvvigionava la rete idrica cittadina.

Infatti, la presenza nel pozzo 22 di benzene ha portato all'esclusione di tale pozzo dalla rete idrica comunale di Priolo Gargallo a partire dal 14 marzo 2002.

I controlli ed i relativi provvedimenti sono stati effettuati dal Lip-Arpa di Siracusa.

Gli interventi di bonifica per la depurazione della falda sono stati realizzati mediante lo spurgo del prodotto petrolifero dai pozzi ed il «re-intubamento» del pozzo Cannamela.

Per quanto riguarda gli altri pozzi idrici, i controlli fatti sulle acque destinate ad uso potabile, prelevate sia dai pozzi che dai serbatoi, non hanno mai evidenziato la presenza di benzene né di altre sostanze riconducibili ad un'eventuale estensione della contaminazione del prodotto surnatante riscontrato nel pozzo Cannamela.

L'approvvigionamento per uso potabile del comune di Priolo Gargallo proviene da pozzi situati ad Ovest del pozzo Cannamela ed i pozzi più vicini a quest'ultimo sono situati ad una distanza di 1.000 metri, a monte rispetto al deflusso naturale della falda, mentre ad est e a valle del deflusso della falda vi sono pozzi per uso industriale, il cui emungimento genera un ulteriore richiamo della falda verso est rendendo improbabile una risalita dell'inquinamento verso i pozzi destinati ad uso potabile.

L'attività di bonifica è tuttora in corso di realizzazione.

Per quanto riguarda i siti dove erano stati smaltiti impropriamente rifiuti pericolosi, posti sotto sequestro dalla magistratura di Siracusa nell'ultimo biennio, si rappresenta che alla Direzione generale competente non

sono ancora pervenuti i relativi decreti, emessi dal giudice per le indagini preliminari, di citazione in giudizio propedeutici alla eventuale costituzione di parte civile del Ministero dell'ambiente per il risarcimento del danno ambientale.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(11 settembre 2003)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

nel 1996 diversi Comuni del Parco Lombardo della Valle del Ticino hanno siglato un accordo di programma per la salvaguardia idraulica del Bacino dei torrenti Arno, Rile e Tenore;

i lavori previsti in tale accordo prevedevano la modifica dello «spagliamento» del torrente Arno sul fiume Ticino da «naturale» ad «artificiale» attraverso la realizzazione di vasche;

i lavori, realizzati soltanto in parte, hanno creato i presupposti per mettere in collegamento, artificiale ma permanente, due bacini imbriferi (quello del torrente Arno e quello del fiume Ticino) con caratteristiche idrauliche ed ambientali profondamente diverse e tra loro incompatibili;

il depuratore di S. Antonino non è in grado di trattare adeguatamente le acque, non pre-trattate, scaricate dalle industrie nel torrente Arno;

nell'aprile 2002, per la prima volta nella storia, a causa di piogge «non eccezionali» il torrente Arno è sfociato nel fiume Ticino arrecando allo stesso un danno ambientale gravissimo;

l'area interessata dalla tracimazione del torrente Arno, la Valle del Ticino, è stata riconosciuta dall'UNESCO quale Riserva della Biosfera MAB (Man and Biosphere);

il Consiglio comunale di Cameri il 28 novembre 2002, su proposta dall'Ente di gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino, ha deliberato l'adozione di un ordine del giorno in merito alla tracimazione del torrente Arno,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi urgenti intenda adottare a salvaguardia dell'integrità ambientale delle zone interessate dallo «spagliamento» del torrente Arno.

(4-03752)

(29 gennaio 2003)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto menziona un accordo di programma stilato tra diversi comuni del Parco Lombardo della Valle del Ticino per la salvaguardia idraulica del Bacino dei torrenti Arno, Rile e Tenore.

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, è stato istituito dalla Regione Lombardia con legge regionale del 1974.

Premesso che l'interrogazione si riferisce al danno ambientale causato dalla tracimazione del torrente Arno che, nel 2002, ha coinvolto il Parco Naturale della Valle del Ticino, riconosciuta dall'UNESCO quale riserva della Biosfera MAB (Man and Biosphere), la tracimazione ha interessato lo stesso fiume Ticino nel quale si sono riversate acque non pretrattate, scaricate dalle industrie nel torrente Arno, provocando danni ambientali.

Il torrente Arno ricade all'interno del territorio dell'Autorità di Bacino nazionale del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1989.

Il torrente Arno, insieme con i torrenti Rile e Tenore, costituisce un sistema di tipo endoreico, ossia senza recapito finale, che ha funzionato storicamente attraverso lo spaglio delle portate su vaste aree nei tratti finali e lo smaltimento delle stesse tramite infiltrazione in falda in terreni di natura alluvionale.

Ai fini della difesa del suolo e della tutela dal rischio idrogeologico, l'Autorità di Bacino nazionale del fiume Po ha approvato il proprio piano straordinario con delibera del Comitato istituzionale n. 14/1999 del 26 ottobre 1999 ed ha approvato alcune sue integrazioni rispettivamente con delibere nn. 20/2001 e 1/2001 del 26 aprile 2001 e del 31 ottobre 2001.

L'Autorità di Bacino nazionale del Po, inoltre, è l'unica tra le Autorità nazionali ad aver approvato il proprio piano per l'assetto idrogeologico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2001.

Negli strumenti di pianificazione predisposti dall'Autorità di Bacino, il sistema dei torrenti Arno, Rile e Tenore è individuato quale nodo idraulico critico (VA01), caratterizzato come area nella quale si localizzano condizioni di rischio particolarmente elevate determinate dalla rilevante importanza sociale ed economica degli insediamenti e delle attività antropiche presenti.

Il notevolissimo aumento dell'urbanizzazione sui bacini idrografici drenati ha cambiato sostanzialmente l'assetto idrogeologico del sistema, comportando una forte artificializzazione dei corsi d'acqua ed un notevole aumento dei deflussi a causa dell'incremento delle superfici impermeabili e del ruolo dei sistemi di drenaggio dei centri urbani.

In particolare, il torrente Arno, dopo aver attraversato numerosi centri abitati, anche estesi (Gallarate), aree boschive, agricole e industriali, termina dove è ubicato l'impianto di depurazione consortile di S. Antonio Ticino e più a valle, dopo circa 500 metri, inizia la zona di spagliamento.

Per quanto riguarda in particolare il torrente Arno, sono individuate criticità che riguardano i seguenti aspetti: insufficiente capacità di deflusso nel tratto a valle, soprattutto in corrispondenza degli attraversamenti urbani, da Gallarate a S. Antonio; carente manutenzione delle opere idrauliche.

che e dell'alveo, insufficiente dimensionamento idraulico e stato manutentivo di numerose opere di attraversamento, limitazione della possibilità di laminazione e espansione causata dalla ubicazione di insediamenti residenziali e produttivi adiacenti l'alveo.

Per quanto riguarda in particolare il bacino idrografico del torrente Arno, le linee di intervento individuate nel piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino del Po, prevedono le seguenti tipologie di intervento:

- completamento o adeguamento degli argini esistenti;
- ricalibratura dell'alveo;
- realizzazione di vasche di laminazione, sia sull'asta principale che sugli affluenti;
- adeguamento delle opere di attraversamento;
- destinazione di aree a zone di allagamento controllato;
- opere per lo smaltimento per infiltrazione negli strati superficiali del sottosuolo dei deflussi ubicate a valle di S. Antonio (bacino impermeabilizzato di accumulo e sedimentazione per i vari livelli di deflusso, canale di collegamento del torrente Arno ai bacini di accumulo e proseguimento dello stesso fino al Ticino);
- opere integrative per contenere i volumi di piena (approfondimento quota di fondo e realizzazione di nuovi argini per delimitare un'area da S. Antonio al canale Villorosi).

Si precisa, infine, che per quanto riguarda il Parco naturale del Ticino, essendo area protetta regionale, il controllo e la vigilanza di detta area è di competenza della regione Lombardia e delle amministrazioni locali interessate.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(11 settembre 2003)

SODANO Tommaso. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'interno.* – Premesso che:

con petizione promossa dal Partito di Rifondazione comunista in collaborazione con il Comitato Ambientale di Itri nei Comuni di Itri, Formia e Gaeta (Latina) si denunciavano gravi rischi igienico ambientali discendenti da attività industriali insalubri e scarico di reflui inquinanti da parte della Società IMOIL; la petizione veniva trasmessa alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo e registrata al n. 547/2000;

l'Autorità Comunitaria riteneva la petizione ricevibile aprendo una procedura di infrazione contro l'Italia per rischi sanitari e violazione alle direttive CEE;

a seguito di ciò la Commissione Petizioni invitava la Commissione Europea a prendere posizione sui gravi problemi igienico – ambientali la-

mentati dai cittadini dei Comuni interessati chiedendo notizie alle autorità italiane;

con nota del 24 gennaio 2002, prot. n. 101324, la Segretaria della Commissione Europea comunicava al Comitato Ambientale di Itri che, pur evidenziandosi dai fatti esaminati la violazione di alcune direttive, era impossibilitata per il momento a procedere in quanto le autorità italiane continuavano a non rispondere alle richieste di informazioni loro rivolte;

questo continuo rifiuto delle autorità italiane a fornire informazioni alla Commissione Europea produrrà certamente il deferimento alla Corte di Giustizia Europea, mentre i cittadini di quel circondario continuano a convivere con i denunciati gravi rischi igienici ed ambientali;

secondo fonti provenienti dal Centro raccolta dati della ASL di Latina, smistati poi all'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio, nel paese di Itri (circa 10.000 abitanti) vi sarebbe una incidenza di patologie tumorali in continua crescita, fenomeno certamente preoccupante, di cui andrebbero urgentemente studiate le cause disponendo un'indagine epidemiologica anche per accertare eventuali correlazioni con i fatti denunciati alla Commissione Europea, richiesta già avanzata alcuni anni fa dal Comitato al Ministero della sanità e disattesa;

sempre il Partito di Rifondazione comunista della Federazione di Latina unitamente ad un altro Comitato di Quartiere di Itri ha inviato, a seguito di nuova petizione, un dettagliato esposto alla Autorità Comunitaria per i reflui fognari che scorrono a cielo aperto nel torrente Rio Torto che sono causa dell'inquinamento del Golfo di Gaeta, chiedendo l'apertura di una nuova infrazione contro l'Italia e denunciando inoltre la mancanza di attenzione da parte delle Autorità preposte, Prefetto e Procura di Latina già interessate da denunce del Comitato al fine di accertare eventuali responsabilità sia amministrative che penali;

gli Amministratori del Comune di Itri invece di preoccuparsi dei gravi problemi sanitari ed ambientali che stanno allarmando i cittadini di Itri e del circondario sono assorbiti dalla istruttoria pubblica indetta inutilmente per ben due volte e finalizzata alla approvazione di una ulteriore variante al PRG «di Indirizzo per i Patti Territoriali», procedura illegittima già denunciata con interrogazione 4-00554 e volta a legittimare situazioni di grave abusivismo edilizio per procedere ad una sostanziale sanatoria a costo zero a beneficio di chi ha violato la legge, peraltro per progetti già realizzati da tempo come il Bowling in contrada Pagnano (illegittimo in quanto situato in zona industriale e l'Oleificio della Società IMOIL sito alla contrada Licciano con concessioni riconosciute illegittime da consulente tecnico della Procura della Repubblica di Latina (rilasciate all'epoca dall'attuale sindaco Giovanni Agresti) in merito a cui pende sulle autorità italiane una procedura di infrazione da parte della Comunità Europea,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, onde evitare un deferimento alla Corte di giustizia europea, intendano rispondere sollecitamente alle note inviate

dalla Commissione Europea in merito ai fatti esposti nella petizione registrata con il n. 547/2000;

se il Ministro della salute intenda sollecitare le autorità sanitarie preposte per l'avvio di una indagine epidemiologica nel territorio del Comune di Itri onde accertare le cause di patologie tumorali o malattie infettive, la loro incidenza sulla popolazione locale, le eventuali correlazioni con i fatti al vaglio delle Autorità Comunitarie;

se il Ministro dell'interno intenda avviare una indagine conoscitiva onde verificare la regolarità dell'attività istituzionale nel Comune di Itri con particolare attenzione alle gravi irregolarità urbanistiche (rilascio di concessioni illegittime) commesse in quel territorio e motivo di varie denunce da parte di varie forze politiche;

se non ritenga, inoltre, di avviare un'indagine conoscitiva sul comportamento dell'attuale sindaco di Itri che, pur essendo il responsabile del rilascio di concessioni edilizie alla Società IMOIL, ritenute illegittime da una Perizia della Procura di Latina eseguita nel procedimento penale n. 2550/95 mod. 21, è fermamente intenzionato a promuovere una Variante *ad hoc* per sanare a costo zero gli abusi edilizi commessi dall'Azienda e legalizzati con rilascio a posteriori di Autorizzazione Edilizia n. 7715 del 7 settembre 1991.

(4-01469)

(14 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'interrogazione in questione è identica all'atto ispettivo n. 4/02105.

Ad integrazione delle notizie fornite nella risposta al citato atto, si segnala che in data 15 maggio 2003 il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio ha fornito informazioni concernenti i reflui fognari della città di Itri (Latina).

In base a tali dati, risulta che «le acque reflue del depuratore comunale di Itri, sottoposte ad un trattamento biologico a fanghi attivi, provengono da un agglomerato urbano pari a 8.500 abitanti equivalenti e che l'alveo del torrente Rio Torto, ove recapitano i reflui, non rientra tra le aree sensibili individuate ai sensi del decreto legislativo 152/99 che recepisce la direttiva n. 91/271/CEE.

Pertanto, il termine entro il quale il Comune di Itri dovrà dotarsi di reti fognarie per le acque reflue urbane è fissato dalla citata direttiva e dalla normativa nazionale al 31 dicembre 2005.

Ciò premesso e con riguardo al rilievo della Commissione Europea secondo cui le opere idrauliche di recente realizzazione non risultano adeguate alla risoluzione del problema circa il corretto convogliamento dei

liquami verso l'impianto di depurazione delle acque, si precisa quanto segue:

il centro urbano del predetto Comune è dotato di rete fognaria collettata ad un depuratore, mentre le zone limitrofe sono tutte dotate di fossa a tenuta o imhoff;

l'antico nucleo urbano è servito da un impianto fognario di epoca borbonica andato in parte distrutto durante la II Guerra Mondiale. Alcuni di questi antichi collettori ricevono ancora liquami che, non essendo stati convogliati alla nuova rete, defluiscono, naturalmente, nel letto del torrente Rio Torto.

Per cercare di dare una soluzione a tale problematica, il Comune di Itri è intervenuto realizzando un collettore sul letto del tombinamento del fossato Rio Torto che raccoglie i liquami e li convoglia in una vasca dove, a mezzo di un impianto di sollevamento, vengono immessi nell'impianto fognario che porta al depuratore. È soltanto in casi eccezionali di piene, causate da abbondanti precipitazioni, che parte dei liquami non riesce ad essere canalizzata.

Relativamente, poi, all'ulteriore rilievo della Commissione Europea circa il grave problema igienico, aggravato dalla presenza di ratti ed insetti, potenziali veicoli di infezione, nelle citate note viene evidenziato che, in conseguenza dei lavori su menzionati, da circa due anni nei mesi estivi non si sono più riscontrate stagnazioni di liquami da fogna.

Il Comune di Itri, comunque, nella citata nota, fa presente che è impegnato per risolvere radicalmente il problema inerente la raccolta in rete delle acque nere, la bonifica del letto del torrente e, nel caso in cui si rendesse necessario, anche il potenziamento dell'impianto di depurazione.

Tali lavori, già inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche e facenti parte dell'Accordo di programma istituzionale, ai sensi della legge regionale n. 40/99, sono in fase di progettazione definitiva.

Si rappresenta, inoltre, che il Comune di Itri, per la realizzazione di tali opere, ha fatto richiesta di finanziamento alla Regione Lazio essendo, lo stesso, inserito nell'Obiettivo 2».

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GUIDI

(11 settembre 2003)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'interno.* – Premesso che:

nel confronto, tenuto a Termoli nella giornata del 10 marzo 2003, tra gli alluvionati di Rio-Vivo Marinelle e le Istituzioni locali e regionali e nazionali, il Presidente del Comitato formatosi tra le persone pesantemente colpite dall'evento alluvionale, dottor Nanni Serafino, ha affermato, in relazione alla grossa pericolosità dei siti industriali, che era venuto già in passato in possesso di una documentazione importante ai fini della tutela

dei cittadini e dell'ambiente, nella quale si rivelava il fatto che l'industria ex STS stesse trattando materiale radioattivo;

lo scrivente aveva già presentato una interrogazione (4-04003 del 27 febbraio 2003) sulla esistenza, nel territorio di Termoli, di un deposito che pare contenga pericoloso materiale nucleare e radioattivo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'esistenza di una documentazione attestante la lavorazione di materiali radioattivi da parte della ex STS e di altre industrie presenti nella zona industriale di Termoli e negli altri siti industriali del Molise;

se siano a conoscenza che nel territorio regionale ci sono magazzini di stoccaggio di materiale nucleare e radioattivo proveniente dalle lavorazioni delle industrie molisane o di altre regioni o di quelle situate in territorio comunitario ed extracomunitario;

se non ritengano di dover fornire una ampia e dettagliata informazione circa l'esistenza, in Molise, di queste realtà altamente pericolose per le persone e l'ambiente;

se e cosa sia stato attuato finora per difendere il territorio regionale e i suoi abitanti da un grave pericolo come quello prodotto dalla radioattività, che mostra i suoi devastanti effetti non nell'immediatezza, bensì nei tempi futuri, tempi purtroppo già sfiorati, visto il proliferare, soprattutto nella zona di Termoli, di casi tumorali e leucemici;

cosa intendano fare per garantire al territorio molisano la tutela della salute dei cittadini e le risorse ambientali.

(4-04100)

(12 marzo 2003)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione indicata in oggetto l'onorevole Sodano chiede notizie in ordine all'evento alluvionale che ha colpito il territorio di Termoli in relazione alla grande pericolosità dei siti industriali ed in particolare dell'attività dell'industria ex STS, in quanto tratta materiale radioattivo, nonché della presenza di un deposito di materiale pericoloso (nucleare e radioattivo).

In merito si riferisce che l'attività dello Stabilimento di Termoli della S.p.a. FIS-Fabbrica Italiana Sintetici (già S.T.S. Stabilimento Termolese Sintetici) è indirizzata all'ottenimento di intermedi organici di chimica fine, che trovano impiego come principi attivi nella preparazione di prodotti farmaceutici.

Le lavorazioni, che interessano numerosi processi di chimica organica ed inorganica, sono caratterizzate da un'ampia flessibilità operativa allo scopo di far fronte alle mutevoli esigenze di mercato e, di conseguenza, in rapporto alle disponibilità impiantistiche, è prevista una vasta gamma di processi di sintesi realizzati con il sistema a blocchi in rapporto alla richiesta.

Per tali motivi, ai fini delle emissioni in atmosfera, la Società è stata oggetto di numerose autorizzazioni per le emissioni generate dai singoli

processi produttivi, che si svolgono alternativamente secondo schemi predefiniti.

Esiste, pertanto, agli atti delle Amministrazioni competenti, una vasta documentazione tecnica riflettente sia le varie fasi che caratterizzano i singoli processi chimici, sia le materie prime e gli intermedi che entrano in gioco nel ciclo produttivo.

In nessun caso, sia attraverso l'esame dettagliato della documentazione tecnica, sia attraverso i numerosi controlli condotti sulle produzioni e sulle emissioni effettuate dall'ARPA, è stata riscontrata la presenza di sostanze diverse da quelle dichiarate né sostanze aventi attinenza con «materiale nucleare o radioattivo» né l'esistenza di processi di trattamento di tale materiale.

Lo stabilimento di Termoli Spa FIS, per la presenza di sostanze classificate pericolose in quantità superiore ai limiti di soglia stabiliti, è soggetto, come già accennato, al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate «sostanze pericolose» ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

A tal fine, in adempimento degli obblighi stabiliti dalla citata fonte legislativa, sono stati presentati i previsti rapporti di sicurezza e relativi aggiornamenti, che sono stati approfonditamente esaminati e valutati dall'apposito Comitato tecnico regionale istituito presso l'Ispettorato dei Vigili del Fuoco di Campobasso.

Lo stesso Comitato ha svolto numerosi sopralluoghi presso lo stabilimento, durante i quali sono stati minutamente visitati i singoli impianti produttivi ed i depositi delle materie prime, degli intermedi e dei prodotti finiti e, in nessun caso, è stata riscontrata la presenza di scorie o di sostanze aventi caratteristiche radioattive.

Ciò non di meno, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Comitato pro-alluvionati, costituito nella cittadina adriatica di Termoli, dopo i noti eventi alluvionali del 25 gennaio scorso, l'ARPA del Molise, al fine di fugare ogni possibile dubbio e aggiornare la situazione esistente, ha dato corso ad una serie di capillari verifiche che hanno interessato le tre aziende chimiche a rischio di incidente rilevante esistenti nel Nucleo industriale della Valle di Biferno, con più specifica attenzione nei confronti dell'Azienda FIS Spa.

Il 26 marzo scorso i tecnici dell'Agenzia hanno effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento provvedendo ad aggiornare l'elenco delle materie prime dei prodotti intermedi, dei prodotti finiti e dei rifiuti, nonché ad eseguire una serie di rilevamenti strumentali in grado di evidenziare la presenza di materiali e sostanze radioattive.

Le misurazioni effettuate in tutte le zone dello stabilimento hanno registrato un valore di radioattività compreso tra 0,055 e 0,060 u S/h che può essere considerato fondo naturale di radioattività, tant'è che gli stessi valori sono stati rilevati anche all'esterno dello stabilimento.

Quanto al deposito di presunti rifiuti radioattivi nel comune di Castelmauro sulla base di una relazione dell'APAT, si fa presente che esso è di proprietà del dr. Quintino de Notariis, nato a Castelmauro (Campobasso) e

residente a Termoli. Il deposito è stato autorizzato *ex art.* 93 del decreto del Presidente della Repubblica 185/64 con nulla osta del Medico Provinciale prot. 5414 del 19 dicembre 1979. Oltre questo deposito, non risulta che nella Regione Molise esistano altri depositi di rifiuti radioattivi.

Il deposito è stato ricavato nello scantinato e nella stalla di una casa di proprietà del dr. Quintinio De Notariis. Lo spazio disponibile nei locali è esaurito dal 1989 e pertanto da tale anno non sono stati depositati nuovi fusti presso il medesimo. Le uniche movimentazioni dei fusti sono state rese necessarie per le opere di adeguamento alle prescrizioni impartite dall'ispettore dell'APAT ad ogni accesso ispettivo.

Nel deposito sono attualmente detenuti 1883 fusti contenenti rifiuti radioattivi solidi e liquidi di I e II categoria secondo la Guida Tecnica n. 26 dell'ENEA/DISP del 1987, per la maggior parte i radioisotopi detenuti sono C^{14} e H^3 . Le attività complessivamente detenute nel 1994 erano: 56,7GBq per i rifiuti liquidi, 30,0GBq per i rifiuti solidi. I rifiuti radioattivi detenuti sono per la massima parte di origine ospedaliera e solo in piccola parte derivati da impieghi industriali. Essi comunque non sono assolutamente classificabili come «scorie nucleari».

Nel 1994 l'APAT ha effettuato una prima ispezione ed a conclusione degli accertamenti ha inviato una comunicazione alla Procura della Repubblica di Campobasso cui ha fatto seguito il processo che si è concluso il 24 novembre 2000 con la constatazione che erano scaduti i termini per la prescrizione.

Nel novembre 2000 la Procura di Campobasso ha richiesto ulteriori indagini che sono state condotte dall'Ispettore dell'APAT insieme con i carabinieri del NOE. A seguito dell'ispezione sono state impartite prescrizioni per l'adeguamento a quanto disposto dalla normativa (decreti legislativi 230/1995 e 241/2000).

Contro tali prescrizioni il dr. De Notariis ha presentato ricorso, ma in seguito ha accettato di adeguare il deposito a quanto disposto dall'ispettore. Un secondo accertamento è stato effettuato in data 17 e 18 luglio 2001, per verificare la rispondenza delle modifiche apportate al deposito alle prescrizioni che erano state impartite.

Di tutti gli accertamenti effettuati è stata sempre informata la Procura della Repubblica di Campobasso, con tempestive relazioni documentate, sulla cui base è stato iniziato un nuovo procedimento contro il de Notariis

L'ARPA del Molise ha effettuato accertamenti ambientali presso il deposito in oggetto il 31 maggio 2002, a conclusione dei quali le vie attorno all'edificio in oggetto sono state transennate in quanto in un punto sarebbe stato rilevato un valore anomalo dell'intensità di esposizione.

L'ispettore dell'APAT è stato informato il 14 giugno 2002 dall'AUSL n. 4 di Termoli dei rilevamenti dell'ARPA e dei relativi provvedimenti adottati.

L'ispettore dell'APAT con nota del 14 giugno 2002, n. 11162, ha precisato che nel corso di entrambe le ispezioni del 15 e 16 novembre 2000 e del 17 e 18 luglio 2001 sono state effettuate misure di intensità

di esposizione in tutte le aree adiacenti attorno al deposito in oggetto, confrontandole con misure analoghe effettuate in altre parti dell'abitato di Castelmauro; non si sono mai verificati scostamenti significativi dal fondo ambientale. Ha precisato che le normali condizioni nelle quali i fusti radioattivi sono attualmente conservati nel deposito non determinano alcun innalzamento dell'intensità di esposizione di fondo nelle aree accessibili adiacenti il deposito.

Le condizioni attuali dell'impianto, secondo quanto riferito dall'ispettore dell'APAT, inducono ad escludere campi di radiazione e contaminazioni ambientali all'esterno, se non per situazioni incidentali, le cui probabilità e conseguenze sono valutate limitate.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(25 luglio 2003)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che è in corso una vertenza sindacale che interessa i lavoratori della Kingcom S.p.A., 42 dipendenti, relativa al trasferimento di codeste unità presso la sede di Napoli dell'azienda;

che la stessa ha usufruito di contributi ai sensi della legge n. 488/1992;

che l'azienda ha dichiarato, più volte, di versare in una grave crisi finanziaria e di optare per attività diverse e che per questi motivi non intende continuare la sua attività presso l'unità produttiva di Potenza,

si chiede di conoscere:

se sia stata notificata al Ministero la chiusura delle attività presso l'unità produttiva di Potenza e le motivazioni addotte per giustificare tale scelta;

lo stato di avanzamento del finanziamento accordato ai sensi della legge n.488/1992 (8° bando) e se sia stato già eseguito il collaudo finale;

se risulti che siano in corso o siano previste verifiche sull'utilizzo dei fondi accordati in base al finanziamento di cui sopra;

se risulti veritiera la notizia che l'azienda, anche attraverso sue partecipate, sta per definire un Accordo di Programma con la Regione Campania per la realizzazione di un progetto relativo al cablaggio di alcune zone di Napoli e Caserta in *partnership* con altre aziende del settore, con una posta finanziaria di 150 milioni di euro con l'assunzione di circa 300 unità lavorative dirette.

(4-04140)

(18 marzo 2003)

RISPOSTA. – Con provvedimento del 2 aprile 2003 è stato totalmente revocato il contributo concesso alla King Com SpA ai sensi della legge n. 488/92.

Riguardo alla richiesta di notizie in merito all'eventuale Accordo di programma tra l'azienda King Com e la regione Campania si fa presente che non risultano, allo stato attuale, elementi per confermare il suddetto accordo.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

GALATI

(16 settembre 2003)

STANISCI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

circa 300 cittadini brindisini hanno sporto denuncia per truffa alla Polizia Postale perché sarebbero stati raggirati per effetto di collegamenti internet;

infatti, come si evince dalla denuncia, sulle bollette telefoniche questi cittadini si sarebbero visti addebitare cifre nell'ordine di migliaia di euro per collegamenti avvenuti a loro insaputa su siti raggiungibili col prefisso 709, su cui avrebbero «cliccato» in modo inconsapevole e senza che avessero mai ricevuto un avviso sui costi salatissimi,

si chiede di sapere:

se il Ministro intenda intervenire per difendere da eventuali abusi i cittadini che usano internet;

se non ritenga di dover approfondire la questione per ricercare gli eventuali colpevoli della truffa denunciata;

se non ritenga di dover rendere, anche per il futuro, sicuri i collegamenti ad internet.

(4-04714)

(11 giugno 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 6/00/CIR del giugno 2000 – contenente il piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni – ha riservato la numerazione in decade 7 ai servizi Internet (art. 21).

Con la successiva delibera n. 9/02/CIR del giugno 2002 la medesima Autorità ha espressamente vietato l'utilizzo delle suddette numerazioni in decade 7 (tra le quali i numeri che iniziano con 709) per la fornitura di servizi a valore aggiunto ed, in proposito, l'art. 4, comma 1, stabilisce che la numerazione per i servizi Internet è utilizzabile esclusivamente per l'accesso alla rete internet e vieta di fornire prodotti e servizi per il tramite dell'addebito all'utente del traffico svolto indirizzato alle numerazioni in parola.

Ne discende che l'utilizzo delle numerazione 709 per la fornitura di servizi a valore aggiunto e di servizi che, per il loro contenuto, sono riconducibili ai servizi audiotex non è conforme alle disposizioni suddette.

In merito ai servizi audiotex si ritiene opportuno ricordare che la delibera n. 78/02/CONS della ripetuta Autorità, nell'introdurre disposizioni in materia di fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata, ha stabilito che, in caso di fornitura di servizi comunque riconducibili all'audiotex, si applicano le disposizioni vigenti in materia, recate dal decreto 13 luglio 1995, n. 385 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1995), «indipendentemente dalle numerazioni attraverso cui vengono offerti tali servizi».

L'art. 2, comma 2, e l'art. 4 della stessa delibera n. 78/02/CONS prescrivono, inoltre, che gli organismi di telecomunicazioni, oltre ad offrire agli abbonati almeno l'opzione del blocco selettivo di chiamata che consenta – con modalità controllata dall'utente – di bloccare i tipi di chiamata verso le numerazioni riportate nell'allegato alla delibera medesima fra cui sono comprese le numerazioni che iniziano con 709, debbono diffondere, per tali numerazioni, informazioni adeguate ed aggiornate in merito alla disponibilità del blocco selettivo di chiamata suddetto.

In tale contesto in data 10 aprile 2003 l'Autorità predetta ha chiesto alla società Telecom Italia di estendere alle numerazioni individuate nell'allegato alla delibera n. 78/02/CONS lo sbarramento selettivo gratuito delle chiamate in uscita come, del resto, previsto dalla direttiva n. 2002/22/CE in corso di recepimento con il codice delle comunicazioni elettroniche attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari; la società Telecom, da parte sua, ha reso noto che a partire dal 1° giugno 2003 la clientela può ottenere la disabilitazione gratuita e permanente della propria linea telefonica al traffico destinato alla numerazione 709, se richiesta congiuntamente alla disabilitazione delle numerazione 899 e 166.

In merito al problema posto relativamente al pagamento delle bollette la società Telecom ha precisato che i clienti che ritengono di non riconoscere le chiamate effettuate verso le numerazioni 12, 412, 144, 163, 164, 166, 170, 4176, 178, 709, 899 e 892 ed i relativi addebiti in fattura possono avviare le procedure di reclamo, come previsto dall'articolo 17 delle condizioni generali di abbonamento, effettuando il pagamento della fattura limitatamente agli importi non oggetto di contestazione; la società, infatti, come previsto dalle medesime condizioni contrattuali, in pendenza di una procedura di reclamo ed eventualmente della procedura di conciliazione, si astiene da qualsiasi iniziativa di recupero forzoso del credito, inclusa la sospensione del servizio.

A completamento di informazione si soggiunge che è stato predisposto uno schema di regolamento volto ad adeguare la vigente disciplina al nuovo contesto tecnologico e normativo ed a definire disposizioni puntuali per l'offerta al pubblico dei servizi a sovrapprezzo.

Lo schema di provvedimento in parola, sottoposto alla valutazione degli operatori del settore, delle associazioni degli utenti e dei consuma-

tori in apposite consultazioni è attualmente all'esame dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la quale, peraltro, ha predisposto il nuovo piano di numerazione nazionale nel settore delle telecomunicazioni che, per quanto riguarda i servizi a sovrapprezzo, conterrà l'introduzione di specifiche soglie di prezzo.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(5 settembre 2003)

STANISCI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*

– Premesso che:

il WWF ha lanciato l'allarme sui rischi legati ai siti nucleari presenti in Puglia;

secondo i dati del WWF entro il 2020 dovrebbero essere sistemati 150.000 metri cubi di scorie radioattive in un deposito sicuro;

intanto, però, in Puglia, stando sempre alla stessa fonte, sarebbero presenti molti siti nucleari, con grave danno per l'ambiente, l'economia ed i cittadini;

la Puglia, dopo aver subito la violenza degli insediamenti inquinanti, non può fungere anche da pattumiera radioattiva d'Italia, circostanza che la porterebbe ad un definitivo tracollo economico ed ambientale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire e con quali mezzi per scongiurare il grave rischio denunciato dal WWF;

se non ritenga che la Puglia debba essere rivalutata in quella che può essere una fonte di ricchezza, l'ambiente.

(4-04731)

(17 giugno 2003)

RISPOSTA. – In merito all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, concernente i rischi nucleari legati ai siti presenti in Puglia, si riferisce quanto segue.

Premesso che nel territorio della Regione Puglia risulta un numero limitato di «siti nucleari», in essi, peraltro, sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti, prevalentemente per scopi medici, soggetti a nulla osta all'impiego di categoria B, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche.

Per quanto, invece, attiene ad un deposito dove sistemare volumi rilevanti di rifiuti radioattivi, risulta che si è solo nella fase preliminare di definizione delle caratteristiche fisiche, morfologiche, geologiche ecc. che deve soddisfare il sito destinato ad accogliere un simile deposito.

Per quanto concerne la localizzazione del sito nazionale per il deposito di rifiuti radioattivi, va innanzi tutto sottolineato che la realizzazione

di un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi è da considerare come una necessità divenuta ormai urgentissima.

In Italia sono infatti già presenti, per la maggior parte precariamente stoccati presso i siti di produzione, oltre 25.000 metri cubi di rifiuti radioattivi derivanti dal pregresso funzionamento degli impianti nucleari, attivi sino alla seconda metà degli anni '80, nonché dalle attività industriali, di ricerca e, soprattutto, sanitarie, nelle quali sorgenti radioattive sono state e continuano ad essere impiegate, determinando, insieme alle operazioni di mantenimento in sicurezza degli impianti nucleari ancorché spenti, un incremento annuo di alcune centinaia di metri cubi del quantitativo totale di rifiuti già presenti.

Circa 6.000 ulteriori metri cubi dovranno rientrare in Italia dagli impianti inglesi ove è stata riprocessata la maggior parte del combustibile nucleare a suo tempo utilizzato nelle centrali ENEL.

Inoltre, dalla disponibilità del deposito nazionale dipenderà l'effettiva possibilità di smantellare gli impianti nucleari spenti e di restituire quindi i loro rispettivi siti ad ogni successivo uso, esenti da vincoli di natura radiologica. Il *decommissioning* degli impianti produrrà infatti alcune decine di migliaia di metri cubi di rifiuti radioattivi che dovranno essere idoneamente depositati.

Va altresì premesso che, dal punto di vista radiologico, un deposito di rifiuti, realizzato e gestito secondo gli *standard* appropriati, presenta rischi praticamente nulli, che non debbono essere assimilati a quelli di un reattore o di altri impianti nucleari. Si tratta infatti di un'opera di tipo passivo, che non richiede cioè, per la sua sicurezza, il funzionamento di sistemi e di componenti. Nelle soluzioni più ricorrenti, infatti, un deposito di rifiuti radioattivi è costituito da alcuni edifici di contenimento dotati di pareti in cemento armato di grosso spessore, completamente riempiti di fusti metallici contenenti i rifiuti, previamente trasformati, attraverso il processo di condizionamento, in blocchi di cemento che riempiono interamente il fusto metallico.

In alcune soluzioni, gli interstizi tra i fusti vengono a loro volta riempiti con cemento, in modo tale che l'edificio risulta in pratica trasformato in un unico blocco monolitico; in altre soluzioni, i fusti sono inglobati in moduli cubici di calcestruzzo di circa 2 metri di lato (18 fusti per modulo) che vengono poi collocati a riempire l'edificio. Questa seconda soluzione rende possibile un eventuale recupero dei rifiuti inglobati in un singolo modulo.

Per quanto attiene alla localizzazione del deposito, si è a conoscenza dell'attività svolta da una *task force* dell'ENEA, che ha sin qui condotto una selezione di aree potenzialmente idonee all'insediamento del deposito, aree presenti, peraltro, in numerose regioni italiane e sulle quali la stessa *task force* sta ancora effettuando valutazioni.

In merito a tale attività, svolta certamente su solide basi scientifiche, va tuttavia precisato che i criteri di selezione adottati sono stati definiti dalla stessa *task force* e, pur se possono apparire rispondenti a *standard* condivisibili, non sono stati oggetto di alcuna validazione da parte del-

l'APAT e delle Amministrazioni a ciò preposte, tanto meno di alcuna considerazione per quanto riguarda le compatibilità tra l'insediamento del deposito e le diverse vocazioni dei territori.

Al riguardo si osserva che in un disegno di legge delega (disegno di legge n. 3297) in materia di energia viene attribuita ad un soggetto idoneo la responsabilità di individuare i siti e i parametri per la selezione dei siti idonei alla localizzazione che sono definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio, con il Ministro della salute e con la Conferenza Unificata; per la scelta del sito è prevista l'intesa della Regione interessata, sentiti gli enti locali interessati.

La necessità di accelerare i tempi, su una questione così delicata, ha portato all'emanazione della recente ordinanza 7 marzo 2003, n. 3267 del Presidente del Consiglio dei ministri, che, come è noto, ha nominato un Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari.

L'ordinanza prevede che il Commissario provveda, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, a «porre in essere ogni iniziativa utile per la predisposizione di uno studio volto a definire le soluzioni idonee a consentire la gestione centralizzata delle modalità di deposito dei rifiuti radioattivi».

Nel più breve tempo possibile, il Commissario provvederà a individuare, sulla base degli elementi in possesso, il sito idoneo a smaltire i rifiuti radioattivi.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(11 settembre 2003)

STIFFONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'ultimo giorno dell'anno appena trascorso, alle ore 22.30 circa, a Milano, in via Preneste n.8, nel quartiere Aler (Azienda Lombarda per l'edilizia Residenziale) in zona San Siro, alcuni extracomunitari di origine maghrebina hanno sfondato con violenza la porta blindata dell'appartamento posto al terzo piano della scala F, per occuparlo;

l'alloggio era momentaneamente disabitato, poiché l'anziana signora che lo occupava si trovava altrove;

i vicini, allarmati per il forte rumore causato dai colpi inferti per forzare la porta blindata, hanno chiamato le forze dell'ordine, ma la Polizia è arrivata solo il giorno successivo, ad occupazione già avvenuta, in compagnia dell'anziana inquilina;

gli agenti di Polizia hanno fatto presente ai vicini che i maghrebini per ora non dovranno andare via e che hanno un mese di tempo per trovare un altro alloggio;

considerato che:

risulta all'interrogante che, nella zona, la pratica di occupare abusivamente gli appartamenti, anche compiendo atti di danneggiamento per insediarsi, è molto diffusa; gli extracomunitari si accompagnano a donne in avanzato stato di gravidanza, per cui risulta quasi impossibile mandarli via. Inoltre compiono abusi e frodi di vario genere, come, ad esempio, sottrarre energia elettrica dalle parti comuni degli stabili, fissare antenne satellitari sugli alberi, gettare rifiuti dove capita, devastare le cassette postali, eccetera;

molti dei residenti in questa zona non abbandonano mai le loro case, proprio per paura che il loro alloggio venga occupato;

da informazioni assunte dalla Polizia di Stato giunta sul luogo, si è appreso che i maghrebini potranno rimanere nell'alloggio a seguito di una trattativa condotta dalla precedente occupante, da rappresentanti dell'Aler, dagli occupanti di frodo e dalla Polizia, dato che l'anziana donna alloggia da qualche giorno presso il Pio Albergo Trivulzio,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo la Polizia sia giunta sul luogo solo il giorno dopo il fatto, non potendo quindi più constatare la flagranza di reato, malgrado i vicini avessero chiamato per tempo le forze dell'ordine;

se questo tipo di trattativa sia frutto di direttive impartite dal Ministero in indirizzo o se sia piuttosto un'autonoma iniziativa del Questore;

se i soggetti suddetti siano legittimati a condurre una simile trattativa, visto che l'Aler è, in base a quanto sancito dalla propria «carta dei servizi», «un ente pubblico di natura economica ... sottoposto, per taluni atti, alla vigilanza e al controllo della Regione Lombardia»;

se non si ritenga necessario predisporre un'opportuna vigilanza, specie nelle zone maggiormente esposte, al fine di scoraggiare questi comportamenti e punire i colpevoli, non lasciando i cittadini esposti a simili rischi.

(4-03602)

(21 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica, sulla base degli elementi forniti dal Prefetto di Milano, che verso le ore 21,30 del 31 dicembre scorso un equipaggio della Polizia di Stato è intervenuto presso il condominio di via Preneste 8, essendo stata segnalata l'occupazione abusiva di un alloggio popolare gestito dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER).

Sul posto gli operatori hanno riscontrato che, durante la sera, una coppia di cittadini egiziani, Karim Khaled e Khalifa Samah, si era illegalmente introdotta in un appartamento di detto condominio.

L'uomo è risultato in possesso di regolare permesso di soggiorno, mentre la giovane moglie ne aveva fatto richiesta. Il Karim ha mostrato agli agenti una documentazione medica attestante il precario stato di salute della donna, al secondo mese di gravidanza.

Per tali motivi non si è proceduto allo sgombero coattivo dell'immobile, ma sono state comunque informate dei fatti sia l'Autorità Giudiziaria che l'ALER.

Funzionari della citata azienda hanno riferito che l'appartamento era disabitato da qualche tempo, giacché l'assegnataria, un'anziana signora milanese di 89 anni, era ospite di una casa di cura dall'ottobre 2001.

Il 4 dicembre i familiari dell'assegnataria avevano comunicato la volontà di disdettare l'alloggio per il 30 dicembre e, il successivo 3 gennaio, la figlia della medesima, assistita da un ispettore dell'ALER e dall'equipaggio di una volante della Polizia di Stato, ha portato via tutti gli arredi della madre, decidendo di donare la rete e il letto del materasso agli occupanti.

La sera dell'8 gennaio si è svolto nelle vicinanze dell'immobile in parola un presidio di protesta indetto dalla Lega Nord contro l'asserito degrado della zona ed il fenomeno dell'occupazione abusiva delle case popolari.

Iniziativa di analogo tenore si è tenuta nel pomeriggio del successivo 10 gennaio da parte di attivisti della Lega Nord.

Si soggiunge che la Caritas di Milano, venuta a conoscenza della delicata situazione della coppia egiziana, ha poi trovato una sistemazione per la stessa in un appartamento nel quale i due si sono trasferiti il 13 gennaio. Lo stesso giorno l'alloggio popolare è stato riconsegnato alla ALER, che ha provveduto ai necessari lavori di blindatura dell'ingresso.

Le questioni inerenti le occupazioni abusive degli alloggi popolari sono attentamente seguite dal Prefetto, d'intesa con le istituzioni locali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(16 settembre 2003)

TURRONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

da alcuni articoli di giornale si apprende che il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio avrebbe chiesto le dimissioni dell'attuale Commissario straordinario Stefano Leoni, incaricato dal Governo per la bonifica dell'Acna di Cengio e dei territori limitrofi della Valle Bormida, coinvolti nell'inquinamento pluridecennale causato dalle attività produttive dell'azienda;

la richiesta suscita stupore dal momento che a fine 2002, relativamente all'area di Cengio-Brignollette, è stata rinnovata per altri due anni la dichiarazione di zona ad alto rischio ambientale senza provvedere, tuttavia, alla revoca del mandato del Commissario, presumibilmente in seguito

ad una stagione assolutamente proficua, con risultati tangibili che non hanno confronti in Italia;

pochi giorni prima della richiesta di dimissioni il commissario Leoni ha avviato una richiesta di risarcimento per danno ambientale alla Enichem, riconosciuta colpevole dell'inquinamento summenzionato, accolta con favore sia dalle associazioni ambientaliste che dagli amministratori locali;

il suddetto Commissario, come è noto, ha avviato la bonifica dell'area dopo molti anni di inerzia, con l'obiettivo, previsto dalle leggi vigenti, di arrivare al risanamento ambientale dei luoghi colpiti dall'inquinamento ed all'applicazione delle norme per obbligare i responsabili a risarcire i costi delle bonifiche necessarie;

la persona che sarebbe candidata dal Ministro dell'ambiente alla sostituzione di Leoni risulta essere del tutto priva di esperienza non solo nel settore delle bonifiche ma addirittura in quello ambientale,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per un così repentino cambio di atteggiamento da parte del Ministro che a fine 2002 di fatto riconferma mentre dopo pochi giorni sollecita le dimissioni e se queste abbiano qualche relazione con la richiesta di risarcimento per i danni all'ambiente avanzata nei confronti dell'Enichem;

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quali siano i programmi e gli obiettivi per il disinquinamento dell'Acna e come procedano i lavori in questo senso;

quali siano i reali motivi della suddetta richiesta di dimissioni verso il commissario Leoni, titolare dell'Ufficio responsabile di una bonifica esemplare in Italia;

quali vantaggi si avrebbero con la sostituzione di un tecnico competente con persona che risulterebbe essere priva di necessaria professionalità;

se il Presidente del Consiglio abbia valutato che detta rimozione comporterà inevitabilmente ritardi nell'esecuzione dell'opera di bonifica e, quindi, contravvenga all'esigenza di agire tempestivamente come richiede una situazione di emergenza;

se risponda al vero che la persona candidata a sostituire Leoni sia appartenente ad un partito politico dell'attuale maggioranza e che questo sia l'unico requisito che può vantare;

se il Presidente del Consiglio non ritenga doveroso chiedere al Ministro dell'ambiente di recedere dalla richiesta di dimissioni del commissario Leoni e porre fine alle pressioni su di lui esercitate per allontanarlo dal suo incarico, che appunto lasciano presupporre la non condivisione da parte del Governo della richiesta di risarcimento avanzata all'Enichem a tutela degli interessi pubblici, della salute dei cittadini e della salvaguardia dell'ambiente.

(4-04290)

(2 aprile 2003)

RISPOSTA. – Il dott. Leoni è stato nominato Commissario delegato per affrontare l'emergenza nel territorio dei Comuni di Cengio e di Saliceto con l'ordinanza di protezione civile n 2985 del 31 maggio 1999.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, la nomina del Commissario delegato spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le Regioni interessate, attraverso l'emanazione di apposita ordinanza.

Da qui discende che l'eventuale volontà, da parte del Commissario nominato, di rimettere il proprio mandato deve essere espressa formalmente all'Autorità competente per la nomina, ossia necessariamente al Presidente del Consiglio dei ministri, che, in tal caso, d'intesa con le Regioni, dovrebbe emanare una nuova ordinanza di protezione civile contenente le motivazioni della sua sostituzione.

In proposito, si rende noto che non risulta essere pervenuta nessuna istanza, da parte del dott. Leoni, di remissione del mandato.

Inoltre, sia dalla documentazione in possesso della Protezione Civile, sia dal giudizio espresso dagli Enti competenti delle Regioni Piemonte e Liguria, l'operato del Commissario delegato dott. Leoni risulta essere, fino ad oggi, immune da censure.

Inoltre si rende noto che il predetto Commissario delegato, con due distinte note del 13 e 14 giugno 2003, ha confermato la propria disponibilità a proseguire l'attività di Commissario delegato e, allo stato, risulta che non ha mai inteso dimettersi.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(22 settembre 2003)

ZAVOLI. – *Al Ministro dell'interno. – Premesso che:*

desta molta preoccupazione nelle istituzioni e nella pubblica opinione della provincia di Rimini il tema dei rinforzi estivi ai Corpi preposti alla tutela dell'ordine pubblico;

a tutt'oggi, alla vigilia della stagione estiva 2003, il Presidente della Provincia e il sindaco del comune capoluogo hanno lamentato, in una lettera inviata ai parlamentari locali, che non siano ancora giunte dal Governo informazioni circa la consistenza di uomini e mezzi a disposizione dei presidi provinciali; si tratta di una preoccupazione che investe un aspetto particolarmente delicato per la comunità riminese, la quale fonda sull'ospitalità e sulla tranquillità la sua economia, anche se quest'anno si registrano, suscitando preoccupazione, segnali negativi che la difficile situazione internazionale esercita sul turismo;

alimentano forte inquietudine le notizie diffuse dalla stampa riguardanti i posti di polizia estivi di Bellaria, Igea – Marina e Riccione, secondo le quali i due presidi non verrebbero istituiti per questa stagione, a differenza degli anni passati. Se il provvedimento venisse effettivamente varato – denunciano i sindaci delle due città – sarebbe una gravissima me-

nomazione della tutela della sicurezza per i residenti e i villeggianti che trovano nei presidi di polizia un punto di riferimento ormai consolidato;

il controllo del territorio durante il periodo non destinato alle vacanze è ugualmente caratterizzato da forze inadeguate alle esigenze della comunità: un problema largamente chiarito, ma non risolto, come lamentano le Istituzioni locali, e ciò mentre le rappresentanze sindacali delle forze di polizia, Cgil, Cisl e Uil, denunciano da tempo le carenze strutturali e i forti disagi che incontrano le donne e gli uomini preposti alla sicurezza del territorio nel loro lavoro quotidiano e mentre l'economia generata dal turismo espone Rimini ai pericoli della criminalità diffusa e alle più varie attività illegali, come hanno rilevato i membri della Commissione Antimafia poche settimane or sono, confermando che solo il costante controllo e adeguate forze investigative possono limitare e reprimere i fenomeni delittuosi;

alle necessità che derivano dall'afflusso di milioni di presenze che ogni stagione si registra in Riviera si è fatto fronte con il rafforzamento estivo delle forze a disposizione del territorio. Il confronto tra gli Amministratori locali e l'Esecutivo ha cioè prodotto negli anni un incremento progressivo, sia nella quantità delle forze sia nella loro permanenza sul territorio, a partire dal periodo pasquale. Quest'anno dall'Esecutivo non è ancora giunta la disponibilità all'incontro grazie al quale, dal 1999, si pianificava con i rappresentanti locali l'invio dei rinforzi,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda rispondere alle richieste provenienti dagli Amministratori locali della provincia riminese, rendendo note le intenzioni del Governo circa i rafforzamenti estivi dei presidi;

quali ragioni abbiano impedito al Governo di incontrare i rappresentanti degli Enti locali riminesi e se non sia il caso di convocarli in tempi ristretti, data l'imminenza della stagione estiva;

se davvero esista – come da più parti si paventa, generando un forte allarme – un provvedimento teso a non confermare l'istituzione dei posti di polizia estivi nelle città di Riccione e Bellaria – Igea Marina e se non si intenda assicurare le popolazioni di questo territorio disponendo «la programmazione dei servizi estivi di polizia nei comuni costieri, secondo un criterio che corrisponda maggiormente alle esigenze di un'area così strutturata da un punto di vista turistico», come chiedono in una lettera i sindaci di Rimini, dei comuni interessati e il presidente della Provincia.

(4-04591)

(27 maggio 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto, si comunica che le esigenze di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva, prospettate dagli Uffici Territoriali del Governo, sono state valutate in un apposito «tavolo tecnico» interforze costituito presso il Dipartimento

della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, che ha predisposto un piano complessivo di distribuzione delle risorse disponibili.

Va precisato, con riguardo alla concertazione del programma di rinforzi estivi, che i Prefetti sono stati invitati a comunicare le esigenze delle rispettive province tenendo anche conto dell'apporto informativo delle rappresentanze locali, sia istituzionali che di categoria, in apposite riunioni dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

In linea generale, la pianificazione messa a punto è ispirata a criteri che agevolano le capacità di coordinamento delle Forze di Polizia, valorizzando nella maggiore misura possibile le potenzialità operative delle aliquote di personale assegnate.

Si è, perciò, ritenuto di non ripristinare, salvo alcune giustificate eccezioni, i posti stagionali della Polizia di Stato laddove già esistono presidi dell'Arma dei Carabinieri, preferendo assegnare personale direttamente alle Questure interessate, per un più diretto e totale impiego dei rinforzi nelle attività di prevenzione, evitando l'immobilizzazione di agenti in attività di supporto logistico, altrimenti necessarie (vigilanza degli uffici, compiti amministrativi, ecc.).

Per quanto riguarda la provincia di Rimini, l'impegno assunto da parte delle varie Forze di Polizia è sensibilmente accresciuto rispetto all'anno precedente.

Innanzitutto, la pianificazione dei rinforzi estivi è stata articolata in un arco temporale più esteso, che va dal 23 giugno al 15 settembre; inoltre, sono state previste, complessivamente per le tre Forze di Polizia, 178 unità aggiuntive nel mese di giugno (nel 2002 ne erano state previste 130, ossia 48 in meno), 294 nel mese di luglio (nel 2002 ne erano state previste 210, ossia 84 in meno), 359 nel mese di agosto (nel 2002 ne erano state previste 280, ossia 79 in meno) e 315 nel mese di settembre (nel 2002 ne erano state previste 200, ossia 115 in meno).

Ai rinforzi di personale si aggiunge un potenziamento delle dotazioni e delle attrezzature, in particolare autovetture, mezzi fuoristrada e camper.

Inoltre, considerata la peculiarità di alcune realtà locali, si è ritenuto di istituire anche quest'anno, in deroga al principio cui si è fatto cenno in tema di posti stagionali della Polizia di Stato, i presidi temporanei di Riccione e di Bellaria-Igea Marina, nonché il Posto temporaneo di Polizia Ferroviaria di Riccione.

Quanto alle lamentate carenze di personale della Questura di Rimini, si fa presente che tale Ufficio, secondo dati aggiornati al 1° giugno scorso, dispone di un organico superiore del 4% alle previsioni tabellari, a fronte di una media nazionale che, al contrario, registra un deficit del 5%.

Anche per quanto riguarda il complesso degli Uffici territoriali della Polizia di Stato nella provincia, la situazione di Rimini si attesta su un dato (+ 1%) più favorevole rispetto alla media nazionale (- 10%).

Ovviamente, tali dati non possono comportare un giudizio di sufficienza, in assoluto, degli organici della Polizia di Stato del Riminese rispetto alle esigenze obiettive di quel territorio ed alla domanda di sicurezza dei cittadini.

È noto che le preoccupazioni per l'adeguatezza degli organici delle Forze di Polizia sono diffuse e di portata generale, investendo la gran parte dei presidi nell'intero territorio nazionale; d'altra parte le politiche di contenimento della spesa pubblica, che si è reso indispensabile adottare, non hanno consentito, finora, di aumentare detti organici nelle misure auspicate.

Da un lato, perciò, è stato necessario privilegiare, nelle scelte di distribuzione del personale, le realtà in condizioni oggettivamente più allarmanti, mentre, d'altro lato, pare possibile rispondere alla crescente domanda di sicurezza della collettività attraverso strategie alternative al mero incremento degli organici, puntando ad una maggiore razionalizzazione delle risorse esistenti, a forme più efficaci di pianificazione e coordinamento dei servizi, nonché allo sviluppo delle sinergie tra tutte le Forze di Polizia e tra queste e le Polizie municipali.

Ciò non toglie, comunque, che, in generale, laddove si presentano situazioni di particolare emergenza, che richiedono interventi immediati e non compatibili con i tempi dell'attività di pianificazione, si provvede attraverso misure con carattere di urgenza (aggregazioni, invio di Reparti Prevenzione Crimine o dei Reparti Mobili, e così via).

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(2 settembre 2003)
